SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

608ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 15 NOVEMBRE 1991

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE
e del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 5

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 5, 6
* LIBERTINI *(Rifond. Com.)* 5

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Disposizioni in materia di finanza pubblica» **(3004)** (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

Approvazione con modificazioni. Stralcio del comma 1 dell'articolo 10:

PRESIDENTE ..... *Pag.* 6 e *passim*
GALEOTTI *(Com.-PDS)* 9
LOPS *(Com.-PDS)* 11, 17
* RASTRELLI *(MSI-DN)* ..... 11 e *passim*
* LIBERTINI *(Rifond. Com.)* ..... 11 e *passim*
* SERRI *(Rifond. Com.)* 10

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

POLLICE *(Misto-Fed. Verdi)* ..... *Pag.* 12
SALVATO *(Rifond. Com.)* 13
CIRINO POMICINO, *ministro del bilancio e della programmazione economica* 16
BONORA *(DC), relatore* 17
ALIVERTI *(DC)* 19
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* 19

Verifica del numero legale 9

RICHIAMO AL REGOLAMENTO

PRESIDENTE 20
* LIBERTINI *(Rifond. Com.)* 20

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione:

PRESIDENTE 20
PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro* ..... 20 e *passim*
VECCHI *(Com.-PDS)* 20, 25
SARTORI *(DC)* 21, 25
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* 22, 39, 42
* LIBERTINI *(Rifond. Com.)* ..... 22 e *passim*
BONORA *(DC), relatore* ..... 23 e *passim*
CIRINO POMICINO, *ministro del bilancio e della programmazione economica* ... 24 e *passim*
PIZZO *(PSI)* 25
CROCETTA *(Rifond. Com.)* 26
* SPOSETTI *(Com.-PDS)* 27, 28, 35
* RIVA *(Sin. Ind.)* 31, 40
* RASTRELLI *(MSI-DN)* 31, 34, 38
MAFFIOLETTI *(Com.-PDS)* 32
COVI *(Repubb.)* 32
SERRI *(Rifond. Com.)* 33
POLLICE *(Misto-Fed. Verdi)* 39

Votazione nominale con scrutinio simultaneo 43

Seguito della discussione:

«Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti» **(3005)** (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*):

PRESIDENTE ..... 45 e *passim*
COVI *(Repubb.)* 51, 63
* LIBERTINI *(Rifond. Com.)* ..... 52 e *passim*
CROCETTA *(Rifond. Com.)* 52
SALVATO *(Rifond. Com.)* 53
POLLICE *(Misto-Fed. Verdi)* 53
TRIPODI *(Rifond. Com.)* ..... *Pag.* 53
SPETIČ *(Rifond. Com.)* 53
* SERRI *(Rifond. Com.)* 53
MANTICA *(MSI-DN)* ..... 54 e *passim*
LEONARDI *(DC)* 54
GAROFALO *(Com.-PDS)* ..... 55 e *passim*
BOGGIO *(DC)* 55
DE CINQUE *(DC), relatore* 56
DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze* 56
FORMICA, *ministro delle finanze* 57
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* 57
* CAVAZZUTI *(Sin. Ind.)* 59
ACONE *(PSI)* 64

RICHIAMO AL REGOLAMENTO

PRESIDENTE 65, 66
CROCETTA *(Rifond. Com.)* 65

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3005:

PRESIDENTE ..... 66 e *passim*
LEONARDI *(DC)* ..... 67 e *passim*
GAROFALO *(Com.-PDS)* ..... 67 e *passim*
BERTOLDI *(Com.-PDS)* 67
MANTICA *(MSI-DN)* ..... 67 e *passim*
DE CINQUE *(DC), relatore* ..... 68 e *passim*
DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze* ..... 68 e *passim*
LIBERTINI *(Rifond. Com.)* 70
COVI *(Repubb.)* 73
* SERRI *(Rifond. Com.)* 74
BRINA *(Com.-PDS)* 75
PELLEGRINO Giovanni *(Com.-PDS)* 87
GIUSTINELLI *(Com.-PDS)* 87
FERRARA SALUTE *(Repubb.)* 104

PER FATTO PERSONALE

PRESIDENTE 107, 108
* SERRI *(Rifond. Com.)* 107

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3005:

PRESIDENTE 108
FIOCCHI *(Misto-PLI)* ..... 108 e *passim*
GAROFALO *(Com.-PDS)* ..... 109 e *passim*
* DE CINQUE *(DC), relatore* ..... 109 e *passim*
DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze* ..... 109 e *passim*
FAVILLA *(DC)* 111
ANDREINI *(Com.-PDS)* 115

LEONARDI *(DC)* ..... *Pag.* 118 e *passim*
COVI *(Repubb.)* ..... 134 e *passim*
MANTICA *(MSI-DN)* ..... 135 e *passim*
* BEORCHIA *(DC)* 136
PELLEGRINO Giovanni *(Com.-PDS)* 137
* EMO CAPODILISTA *(DC)* 140
DIANA *(DC)* 141
SENESI *(Com.-PDS)* 141
MERAVIGLIA *(PSI)* 142
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* 147
* SPOSETTI *(Com.-PDS)* 167
* LIBERTINI *(Rifond. Com.)* 178
* CAVAZZUTI *(Sin. Ind.)* 179, 181
FORMICA, *ministro delle finanze* 199, 200

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI SABATO 16 NOVEMBRE 1991 208

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati *Pag.* 209
Presentazione di relazioni 209

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziari di enti 209

INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 210
Annunzio 210

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,40*).
Si dia lettura del processo verbale.

DIONISI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Arfè, Argan, Bernardi, Bo, Bufalini, Busseti, Candioto, Cattanei, Castiglione, Colombo Svevo, Covatta, Cutrera, Elia, Evangelisti, Forte, Leone, Lotti, Mariotti, Nebbia, Onorato, Patriarca, Riz, Salvi, Sanesi, Sanna, Taviani, Triglia, Valiani, Vecchietti, Ventre, Visca, Vitalone.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Sui lavori del Senato

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, basta scorrere le agenzie per vedere che Presidenti di Commissioni, Presidenti di Gruppi e Segretari di partito si sono pronunziati nel corso della giornata di oggi perchè il Parlamento discuta la questione del messaggio del presidente Cossiga al Consiglio superiore della magistratura.

Il Senato sembra un'isola fuori dal mondo; ci sono pronunciamenti di tutti, ma qui soltanto noi abbiamo posto il problema. Io torno a riproporre la questione perchè ho colto il fatto che lei ha detto che si tratta di una questione della quale dovremmo occuparci. Bene, io ho fatto la proposta questa mattina, lei l'ha respinta; ma quando ce ne dovremmo occupare? Il Senato deve arrivare ultimo, quando tutti già abbiamo discusso questo problema? Lei sa che alla Camera si stanno

prendendo delle iniziative in questo senso. Io pongo il problema che il Senato si faccia carico della questione.

PRESIDENTE. Mi rivolgerò nelle forme debite ai Capigruppo ed eventualmente convocherò la Conferenza per risolvere la questione da lei sollevata. Personalmente non posso decidere, in questo momento, alcuna modifica del calendario già approvato. L'intesa dei Capigruppo – come lei sa, senatore Libertini – era stata nel senso che, una volta terminata la sessione di bilancio, il Senato si sarebbe convocato in una seduta per lo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze. Non credo che la Camera riesca in ogni caso a procedere prima di noi. Comunque seguiremo la situazione con tutta l'attenzione che merita.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Disposizioni in materia di finanza pubblica» (3004) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

Stralcio del comma 1 dell'articolo 10

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3004. Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta dovranno essere effettuate delle votazioni con il procedimento elettronico. Una richiesta in tal senso è stata avanzata dal prescritto numero di senatori relativamente all'emendamento 10.6 presentato dal Governo.

Inoltre, trattandosi di un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, la votazione finale dovrà essere a scrutinio simultaneo palese.

Decorre pertanto da questo momento il termine di 20 minuti dal preavviso prescritto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 24. Alcuni di questi emendamenti sono già stati votati nella seduta antimeridiana di oggi. Restano da esaminare e votare i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-....

(Fondo nazionale trasporti e Fondo sanitario nazionale)

1. L'istruttoria e la verifica dei flussi correnti del Fondo nazionale trasporti e del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 14 giugno 1990, n. 158 deve essere effettuata nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'individuazione delle leggi di settore i cui stanziamenti previsti nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1992 e nel bilancio pluriennale 1992-1994 devono costituire la quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 giugno 1990, n. 158, provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al riparto delle risorse così confluite ai sensi del precedente comma partecipano anche le regioni a statuto speciale e le province autonome».

24.0.9 GALEOTTI, FRANCHI

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-...

(Piano nazionale della pesca marittima)

1. I fondi destinati al finanziamento degli interventi di cui alla legge 30 dicembre 1989, n. 424 e di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 267, non utilizzati al 31 dicembre 1991, possono essere destinati nell'anno 1992 al finanziamento degli interventi di attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima, adottato con decreto del Ministero della marina mercantile 15 gennaio 1991, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 16 febbraio 1991».

24.0.10 GAMBINO

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-...

(Pensioni indirette o di reversibilità)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1992 il contributo del 2 per cento previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è ridotto all'1 per cento».

24.0.11 LOPS, CASCIA, CASADEI LUCCHI, MARGHERITI, SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-...

(Gestione speciale coltivatori diretti)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1992 il contributo addizionale di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è soppresso».

24.0.12 LOPS, CASCIA, CASADEI LUCCHI, MARGHERITI, SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-...

(Norme per l'editoria)

1. All'alinea dell'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, dopo le parole "Parlamento europeo" sono inserite le seguenti: "ovvero abbiano alla stessa data più di un rappresentante in un ramo del Parlamento".

2. Al maggior onere previsto dal comma 1, valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1992, si fa fronte con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla presente legge.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

24.0.13 IL GOVERNO

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.0.9, presentato dai senatori Galeotti e Franchi.

Avverto gli onorevoli colleghi che dal prescritto numero di senatori è stata presentata una richiesta di verifica del numero legale.

Invito il senatore segretario a dare annuncio dei richiedenti la verifica.

DIONISI, *segretario*. La verifica del numero legale è stata richiesta dai senatori Salvato, Libertini, Serri, Crocetta, Moro, Cossutta, Tripodi, Spetič, Meriggi, Vitale, Pollice e Dionisi. I richiedenti sono tutti presenti.

PRESIDENTE. È stata presentata regolarmente la richiesta di verifica del numero legale? Naturalmente la richiesta è in relazione alla votazione dell'emendamento 24.0.9. Vi sono dichiarazioni di voto?

COSSUTTA. Adesso non ha più premura?

SPETIČ. Il tempo era prezioso solo fino a poco fa?

BOATO. Quale emendamento stiamo votando?

PRESIDENTE. Siamo alla votazione dell'emendamento 24.0.9, presentato dai senatori Galeotti e Franchi.

LIBERTINI. Invitiamo ad iniziare la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Procediamo intanto con le dichiarazioni di voto.

GALEOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Questa è la Croce Rossa!

GALEOTTI. Il collega Franchi ha ampiamente illustrato questo emendamento e ha chiarito che si tratta dell'applicazione di una legge risalente al 1990: la legge n. 158. La risposta del relatore, signor Presidente, colleghi, a questo nostro emendamento è del tutto immotivata e – devo dirlo francamente – incomprensibile.

Da parte del Governo la risposta è stata altrettanto immotivata. Infatti, il rappresentante del Governo ha dichiarato di essere d'accordo con il relatore. In pratica si è fatto il ragionamento seguente: il relatore ha detto di non essere d'accordo e il Governo ha aggiunto di essere d'accordo con il relatore che era contrario al nostro emendamento. Credo sia un ragionamento abbastanza debole e chiedo quindi all'Assemblea di approfondire l'esame della nostra proposta, perchè in effetti non comporta alcuna spesa, ma chiede e reclama l'applicazione di una legge di questa Repubblica che da oltre un anno, da un anno e mezzo, prevede la stessa disciplina che indichiamo con il nostro emendamento, il quale richiama appunto il dettato della legge n. 158 del 1990.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Ricordo che dal prescritto numero di senatori è stata richiesta, prima della votazione dell'emendamento 24.0.9, la verifica del numero legale.

Procediamo alla verifica. Invito i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

CROCETTA. Signor Presidente, posso notare sui banchi delle schede per la votazione senza però che vicino ad esse ci sia il senatore titolare della scheda stessa.

PRESIDENTE. Invito i senatori questori ad accertare se sussistono gli estremi denunciati dal collega Crocetta.

SERRI. Ecco, signor Presidente, là sul secondo banco, accanto al senatore Orlando, c'è una scheda ma non un senatore.

SANTALCO. La scheda è mia. Non sono vicino ad essa perchè, su invito del Presidente, sto accertando la regolarità della votazione. (*Applausi dal centro*).

ALIVERTI. Le chiedo scusa, signor Presidente, ma non abbiamo sentito bene i nomi dei dodici colleghi che hanno richiesto la verifica del numero legale.

CROCETTA. Siamo qui, siamo presenti.

ALIVERTI. Ma io vorrei conoscere i nomi.

PRESIDENTE. I senatori che hanno chiesto la verifica del numero legale sono in Aula. I loro nomi sono stati registrati; comunque possiamo rileggerli. Invito il senatore segretario a dar conto nuovamente dei senatori che hanno richiesto la verifica del numero legale.

DIONISI, *segretario*. Ricordo che la richiesta di verifica del numero legale è stata avanzata dai senatori: Salvato, Libertini, Serri, Crocetta, Moro, Cossutta, Tripodi, Spetič, Meriggi, Vitale, Pollice e Dionisi.

LIBERTINI. Non venga a dirci poi, signor Presidente, che abbiamo fretta di procedere.

COSSUTTA. Qui si fanno due parti in commedia: una volta si tira il tempo e una volta lo si lascia andare.

PRESIDENTE. Ma quali parti? Non è vero. Dichiaro chiusa la verifica. (*Brusìo in Aula. Commenti per l'ingresso in Aula del senatore Agnelli Arduino*).

Senatore Agnelli, io dichiaro chiusa la votazione. Anche l'università ha dei privilegi limitati!

Il Senato comunque è in numero legale anche senza il voto del senatore Agnelli e degli altri colleghi che hanno votato in ritardo.

LIBERTINI. A proposito del senatore Agnelli, del senatore Agnelli per antonomasia, debbo far notare che non ha mai partecipato ai nostri lavori e che io chiederò conto del versamento dell'indennità. È una vergogna infatti che un senatore a vita non metta mai piede in questa Aula.

PRESIDENTE. Ma il senatore Agnelli Arduino che c'entra? Si chiama Agnelli, ma non è una colpa, non è neppure parente dell'altro. (*Ilarità*).

LIBERTINI. Ma io certo non mi riferivo a lui.

PRESIDENTE. Le sue richieste comunque potrà farle in altra sede e soprattutto non in collegamento con il senatore Arduino Agnelli che non credo abbia delle responsabilità per il solo fatto di portare lo stesso cognome.

LIBERTINI. Certo, lui non c'entra.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento 24.0.9, presentato dai senatori Galeotti e Franchi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.0.10, presentato dal senatore Gambino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.0.11.

LOPS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPS. Signor Presidente, mi sarei aspettato che dal Governo venisse un segnale positivo in questa direzione, soprattutto per quanto attiene alla questione della riduzione dal 2 all'1 per cento delle pensioni pregresse: non è venuto, così come non è successo per l'altro emendamento. Per tale motivo confermo il voto a favore da parte del Gruppo comunista-PDS e chiedo ai colleghi che protestano contro questa manovra finanziaria, anche con riferimento alle norme che interessano il settore dell'agricoltura, di essere coerenti. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

RASTRELLI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Annuncio il voto favorevole sia all'emendamento 24.0.11, sia al successivo emendamento 24.0.12.

LIBERTINI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Qui faccio un annuncio di voto a favore dell'emendamento in esame: vorrei però che il senatore Lops approvasse quelli che noi presentiamo, perchè noi votiamo a favore dei suoi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.0.11, presentato dal senatore Lops e da altri senatori.

Non è approvato.

SERRI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Non mi pare sussistano gli estremi per procedere alla controprova.

Metto ai voti l'emendamento 24.0.12, presentato dal senatore Lops e da altri senatori.

(*Segue la votazione per alzata di mano*).

Stante l'incertezza sull'esito del voto, dispongo che la votazione venga effettuata mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.0.13.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per un annuncio di voto?

* LIBERTINI. No, signor Presidente, sulla questione devo fare una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non posso derogare: se la sua richiesta riguarda un annuncio di voto la posso accogliere, ma non posso concederle la parola per altro. Mi dispiace.

LIBERTINI. Neanch'io posso derogare, perchè evidentemente qui si è creata una situazione illegale, nella quale siamo privati in ogni modo della parola. Voglio capire che cosa significa la presenza in un'Assemblea senza parola: facciamo scena muta! Questo emendamento del Governo meriterebbe invece qualche commento, perchè i colleghi devono assumersi le proprie responsabilità.

Voglio dire subito che noi siamo favorevoli all'emendamento 24.0.13, perchè riteniamo che abbassi la soglia e noi pensiamo che la soglia debba essere bassa...

ALIVERTI. Basta!

LIBERTINI. Qual è il problema?

PRESIDENTE. Va bene, senatore Libertini, abbiamo capito l'annuncio di voto: lei è favorevole all'emendamento.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, vorrei richiamare sulla questione la sua attenzione, in modo particolare, oltre quella del Governo che si è comportato in modo scorretto. La Commissione bilancio ha bocciato a stragrande maggioranza l'emendamento; il Governo lo ripresenta in questa sede sotto la dizione: «Norme per l'editoria». (*Richiami del Presidente*).

Signor Presidente, mi lasci finire per favore. In realtà si tratta di un finanziamento ai partiti politici. Non riesco a capire perchè, in un momento particolare in cui nel paese si è aperto un grande dibattito su questo tema, ci debbano essere delle norme così subdole inserite in un provvedimento che riguarda la finanza pubblica. Stiamo discutendo un disegno di legge relativo a questioni di carattere generale ed esiste una legge sull'editoria, nonchè una legge sul finanziamento dei partiti. Questa allora è una decisione il cui beneficiario ha nome e cognome. Pertanto chiedo al ministro Cirino Pomicino – che insiste su questo articolo aggiuntivo – di fare il nome del beneficiario dell'emendamento in esame. Questa è una classica norma *ad personam*. Quindi, se lui ha il coraggio politico di dire che questo è un finanziamento per Tizio o Caio, io sarò il primo a votarlo.

Si esca però allo scoperto e non ci si nasconda dietro ad una questione siffatta all'interno di una manovra di carattere finanziario.

Signor Presidente, mi scusi se mi sto alterando, ma non è ammissibile che ci si comporti in questo modo.

Pertanto, invito i colleghi della 5ª Commissione che hanno votato come me a fare lo stesso in quest'Aula, ed i colleghi di questa Assemblea a respingere simili manovre. (*Applausi del senatore Lipari*).

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, il Movimento sociale italiano si comporta nello stesso modo che ha tenuto durante l'esame in Commissione. Per cui voterà contro l'emendamento 24.0.13, presentato dal Governo.

SALVATO. Domando di parlare per annuncio di voto in dissociazione del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma solo per dissociarsi.

SALVATO. Signor Presidente, annuncio la dissociazione e ho il diritto di motivarla, perchè è una questione delicatissima: proprio a tale proposito ho firmato un *referendum*.

PRESIDENTE. Senatrice Salvato, abbiamo preso atto della sua dissociazione. (*Interruzione del senatore Crocetta*). Più di questo non posso consentirle.

SALVATO. Il mio Gruppo ha espresso un voto favorevole, ma io mi dissocio e debbo motivare tale scelta di ordine morale, perchè altrimenti all'esterno non si comprenderebbero i motivi di questo voto. Si tratta infatti di una questione delicata e lei non può togliermi la parola. (*Vive proteste del Gruppo della Rifondazione comunista*).

CROCETTA. Signor Presidente, anch'io debbo dissociarmi. (*Commenti dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Senatore Crocetta, non posso darle la parola. Ci sono altre dichiarazioni di voto?

CROCETTA. Sto parlando e lei non può iniziare la votazione.

In Commissione bilancio ho votato contro questo emendamento, perchè concerne una questione estranea alla materia che stiamo trattando e in particolar modo alla manovra finanziaria. Voglio che risulti agli atti tutto questo!

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione...

CROCETTA. Lei non mi fa parlare.

PRESIDENTE. Lei sta parlando, ma non le ho dato la parola; per cui è come se non parlasse! (*Vivaci commenti del senatore Crocetta*). Senatore Crocetta, ho già concesso la parola a due esponenti del suo Gruppo. Lei conosce benissimo le regole che ci siamo posti. Faccia come vuole: ho spiegato questa mattina la situazione e di più non posso fare.

Metto ai voti l'emendamento 24.0.13, presentato dal Governo.

È approvato. (*Vive proteste dal Gruppo della Rifondazione comunista. Repliche dal centro*).

POLLICE. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Accolgo la richiesta.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

BOATO. Senatore Libertini, perchè applaude se ha dichiarato di votare a favore dell'emendamento 24.0.13, presentato dal Governo?

SIGNORI. Facciamola finita con queste sceneggiate! (*Vivaci commenti dal Gruppo della Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Procediamo all'esame dell'articolo 10, accantonato nella seduta pomeridiana di ieri e dell'articolo 21, accantonato nella seduta antimeridiana di oggi.

Ricordo che l'articolo 10 è il seguente:

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Art. 10.

(Contribuzione INAIL)

1. Per il finanziamento della gestione agricola dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), la quota capitaria annua a carico dei lavoratori autonomi e dei concedenti di terreni a mezzadria ed a colonia è elevata da lire 500.000 a lire 700.000 a decorrere dal 1° gennaio 1992, a lire 800.000 a decorrere dal 1° gennaio 1993 e a lire 900.000 a decorrere dal 1° gennaio 1994. Per le aziende situate nei territori montani, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonchè nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la predetta quota capitaria è elevata da lire 295.000 a lire 560.000 a decorrere dal 1° gennaio 1992, a lire 640.000 a decorrere dal 1° gennaio 1993 e a lire 720.000 a decorrere dal 1° gennaio 1994. La misura contributiva di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, già fissata al 9 per cento dall'articolo 9, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevata al 10 per cento dal 1° gennaio 1992.

2. Dal 1° gennaio 1992, le rendite corrisposte dall'INAIL per i mutilati e invalidi del lavoro sono rivalutate con cadenza annuale.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992, il terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è sostituito dal seguente:

«Le aliquote di cui al secondo comma si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di lire 1.000.000, mentre sulla eventuale eccedenza si applica un contributo di solidarietà nella misura del 5 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico del datore di lavoro».

4. Con la stessa decorrenza di cui al comma 2, l'importo della retribuzione giornaliera oltre il quale le imprese possono esercitare rivalsa per metà dei contributi dovuti, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è elevato da lire 25.000 a lire 80.000.

Su questo articolo sono stati presentati una proposta di stralcio e i seguenti emendamenti:

Stralciare il comma 1.

1. CARLOTTO, MORA, DIANA, FERRARI-AGGRADI, MICOLINI, SALERNO, SARTORI, ZANGARA, EMO CAPODILISTA, CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI, SCIVOLETTO, PEZZULLO, DUJANY, PERRICONE, VECCHI, TOTH

Sopprimere il comma 1.

10.1 (Nuovo testo) COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le cifre: «700.000 - 800.000 - 900.000» *rispettivamente con le cifre*: «600.000 - 700.000 - 800.000».

10.2 (Nuovo testo) COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

10.5 CROCETTA, LIBERTINI, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Dal 1° gennaio 1992 la spesa complessiva prevista già a carico dei coltivatori diretti e dei concedenti dei terreni a mezzadria ed a colonia, è a carico della gestione dello Stato e riferita al comma 6 dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88».

10.4 LOPS, CASCIA, CASADEI LUCCHI, MARGHERITI, SCIVOLETTO

Sopprimere il comma 2.

10.6 IL GOVERNO

Il senatore Carlotto ha illustrato la proposta di stralcio nella seduta pomeridiana di ieri.

Sulla proposta di stralcio si deve pronunciare l'Assemblea dopo interventi di un oratore per ciascun Gruppo.

CIRINO POMICINO, *ministro del bilancio e della programmazione economica.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRINO POMICINO, *ministro del bilancio e della programmazione economica.* La proposta di stralcio, firmata da senatori sia della maggioranza che dell'opposizione, è stata motivata dall'esigenza di redistribuire in maniera diversa il carico indicato nel comma da stralciare.

Poichè questo non incide sul saldo netto da finanziare ma sul fabbisogno di cassa, ho il dovere di richiamare l'attenzione dei colleghi su questo argomento.

Il Governo si dichiara favorevole allo stralcio se i Gruppi politici che hanno firmato la relativa proposta si impegneranno ad affrontare nella Commissione competente, alla ripresa dei lavori dopo l'esame della legge finanziaria, con grande rapidità, l'esigenza di ridefinire meglio la questione.

Per correttezza, debbo dire ai colleghi del Senato che, ove questo non avvenisse, il Governo sarebbe necessitato ad assumere un provvedimento d'urgenza all'inizio del prossimo anno. Il Governo ritiene preferibile una riflessione legislativa approfondita nella Commissione di merito, di guisa che si possa giungere allo stesso risultato finanziario, che, ripeto, incide sul fabbisogno di cassa complessivo e non sul saldo netto da finanziare.

Per concludere, sono favorevole alla proposta di stralcio, ma con la garanzia che i Gruppi parlamentari si impegnino ad affrontare in sede legislativa il provvedimento di cui stiamo parlando.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sulla proposta di stralcio.

BONORA, *relatore*. Sono consenziente allo stralcio del primo comma del nuovo articolo 10, alle seguenti condizioni: innanzitutto, che venga esaminata al più presto una legge sulla materia, anche perchè ritengo che le contribuzioni per quote capitarie siano sostanzialmente ingiuste, nel senso che non vi è una equa distribuzione dei carichi a favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; in secondo luogo, che vengano mantenuti gli equilibri finanziari, quali esposti nelle tabelle allegate al disegno di legge n. 3004.

A queste condizioni il relatore è d'accordo.

LOPS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPS. Già ieri sera, intervenendo sull'accantonamento dell'articolo, ho detto che il Governo, se avesse voluto, avrebbe potuto presentare un disegno di legge e utilizzare la corsia preferenziale, in modo che in un breve lasso di tempo, subito dopo la legge finanziaria, lo si sarebbe potuto approvare.

Questo avevo chiesto e se tale proposta fosse stata accettata ieri sera avremmo evitato tante discussioni e forse avremmo recuperato una giornata.

Detto questo, il Gruppo comunista-PDS voterà senz'altro a favore della proposta di stralcio, perchè essa è frutto di un confronto avviato nella 9ª Commissione. In quella sede, noi del Gruppo comunista-PDS abbiamo fatto rilevare che i contadini hanno già pagato, signor Ministro, per quanto attiene il problema del risanamento del debito pubblico; di conseguenza, ci risultava assurdo procedere ad un aumento non differenziato, perchè c'era e c'è un aggravamento della situazione

non differenziato, perchè c'era e c'è un aggravamento della situazione delle zone svantaggiate. Abbiamo mosso un rilievo critico in Commissione e abbiamo trovato riscontro in tutti i colleghi. Proprio per il discorso che abbiamo affrontato, si è pervenuti alla determinazione di formulare un emendamento unitario, firmato da tutti i membri della Commissione.

Abbiamo fatto quel discorso anche alla luce di altre considerazioni (e concludo, signor Presidente, perchè non la voglio fare lunga), sottolineando il fatto che sono stati introdotti nel tempo tanti balzelli – così li definisco – e tante addizionali derivanti da leggi approvate. L'ultima di queste è riferita al fatto che non è stata rispettata una sentenza della Corte costituzionale relativa ai contadini, introducendo nel 1991 pagamenti a favore del Servizio sanitario nazionale.

Per tutte queste considerazioni, riconfermo quanto già detto e dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico della sinistra. (*Applausi dall'estrema sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni del senatore Signori*).

LIBERTINI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Noto che c'è una certa riluttanza ad accendere il mio microfono. Sono molto infastidito sia dal ritardo, sia dal fatto che il microfono mi venga tolto. Me lo hanno tolto soltanto un paio di volte dei fascisti; nessun altro mi ha mai tolto il microfono. (*Commenti dal centro*). Mi dà fastidio; comunque, sono anche abituato a parlare senza microfono, anche perchè tanti comizi davanti alle fabbriche li faccio senza microfono.

Sono favorevole allo stralcio del comma 1, anche se la nostra posizione – lo dico ai colleghi della Democrazia cristiana, autori della proposta – è più radicale. Noi siamo favorevoli alla soppressione di tutta questa parte, perchè essa è tipica di una legge finanziaria che trova i soldi per finanziare gli armamenti e poi tassa, come vedremo entrando nel merito, i contadini delle zone disagiate, e così via. (*Proteste dal centro*).

EMO CAPODILISTA. Basta!

BERLANDA. Basta!

LIBERTINI. Perchè basta? Io ho diritto di parola come lei in questa Assemblea. (*Vivaci commenti dal centro*). Sono un senatore come lei. La Costituzione italiana mi garantisce lo stesso diritto. (*Repliche dei senatori Emo Capodilista e Coviello. Proteste dal centro*).

PRESIDENTE. Senatore Libertini, la richiamo. Le ho già detto che ci sono dei limiti stabiliti dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. È inutile spingere la Presidenza oltre certi limiti. In questo momento io non le posso più dare la parola.

LIBERTINI. Mi richiami! È intollerabile questo atteggiamento!

PRESIDENTE. Mi dispiace, ma sono costretto.

ALIVERTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALIVERTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche il nostro Gruppo, che ha proposto lo stralcio, voterà a favore dell'accoglimento dell'emendamento...

LIBERTINI. E io non le tolgo la parola!

MANCINO. Lei non è nessuno, e non potrebbe farlo!

LIBERTINI. Sono uguale a lei!

* ALIVERTI... nel testo che è stato concordato. *(Commenti del sentore Libertini).*

MANCINO. Senatore Libertini, lei non è nessuno. La parola la può togliere soltanto il Presidente.

CROCETTA. Ma perchè, lei chi è?

LIBERTINI. C'è un Regolamento per tutti. *(Proteste dal centro).*

ALIVERTI. Credo che si tratti innanzitutto di un atteggiamento responsabile che il Governo ha assunto, dimostrando anche quella sensibilità che ha sempre riservato nei confronti del settore dell'agricoltura. Credo che mai come in questo momento si sia avvertita la necessità di un approfondimento di tutta la materia e mi sembra che l'occasione sia più che mai opportuna per riportare nella sede della competente Commissione il discorso, che non è limitato soltanto alla contribuzione INAIL, ma che va ad abbracciare tutta la contribuzione del settore agricolo.

Credo ci si sia resi conto tutti insieme che una contribuzione del tipo di quella prevista dall'articolo 9 del disegno di legge n. 3004 era tale da creare delle disparità di trattamento. Una contribuzione su base capitaria non poteva assolutamente essere accettata, perchè andava riportata su un piano di maggiore equità. Credo pertanto che non solo sia necessaria una revisione, ma che occorra anche ripensare tutta la normativa anche in termini quantitativi. Questo è il senso di responsabilità che hanno dimostrato i colleghi che più da vicino seguono le vicende del settore agricolo, cioè quello di mantenere immutato l'aumento di entrata previsto dall'emendamento, ma di ripartirlo in maniera diversa, in modo che non soltanto la gestione dell'INAIL sia sollevata da ulteriori appesantimenti e possa essere riportata a condizioni di maggiore accettabilità, anche in previsione di una riconsiderazione di tutta la contribuzione del mondo agricolo.

Credo che in questi termini il nostro Gruppo voterà coerentemente a favore della proposta di stralcio del comma 1. *(Applausi dal centro).*

BOATO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, oltre ad annunciare il nostro voto favorevole sulla proposta di stralcio del primo comma dell'articolo 10, la pregherei di aggiungere la mia firma alla stessa proposta, il cui primo firmatario è il senatore Carlotto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio del primo comma dell'articolo 10, presentata dal senatore Carlotto e da altri senatori.

È approvata.

In conseguenza di tale votazione, sono preclusi gli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.5.

Senatore Lops, mantiene l'emendamento 10.4?

LOPS. Visto l'esito della precedente votazione, lo ritiro, riservandomi di riproporlo in una sede più opportuna.

Richiamo al Regolamento

LIBERTINI. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, siccome lei mi ha richiamato all'ordine, a norma del Regolamento, desidero poter discutere questo suo richiamo.

PRESIDENTE. A fine seduta, senatore Libertini. L'ho richiamata cortesemente all'ordine per non toglierle la parola.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.6.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. La proposta del Governo di sopprimere il secondo comma dell'articolo 10 è intesa a non sostenere l'onere che comporterebbe la valutazione annuale a carico dell'INAIL, che si può stimare in circa 370 miliardi annui.

È questo il motivo per cui il Governo chiede tale soppressione.

VECCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHI. Noi ci opporremo con tutte le nostre forze alla soppressione del secondo comma dell'articolo 10 proposta con questo emendamento. Quella della rivalutazione annuale delle rendite INAIL è una storia lunga, nella quale i rappresentanti del Governo hanno assunto anno per anno degli impegni senza mai mantenerli. Voglio spiegare le tre ragioni per le quali ci opponiamo.

Si dice che questa manovra finanziaria ci deve portare in Europa, ma in tutti i paesi della Comunità le rivalutazioni per gli invalidi vengono fatte da un tempo minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici; pertanto, sarebbe una profonda ingiustizia entrare nella Comunità con una situazione di disparità nel trattamento dei nostri invalidi.

La seconda ragione è che a livello nazionale le rendite dei mutilati ed invalidi di guerra, di quelli per cause di servizio, le pensioni civili e gli assegni accessori per gli invalidi di guerra sono tutti regolati con rivalutazioni semestrali e annuali; non si vede dunque perchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro la rivalutazione debba essere biennale. Anche questa sarebbe una grande ingiustizia, una iniquità che deve essere eliminata.

La terza ragione attiene ai costi. Devo dire che già ieri avevamo riproposto due emendamenti, già accolti dalla Commissione bilancio, che prevedevano la necessaria copertura; quegli emendamenti sono stati respinti, anche se si sa bene che i fondi integrativi di cui si parlava non sono alimentati da risparmi sulle retribuzioni dei lavoratori, ma sono elargizioni delle aziende sulle quali non si paga niente, neanche dal punto di vista della tassazione «naturale». Ma voglio ricordare all'onorevole Sottosegretario che per quanto riguarda l'INAIL nell'ultimo rapporto presentato in questi giorni alla Commissione di controllo sugli istituti di previdenza, alla voce «Evasioni contributive», si rileva che dal controllo incrociato con l'INPS risultano in Italia 500.000 mila aziende con 2 milioni di lavoratori, per 50.000 miliardi di retribuzione imponibile, che non risultano negli archivi dell'INAIL, mentre risultano iscritti all'INPS. Risulta, in secondo luogo, che le stesse aziende iscritte all'INAIL e all'INPS determinano un saldo negativo del monte retributivo per l'INAIL di 42.133 miliardi, il che vuol dire che sfuggono al controllo dell'INAIL 100.000 miliardi di monte retributivo. Se su di esso si applicasse la percentuale dovuta per le malattie professionali e le invalidità, non solo si coprirebbero largamente le spese cui si andrebbe incontro con la rivalutazione annuale delle rendite, ma si darebbe un contributo di solidarietà al risanamento della pesante situazione dell'agricoltura.

Bisognerebbe allora muoversi in questa direzione e con impegno, per riuscire a recuperare mezzi e dare giustizia ai mutilati ed agli invalidi. Per queste ragioni, siamo contrari all'emendamento soppressivo del Governo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

SARTORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARTORI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero fare mie le preoccupazioni poc'anzi manifestate e invitare il Governo a rivedere la sua posizione per quanto attiene la rivalutazione delle rendite INAIL agli invalidi di guerra, e agli invalidi civili, cioè a tutte le categorie emarginate che, forse più delle altre, hanno bisogno di trovare in questo consesso una risposta per ottenere una rivalutazione annuale della rendita. Quindi invito espressamente il Governo a trovare una soluzione al problema (*Commenti dei senatori Crocetta e Libertini*) per dare a questa richiesta, che non è di oggi, una risposta puntuale e precisa.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, intervengo solo per annunciare, per le stesse motivazioni espresse dal collega Vecchi e dal collega Sartori, il nostro voto contrario sull'emendamento soppressivo del comma 2, presentato dal Governo. Per parte nostra, chiederemmo anzi al Governo di ritirare tale emendamento.

LIBERTINI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. L'emendamento del Governo è una vergogna. Non si tratta di una pensione, ma di una rendita; si tratta del risarcimento di un danno e di una misura che la Commissione bilancio ha introdotto in maniera da assicurare la rivalutazione a scadenza annuale.

PRESIDENTE. Senatore Libertini, il suo è un annuncio di voto.

LIBERTINI. Quindi, onorevole Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo della Rifondazione comunista sull'emendamento del Governo e a favore del mantenimento del testo introdotto dalla Commissione.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il Governo si rende conto delle osservazioni che sono state fatte; però, deve tener conto anche dell'onere che ne consegue.

CROCETTA. Sempre gli oneri quando si tratta dei mutilati!

LIBERTINI. Quando si tratta del senatore Agnelli – non il senatore Arduino Agnelli, ma l'altro – gli oneri non ci sono mai!

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Di fronte alla richiesta che viene avanzata un po' da tutti i Gruppi si potrebbe anche rivedere la nostra posizione e ritirare l'emendamento soppressivo, ma ad alcune condizioni.

Può farlo anche il relatore; c'è una nostra disponibilità, purchè sia garantito che venga coperto in qualche modo l'onere derivante dall'applicazione di questa misura.

CROCETTA. E chi lo deve coprire?

BONORA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONORA, *relatore*. Intendo fare appello ai colleghi che facevano parte della Commissione bilancio, quando si esaminò un emendamento...

SPETIČ. Il collega Crocetta non le può rispondere.

LIBERTINI. Facciamo ancora parte della Commissione bilancio. Si rivolga ai colleghi che erano presenti.

BONORA, *relatore*. Chiedo scusa, i colleghi fanno ancora parte della Commissione. Mi rivolgo allora a coloro che erano presenti. Ma vi invito a non correggermi su questi aspetti di poca importanza.

CORTESE. Lo fanno apposta per provocare. Sono maleducati, non ci badi.

PRESIDENTE. Non raccolga!

BONORA, *relatore*. Se loro ricordano, quando venne esaminato l'emendamento che annualizzava le rendite INAIL, si partì dal presupposto che non vi fossero dei costi. Lo stesso relatore, cioè il sottoscritto, ritenne per l'appunto che non vi fossero oneri aggiuntivi.

LIBERTINI. Avevamo discusso il contrario: c'erano degli oneri aggiuntivi.

BONORA, *relatore*. Non è vero, tant'è che coloro che materialmente avevano fatto quei conti avevano dichiarato che si trattava al massimo di venti o trenta miliardi. Il rappresentante del Governo contestò quest'opinione e circa un'ora dopo mostrò dei conteggi ben superiori ai trenta-quaranta miliardi o addirittura ai venti che erano stati ipotizzati. Si trattava di una cifra superiore ai trecento miliardi.

LIBERTINI. Erano conti assurdi.

CROCETTA. Quelle cifre sono false!

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non è vero!

CROCETTA. Poi le dimostrerò che erano false. Purtroppo non posso parlare, ma vorrei dimostrarglielo.

LIBERTINI. Sono cifre false. Lei fa del terrorismo.

BONORA, *relatore*. Era così. Tutti ritenevamo che non vi fossero dei costi. Allora, il tentativo... (*Proteste dal Gruppo della Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Lasciate parlare il senatore Bonora, che oltretutto è un oratore così chiaro che lo ascoltiamo con piacere.

BONORA, *relatore*. Anch'io avevo sostenuto l'annualizzazione delle rendite INAIL. Allora per venire incontro a queste esigenze chiedo all'Assemblea di accettare un nuovo emendamento che preveda le seguenti modifiche. Al comma 2 dell'articolo 10 le parole: «dal primo gennaio 1992» andrebbero sostituite con le altre: «dal primo gennaio 1993».

LIBERTINI. Così intanto ne muore qualcuno.

BONORA, *relatore*. Inoltre, sempre al secondo comma dello stesso articolo, dopo le parole: «con cadenza annuale» si dovrebbero aggiungere le seguenti: «e con i medesimi decreti di rivalutazione delle prestazioni economiche sono stabiliti contributi addizionali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi nelle misure necessarie a coprire gli oneri derivanti dalle maggiori spese rispetto alla vigente normativa».

Mi rendo conto che vi è un limite a questo tentativo. Tuttavia, credo che esso salverebbe per lo meno la volontà e lo spirito della norma, così come approvata dalla Commissione. Ritengo di dover essere portatore anche della volontà della Commissione e per questa ragione avanzo la mia proposta.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi su questa proposta del relatore.

CIRINO POMICINO, *ministro del bilancio e della programmazione economica*. Sì, signor Presidente, ma vorrei cogliere l'occasione, apprezzando lo sforzo del relatore Bonora e accogliendo le giuste e preoccupate sollecitazioni di alcuni senatori, fra cui il collega Sartori, per dichiarare che è giusto porsi i problemi ai quali spesso si fa riferimento, dal momento che non ci si divide fra chi vuole colpire i mutilati e chi li vuole salvare. Siamo però di fronte ad un equilibrio di bilancio sempre più difficile e sempre più compromesso.

La proposta del senatore Bonora, in realtà, si fa carico dell'obiettivo di annualizzare la rendita INAIL, ma non sfugge all'altrettanto doverosa responsabilità di indicare gli strumenti di copertura finanziaria. Questo è un punto veramente importante. Senatore Bonora, desi-

dero darle atto di uno sforzo che a mio giudizio dovrebbe costituire la condotta permanente allorquando ciascuno di noi voglia intervenire legittimamente a favore di una determinata categoria, in particolare se costituita da persone deboli; una condotta cioè che si fa carico anche dell'esigenza di trovare le risorse necessarie. Poichè il relatore Bonora indica una strada che il Governo condivide, esprimo parere favorevole e mi dichiaro pronto a ritirare il nostro emendamento nel testo soppressivo.

PRESIDENTE. Il Governo ha ritirato l'emendamento 10.6 nel testo soppressivo.

CROCETTA. Dal momento che siamo di fronte ad un nuovo emendamento, domando di parlare.

PRESIDENTE. Aspetti un momento.

Invito il senatore segretario a dare lettura del nuovo testo dell'emendamento 10.6.

DIONISI, *segretario*. Il nuovo testo dell'emendamento 10.6 è il seguente:

Al comma 2 dell'articolo 10, sostituire le parole: «dal primo gennaio 1992» *con le seguenti*: «Dal primo gennaio 1993»;

Dopo le parole: «con cadenza annuale» *aggiungere le seguenti*: «e con i medesimi decreti di rivalutazione delle prestazioni economiche sono stabiliti contributi addizionali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi nelle misure necessarie a coprire gli oneri derivanti dalle maggiori spese rispetto alla vigente normativa».

10.6 (Nuovo testo)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.6, nel nuovo testo.

PIZZO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZO. Signor Presidente, io mi vedo costretto a votare contro l'emendamento del Governo per coerenza con il voto che avevo espresso in Commissione bilancio a proposito delle nuove rendite INAIL. Ora però la riscrittura dell'emendamento nei termini suggeriti dal relatore Bonora mi permette, anche a nome del Gruppo socialista, di dichiarare il mio voto favorevole.

VECCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHI. Signor Presidente, la proposta che si delinea nel nuovo testo dell'emendamento è nuova ed interessante perchè fissa per legge l'impegno di annualizzare la rivalutazione delle rendite. Ritengo che questo sia un fatto positivo che va a merito della determinazione del nostro Gruppo e dei colleghi che hanno sostenuto tale linea.

Non è accettabile, però, la proposta di abbinare automaticamente l'aumento della rendita alla revisione delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi.

Anche noi, onorevole Ministro, ci facciamo carico della situazione dell'INAIL. Lei però sa altrettanto bene, come lo so io, che la situazione dell'INAIL è deficitaria per quanto concerne il settore agricolo ma che non lo è per il settore industriale e che al termine del 1991 l'INAIL presenterà un bilancio in attivo, che gli consentirà di fare investimenti immobiliari.

In considerazione di ciò, riteniamo che sarebbe giusto affrontare intanto la questione del recupero dei contributi dovuti e non pagati e che solo nel caso in cui il recupero di tali contributi fosse insufficiente a coprire le spese della rivalutazione annuale si dovrebbe discutere dell'aumento contributivo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi. Mi sembra questa la linea più giusta. Se si decidesse in tal senso, saremmo disposti ad approvare l'emendamento. In caso contrario, invece, chiederemmo la votazione per parti separate e voteremmo a favore della prima parte, che prevede la rivalutazione INAIL annuale a partire dal 1° gennaio 1993, mentre voteremmo contro la seconda parte.

SARTORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARTORI. Desidero manifestare il mio sincero apprezzamento al Governo per aver accolto la sostanza della proposta avanzata dal relatore, che ha consentito di raggiungere un obiettivo concreto e di far compiere un passo in avanti alle soluzioni di un problema che da molti anni era aperto nel nostro paese. A nome della Democrazia cristiana, esprimo dunque consenso sul nuovo testo dell'emendamento.

CROCETTA. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCETTA. Signor Presidente, prima di annunciare il mio voto vorrei ascoltare la risposta del Ministro al quesito posto dal Partito democratico della sinistra.

PRESIDENTE. Gliela avrei chiesta alla fine.

CROCETTA. Io però non posso stabilire quale sarà il mio voto senza conoscere questa risposta.

PRESIDENTE. Invito allora il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul quesito posto dal senatore Vecchi.

CIRINO POMICINO, *ministro del bilancio e della programmazione economica*. Mantengo le considerazioni precedentemente espresse.

CROCETTA. Mi associo al senatore Vecchi nel chiedere la votazione per parti separate. Non capisco poi la posizione del Ministro rispetto alla questione che il collega ha sollevato. Se si voterà per parti separate, accetteremo la norma che prevede la rendita annuale, anche se sappiamo che slitterà di un anno. È questa la motivazione per cui voteremmo a favore di quella parte dell'emendamento, che richiedrebbe un discorso approfondito, perchè, in effetti...

PRESIDENTE. Senatore Crocetta, lei sa benissimo che il tempo a disposizione del suo Gruppo è terminato.

LIBERTINI. Ma qui stiamo parlando di un problema importante.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 10.6.

Non è approvata.

SPOSETTI. È una proposta che si può accogliere.

LIBERTINI. Cosa si vota? La separazione? Non si capisce cosa si vota.

PRESIDENTE. Ho chiesto all'Assemblea di pronunziarsi sulla votazione per parti separate, chiesta anche dal Gruppo della Rifondazione comunista. L'Assemblea ha respinto tale richiesta e quindi comunico il risultato negativo.

CROCETTA. Non ho capito cosa è stato votato.

* SPOSETTI. Signor Presidente, abbia pazienza, la seduta è un po' convulsa. Perchè vuole impedire ad una parte dell'Assemblea, a molti senatori, di votare per parti separate?

PRESIDENTE. Io mi sono rimesso all'Assemblea sulla richiesta di votazione per parti separate.

SPOSETTI. Perchè non vuole mettere in votazione l'emendamento per parti separate?

PRESIDENTE. Non posso consentirlo: magari avessi anche questo potere!

LIBERTINI. Lo lasci parlare: sono interessato a quanto dice il senatore Sposetti.

PRESIDENTE. Senatore Sposetti, le leggo subito il comma 5 dell'articolo 102 del Regolamento: «La proposta può essere avanzata da ciascun senatore e su di essa l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione». Continuo ad applicare il Regolamento: non capisco perchè mi si sollevino delle critiche. Certamente si vuole mantenere la discussione su questo emendamento, ma se vi è una richiesta di votazione per parti separate non posso decidere io. Se volete, poichè – come lei dice – c'era un momento di confusione, non ho nessuna difficoltà ad effettuare nuovamente la votazione.

Metto allora ai voti la richiesta di votare l'emendamento per parti separate, dapprima fino alle parole: «dal 1° gennaio 1993» e poi fino alle parole: «alla vigente normativa».

Non è approvata.

Dispongo che si proceda alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.6, nel nuovo testo.

SPOSETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPOSETTI. Signor Presidente, a me dispiace molto che i colleghi della maggioranza, soprattutto quelli del Gruppo della Democrazia cristiana e del Partito socialista, non abbiano permesso di svolgere e concludere con tranquillità una discussione sicuramente defatigante, consentendo che si potesse votare per parti separate.

Noi manteniamo le osservazioni critiche ed anche il dissenso sulla seconda parte dell'emendamento presentato dal Governo.

Al relatore Bonora, tuttavia, vorrei indirizzare una considerazione: nonostante il suo dissenso in Commissione, egli ha raccolto le sollecitazioni venute dal nostro Gruppo e quindi si è fatto carico di una serie di problemi che erano stati sollevati da noi in quella sede ed accolti da una parte della stessa Commissione bilancio.

Come dicevo, manteniamo le osservazioni e le riserve sulla seconda parte dell'emendamento, ma nonostante ciò esprimeremo un voto favorevole sull'emendamento presentato dal Governo, stante la portata sociale del provvedimento da noi sollecitato sin dall'inizio della discussione in Commissione. (*Applausi dall'estrema sinistra e dai senatori Cortese e Bonora*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.6, presentato dal Governo, nel nuovo testo proposto dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 21, precedentemente accantonato.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 21.

(Partecipazione a convegni)

1. I cittadini italiani che ricoprono funzioni pubbliche, o che siano dipendenti da amministrazioni pubbliche, enti pubblici, enti economici, regioni, enti locali non possono ricevere rimborsi spese o compensi di qualsiasi natura per la partecipazione a convegni, congressi, tavole rotonde indetti dalla Pubblica amministrazione, da enti pubblici, enti economici, regioni ed enti locali diversi dall'amministrazione da cui essi dipendono e che ne ha autorizzato la partecipazione.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto che disciplini la partecipazione dei dipendenti pubblici a convegni, conferenze, tavole rotonde, che comportino da parte dell'ente organizzatore spese per ospitalità ed emolumenti di qualsiasi natura».

21.1 (Nuovo testo) IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BONORA, *relatore*. Signor Presidente, debbo anche riferire dello sforzo che ho dovuto fare, insieme ad altri colleghi, non solo della mia parte politica, per rivedere il testo dell'articolo 21.

Nonostante quattro ipotesi di riscrittura, non sono riuscito a trovare una soluzione, anche perchè è emersa la necessità che la materia relativa alla partecipazione di dipendenti pubblici a convegni, conferenze, tavole rotonde e seminari, ancorchè autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, debba essere organicamente regolata.

In altre parole, non possiamo lasciare questa materia all'improvvisazione, anche tenendo presente la migliore buona volontà.

La nuova disposizione che è stata elaborata è la seguente: «1. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto che disciplini la partecipazione dei dipendenti pubblici a convegni, conferenze, tavole rotonde, che comportino da parte dell'ente organizzatore spese per ospitalità ed emolumenti di qualsiasi natura».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CIRINO POMICINO, *ministro del bilancio e della programmazione economica*. Signor Presidente, il Governo ha già indicato questa mattina che il funzionamento della pubblica amministrazione dovrebbe avvenire all'interno delle poste di bilancio sulle quali è ovviamente sovrano il Parlamento, e che si dovrebbe consentire alla pubblica amministrazione di orientarsi nei modi e nei termini in cui le poste di bilancio esistono.

Non so perchè quest'oggi si sia voluta invece sciorinare una serie di emendamenti, anche in Commissione, in grado di salvare ciascuno la propria anima per quanto riguarda le automobili, i convegni, le tavole rotonde, eccetera.

CROCETTA. Meno male che ogni tanto siamo d'accordo!

CIRINO POMICINO, *ministro del bilancio e della programmazione economica*. Il Governo ha già espresso il proprio parere sul nuovo testo dell'emendamento 21.1, che è di gran lunga migliore del precedente. Comunque, il Governo si rimette all'Assemblea, perchè aveva già presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 21.

Il Senato è di parere contrario, per cui – lo ripeto – il Governo si rimette all'Assemblea, ritenendo che questa nuova formulazione è certamente migliore e più duttile della precedente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.1.

LIBERTINI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, il nuovo testo dell'emendamento 21.1 è aria fritta (o acqua calda, o anche fredda), però desidero affermare...

PRESIDENTE. Senatore Libertini, deve solo svolgere un annuncio di voto, ma per questa volta possiamo derogare.

LIBERTINI. ... che poco fa ho letto una dichiarazione resa dal sottosegretario Cristofori, il quale annuncia che il Governo modificherà la legge finanziaria quando verrà esaminata dalla Camera dei deputati. (*Commenti*).

Capisco benissimo che il senatore Carli «pesi» poco nel Governo, e senta poco, ma egli dovrebbe fare attenzione a quello che sto dicendo!

RIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Signor Presidente, il ministro Carli sta conversando con l'onorevole Cirino Pomicino!

PRESIDENTE. Senatore Riva, può svolgere la sua dichiarazione di voto.

* RIVA. Signor Presidente, colleghi, lo sforzo che il relatore ha compiuto nel dare una soluzione al nostro problema in realtà non raggiunge alcun risultato. (*Interruzione del senatore Libertini. Commenti*).

RIVA. Signor Presidente, le chiederei di fare in modo che io possa continuare la mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Cerchiamo di esercitarlo come possiamo.

* RIVA. Mi sto sforzando. Rivolgendomi al relatore, non mi pare che abbiamo raggiunto alcun risultato perchè in buona sostanza questo è un tipo di proposta che tende a delegare al Governo la soluzione del problema. Si può fare, però una delega da parte del Parlamento implica un indirizzo, che qui manca.

LIBERTINI. Manca tutto.

SPETIČ. C'è un comunicato ufficiale del Governo che dice che respinge le proposte del Senato.

LIBERTINI. Di cosa stiamo discutendo, nel momento in cui il Governo dice che opererà un cambiamento? Stiamo discutendo di nulla.

SPETIČ. Il Governo assicura la modifica alla Camera.

RIVA. Vorrei una risposta dal relatore perchè non mi è chiaro quale sia l'indirizzo di questa disciplina. Al riguardo penso si possa trovare una soluzione e inviterei il relatore a riformulare questa proposta indicando appunto l'indirizzo. (*Commenti dei senatori Libertini e Spetič. Richiami del Presidente*).

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, devo ricordare che la Commissione bilancio, attraverso un libero confronto e un voto di maggioranza, ha già determinato questo orientamento del Parlamento.

LIBERTINI. Ma, senatore Rastrelli, ha sentito di che si tratta? (*Richiami del Presidente*).

RASTRELLI. Il Parlamento deve impedire che nell'amministrazione pubblica i soggetti incaricati di particolari funzioni possano

essere in qualche forma incentivati attraverso l'autorizzazione della partecipazione a congressi, convegni o relazioni, parcelle, pagamenti. Questo è il problema di fondo e quindi credo vada ripristinato il testo varato dalla Commissione: quello è il vero oggetto del discorso e lo strumento attraverso il quale possiamo moralizzare un ambiente che ha bisogno di ampia moralizzazione. Qualunque altra aggiunta, come quella proposta dal relatore, non serve allo scopo.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, riteniamo che il testo proposto dalla Commissione, pur criticabile, abbia una sua dignità e un contenuto normativo chiaro. Il Governo ha presentato un emendamento soppressivo che dovrebbe essere ritirato senza condizioni, onorevole Ministro, perchè riguarda altra cosa (lo presenta il relatore ma è chiaro che ci sono sotto una concertazione, seppure tacita, e interessi convergenti che portano a qualcosa di inaccettabile). Questa proposta del relatore non solo è «acqua fresca» ma farebbe deliberare al Senato una cosa che non dovrebbe; il potere di ordinare in campo amministrativo il Governo ce l'ha.

Siccome la seduta è faticosa e lavoriamo faticosamente per deliberare, almeno atteniamoci a quello che la legge può fare e non creiamo, con giri di valzer, false questioni sulle quali poi il Senato delibererebbe in modo del tutto improduttivo.

LIBERTINI. Signor Presidente, ho posto una questione seria.

PRESIDENTE. Si tratta di un'altra questione. Adesso almeno procediamo al voto: la vedremo alla fine dell'esame del provvedimento.

Senatore Bonora, da diverse parti è stata avanzata la richiesta di tornare al testo della Commissione *tout court*. Mantiene l'emendamento?

BONORA, *relatore*. Ho già fatto presente come il testo dell'articolo 21 in effetti sia faticoso ed oscuro e non del tutto comprensibile, non raggiungendo nemmeno l'obiettivo che ci si era proposti. Il tentativo che faccio è di rendere obbligatoria una disciplina della materia. Se si fa questo, evidentemente, si può raggiungere un risultato migliore rispetto alle stesse intenzioni contenute nell'articolo 21. Pertanto mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio ha sempre il potere di disciplinare la materia, anche se non lo richiamiamo noi. Su questo devo dire che sono d'accordo.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, credo che dobbiamo ringraziare il senatore Bonora per lo sforzo che ha compiuto, ma francamente mi sembra

che tale sforzo non possa soddisfare l'Assemblea. La Commissione bilancio ha votato un testo che a me sembra chiarissimo e che ha quel contenuto moralizzatore di cui questa mattina si è ampiamente discusso. E voglio richiamare in particolare l'intervento del senatore Boato che ne ha specificato fino in fondo il contenuto.

A questo punto mi sembra che il Governo, se vuole facilitare i lavori dell'Assemblea, dovrebbe ritirare l'emendamento che ha proposto. Siamo di fronte ad una questione che è di carattere morale, signor Ministro, e quindi prego di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Covi, a questo punto l'emendamento non è del Governo, ma del relatore.

COVI. E allora voto contro l'emendamento del relatore, perchè tale emendamento non dice niente.

PRESIDENTE. Potrebbe anche invitare il relatore a ritirarlo. Senatore Bonora, intende mantenere l'emendamento?

BONORA, *relatore*. Sì.

SERRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Le posso dare la parola per annuncio di voto, non ho altra possibilità.

* SERRI. No, signor Presidente, le chiedo scusa e prego i colleghi di avere un minuto di pazienza per coerenza. (*Commenti*). Questa mattina io mi sono dissociato su questo stesso punto.

PRESIDENTE. Mi dispiace, senatore Serri, lei può soltanto annunciare il dissenso. Noi prendiamo atto che lei annuncia la dissociazione.

SERRI. Io voglio dirle con grande calma, signor Presidente,...

PRESIDENTE. Io ho la maggior calma possibile, come lei vede, ma non posso andare oltre.

LIPERTINI. Noi non accettiamo!

SPETIČ. Lei è andato oltre tutto!

CROCETTA. È un sopruso! (*Proteste dal Gruppo della Rifondazione comunista*).

SERRI. Prego i colleghi e lei, signor Presidente, di riflettere sulla questione della dissociazione. Non so se devo chiedere di parlare a nome di qualche convenzione.

SPETIČ. Lei ha calpestato il Regolamento, signor Presidente! (*Commenti dal Gruppo della Rifondazione comunista*).

LIBERTINI. Lei non ha il diritto!

SERRI. La invito a riflettere sulla questione della dissociazione.

PRESIDENTE. Lo so e ho già risposto svariate volte.

LIBERTINI. Lei ha risposto, ma non è così. Lei non può precludere!

CROCETTA. È un sopruso!

SERRI. Vi prego di valutare questo punto. Un accordo di maggioranza distrugge il Regolamento!

SPETIČ. Siete giunti alla fine!

CROCETTA. Signor «Presidente Ruini»...

LIBERTINI. Stiamo molto attenti! (*Ripetuti commenti e proteste dal Gruppo della Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dal relatore, nel nuovo testo, interamente sostitutivo dell'articolo.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

LIBERTINI. Signor Presidente, io le ho posto un problema!

PRESIDENTE. Ricordo che, trattandosi di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, la votazione dovrà essere effettuata a scrutinio nominale palese mediante procedimento elettronico, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento.

LIBERTINI. Io le ho posto un problema!

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, vorrei porle una questione di coordinamento. L'emendamento del relatore non sostituisce il testo approvato dalla Commissione: è un emendamento aggiuntivo che determina le modalità con cui si deve operare la moralizzazione. Noi intendiamo effettuare una votazione espressa mediante il procedimento elettronico per conoscere l'orientamento dell'Assemblea sulla prima parte della norma, che è quella varata dalla competente Commissione.

LIBERTINI. Ha ragione il senatore Rastrelli! (*Commenti*).

PRESIDENTE. Non è così! Lei può intendere quello che vuole, ma non è così.

* RASTRELLI. Noi non possiamo dare mandato al relatore di modificare una decisione assunta in Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, abbia la pazienza di comprendere la situazione.

RASTRELLI. Io non voglio far questioni, signor Presidente, ma solo porre il problema. La Commissione a maggioranza ha determinato una norma di principio.

PRESIDENTE. Ma quante volte l'Aula cambia la proposta della Commissione?

* RASTRELLI. Non si possono accettare benefici da terzi. L'amministrazione dello Stato non può essere soggetta alla corruzione. Questo è il principio che è stato obliterato. Se il relatore vuole predisporre una norma di attuazione, ben venga, ma non può modificare il principio già deciso.

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, mi consenta in primo luogo di dire che il Regolamento non consente di protestare contro un voto già espresso dall'Aula. In secondo luogo, le ricordo che in tutti i testi distribuiti si parla di sostituzione del testo con quello proposto. Non è quindi possibile interpretare altrimenti il voto che è stato già dato. Siamo ora in fase di dichiarazioni di voto finale sul disegno di legge nel suo complesso.

SPOSETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPOSETTI. Signor Presidente, sarò molto breve. (*Commenti dal Gruppo della Rifondazione comunista. Repliche dal centro*).

CROCETTA. Su una legge iniqua e sciagurata io non posso parlare?

LIBERTINI. Ma chi l'ha detto? (*Commenti del senatore Beorchia. Proteste del Gruppo della Rifondazione comunista. Repliche del senatore Azzaretti*).

PRESIDENTE. Prego i senatori di tornare ai loro posti.

Onorevoli senatori, tutti ai loro posti, senza eccezione; non è possibile trasformare l'Aula in un bivacco. (*Commenti dal Gruppo della Rifondazione comunista*).

LIBERTINI. Devo farmi sentire.

PRESIDENTE. Per favore, senatore Sposetti, vada avanti.

SPOSETTI. Signor Presidente, siccome è già capitato questa mattina di dover parlare nelle stesse condizioni, la prego di riportare la tranquillità visto che impiegherò solo pochi minuti.

PRESIDENTE. Io faccio il possibile. (*Brusio in Aula*).

SPOSETTI. La ringrazio.

PRESIDENTE. Ho invitato i senatori che non vogliono ascoltare ad uscire, come è loro diritto.

LIBERTINI. Ma io voglio sentire Sposetti.

PRESIDENTE. Allora sedetevi al vostro posto. Altrimenti – che vi devo dire – state in piedi, fate un gruppo «appiedato».

SALVATO. Facciamo un gruppo appiedato, visto che abbiamo un Presidente che non fa rispettare il Regolamento. (*Commenti dal centro*).

TRIPODI. Presidente, noi vogliamo parlare.

PRESIDENTE. Senatore Sposetti, cercherò di assicurarle le condizioni migliori; faccio quello che è nelle mie possibilità.

* SPOSETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, un provvedimento così pasticciato non poteva avere un *iter* più tranquillo; la improvvisazione del Governo nel costruire questo disegno di legge ha complicato ancora di più i lavori del Senato. Si è voluto assegnare questo provvedimento alla Commissione bilancio, nonostante che le questioni in esso affrontate e la nostra insistenza consigliassero una discussione più tranquilla nelle Commissioni di merito, soprattutto nelle Commissioni sanità e lavoro.

Le ragioni da noi denunciate sin dall'inizio di ottobre sono poi emerse con chiarezza durante i lavori della Commissione bilancio: questo provvedimento è stato lo strumento della contrattazione all'interno della maggioranza, dello scambio per le poche correzioni della manovra presentata dal Governo. Ciò si è potuto verificare perchè all'interno della maggioranza vi erano forti contrasti e divisioni che richiedevano un'opera di riparazione e di correzione. Il Governo e la maggioranza hanno finora impedito un reale confronto sui problemi di fondo – la nostra discussione generale è stata molto breve – ed hanno preferito il piccolo scambio mantenendo ferma l'attenzione sulla scadenza elettorale. Altri colleghi dell'opposizione hanno scelto atteggiamenti parlamentari discutibili e rinunciatari nel merito.

Il provvedimento, nonostante tutto ciò, è stato corretto in parti significative soprattutto grazie alle nostre proposte e alla nostra iniziativa molto ferma e corretta. Un clima diverso avrebbe consentito – di questo siamo convinti – un confronto più serrato e forse più costruttivo.

Ora la manovra entra nel vivo. Subito dopo la votazione finale di questo provvedimento affronteremo il disegno di legge relativo alle entrate e poi dovremo ancora discutere e approvare – nonostante la nostra stanchezza – la legge finanziaria e il bilancio.

Le questioni richiamate anche ieri mattina dai tre segretari delle Confederazioni sindacali sono ancora tutte davanti a noi tranne quella dei *tickets* sulle medicine e sulle analisi, mantenuti in vita nonostante l'insoddisfazione espressa a nome del suo Gruppo anche dal senatore Fabbri. Mi consenta, senatore Fabbri: la correzione avrebbe potuto essere apportata anche in quest'Aula, perchè c'erano tutte le condizioni per correggere l'articolo 4 del disegno di legge nella sua parte più significativa.

È possibile ancora, colleghi, cancellare l'aumento degli oneri previdenziali; si può finalmente voltare pagina sul pubblico impiego. La situazione economica nelle ultime settimane è cambiata in peggio, è cambiata anche rispetto al momento della presentazione dei provvedimenti da parte del Governo e cambia in peggio di settimana in settimana.

Il Governo non ha una proposta sulle politiche attive del lavoro. Alle centinaia di migliaia di giovani disoccupati va pure data una qualche risposta; sulle questioni sociali occorre decidere, occorre scegliere. La vivibilità delle grandi città richiede risposte sin da oggi. Non siamo già, come qualcuno pensa, alla consegna dei documenti di bilancio all'altro ramo del Parlamento. La disquisizione su chi è a favore o contrario, o a chi conviene l'esercizio provvisorio non mi affascina. Il confronto tra opposizione e maggioranza invece è ancora, a nostro avviso, tutto da giocare. Abbiamo presentato proposte emendative che hanno requisiti chiari di serietà ed incisività. Accolgo la sollecitazione che ci ha rivolto il collega Fabbri ieri mattina, quando ci ha detto che su proposte chiare, serie ed incisive si può trovare convergenza. Ebbene, caro collega Fabbri, abbiamo presentato proposte emendative che hanno questi requisiti. È possibile allora trovare intese e convergenze in quest'Aula, ancor prima di consegnare i documenti di bilancio all'altro ramo del Parlamento.

Ancora vorrei raccogliere la provocazione che è stata fatta, che una moderna sinistra riformista può far sentire la sua forza e la sua volontà di cambiamento già in questi provvedimenti che sono di fronte a noi.

Ecco, Presidente, le poche considerazioni che volevo esprimere nel dichiarare il nostro dissenso al provvedimento che fra poco lei metterà ai voti. Mi consenta prima di concludere un'ultima osservazione. Il Ministro del tesoro, senatore Carli, nella replica di giovedì scorso ha voluto esprimere un giudizio sulle considerazioni che i nostri colleghi hanno svolto rispetto a giudizi espressi da autorevoli rappresentanti istituzionali nei confronti della manovra presentata dal Governo. Mi riferisco alla comunicazione svolta dal vicedirettore della Banca d'Italia, mi riferisco al Presidente della Corte dei conti, mi riferisco al Ragioniere generale dello Stato. Senatore Carli, accogliendo il suo invito, sono andato a rileggere la comunicazione del dottor Fazio, la comunicazione del presidente Carbone, il verbale del dottor Monorchio, ma non ho trovato quello che lei ha voluto cogliere nelle argomentazioni espresse dai tre autorevoli servitori dello Stato. I giudizi

sono pesanti e rimangono pesanti, soprattutto alla luce delle vicende degli ultimi giorni. Giudizi severi sono rivolti ai documenti presentati dal Governo e non a futura memoria al lavoro del Parlamento.

Il collega Andreatta, dopo i lavori della Commissione bilancio, ha voluto in qualche modo tranquillizzare il suo lavoro, rilasciando delle interviste fortemente critiche al lavoro che era stato svolto sotto la sua direzione. Mi sia consentito dire che il Ministro del tesoro non può non prendere atto del fatto che la sua manovra ha già perso dei pezzi consistenti, non sta in piedi, è costruita per tirare a campare fino alle elezioni della primavera del 1992; poi si vedrà. È un ragionamento che non ci convince e non ci piace. Senatore Carli, senatore Andreatta, il Ministro del bilancio non è seduto in questa parte dell'Aula, ma è accanto al Ministro del tesoro e durante i lavori della Commissione bilancio era seduto al fianco del senatore Andreatta. Per questo abbiamo criticato aspramente alcune parti significative di questo provvedimento della manovra e su altre abbiamo proposto delle vere correzioni.

Questa è la strada che intendiamo percorrere nelle prossime ore e nei prossimi giorni per i successivi provvedimenti. Ecco le ragioni, signor Presidente, del nostro dissenso e del voto negativo che esprimiamo con convinzione al provvedimento sulla finanza pubblica. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, penso di poter concludere brevemente questo lungo lavoro inerente al provvedimento sulla finanza pubblica. Che la manovra fosse confusa l'avevamo rilevato fin dall'inizio. In definitiva lo scopo, pur nobilmente affermato, di predisporre una manovra complessiva che avrebbe dovuto consentire al paese di potersi tranquillamente allineare al resto d'Europa fin dalle prossime scadenze si rileva sempre più una chimera che fittiziamente si regge sull'esclusiva autorità personale, a livello internazionale, del ministro Carli, ma non trova alcun riferimento oggettivo nelle misure che stiamo esaminando.

Per di più abbiamo operato uno strappo molto forte. Le leggi sulla contabilità dello Stato, infatti, avevano stabilito la nuova procedura relativa alla legge finanziaria e di bilancio. Ebbene, questa nuova procedura è completamente saltata e credo che il prossimo Parlamento dovrà porsi subito all'opera per creare altri canali e altre strutture utili ad arrivare veramente ad una forma valida di controllo del bilancio dello Stato che attualmente manca del tutto.

Abbiamo visto i risultati di questo primo atto soltanto parziale. Già le previsioni di spesa del Governo sono saltate per una cifra pari a 6-7 mila miliardi e non si sa da quale parte saranno recuperate. Questo è solo il primo passo, perchè in fondo siamo di fronte al provvedimento collegato più semplice. Molto più complesso, e non solo per il numero degli articoli, appare il secondo provvedimento collegato, relativo alle entrate.

Vi è poi il terzo pilastro della manovra rappresentato dal provvedimento sulle privatizzazioni, per le quali ancora non c'è alcuna chiarificazione. Di tal che tutte le componenti della manovra complessiva sono assolutamente false, non hanno alcun riscontro obiettivo e non potranno mai portare – se non con una notevole approssimazione – alla determinazione del *deficit* da coprire mediante il ricorso al mercato finanziario, che poi è l'oggetto unico e strutturale della legge finanziaria.

Ci troviamo quindi in uno stato di confusione e la previsione più logica è che il Governo abbandonerà lungo la strada una manovra tanto faticosa, che ha imposto a questa Camera un complesso di attività, per la verità assolutamente inadeguate rispetto alla funzione che stiamo svolgendo. Si arriverà molto probabilmente all'esercizio provvisorio.

Sono i risultati di questa grande confusione la cui responsabilità è soprattutto del Governo. In effetti, altre forze politiche di opposizione hanno inteso adottare sistemi e metodi che forse non ci hanno consentito di cooperare, come avremmo potuto, ad un miglioramento del testo complessivo; ma la situazione è questa e la responsabilità principale è del Governo. È una responsabilità che allontana l'Italia dall'Europa, nonostante gli sforzi del ministro Carli, e finisce per rovinare le già disastrate finanze dello Stato; insomma una responsabilità che credo il popolo italiano vorrà valutare quando prossimamente sarà chiamato alle urne. Il nostro voto quindi è decisamente contrario.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, naturalmente voto contro questo provvedimento, ma vorrei esprimere un giudizio complessivo sul modo in cui affrontiamo l'esame della legge finanziaria quest'anno. Questi provvedimenti collegati e il modo convulso con cui vengono esaminati, al di là delle prese di posizione e del dibattito politico che si è intrecciato, dimostrano che la manovra è nata male, perchè il Governo ha voluto fare un colpo di mano inserendo alcuni provvedimenti che via via hanno snaturato e modificato la manovra finanziaria e di bilancio.

Il risultato è di fronte a noi: tre giorni di discussione che hanno visto non solo delle battaglie politiche, ma anche una manovra che è mutata. Nelle prossime ore ci sarà la discussione dell'altro provvedimento collegato e alla fine se – come dice correttamente il collega Strik Lievers – ci avanzeranno dieci minuti, discuteremo dei disegni di legge finanziaria e di bilancio con una manovra già delineata o comunque modificata nella sostanza.

Trovo strano – definiamolo così – il modo in cui si è proceduto quest'anno e contesto che l'atto più importante del Parlamento sia discusso in maniera simile; pertanto dichiaro il mio voto contrario.

BOATO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, a nome dei senatori radicali e verdi del Gruppo federalista europeo ecologista, annuncio il voto contrario al disegno di legge in discussione contenente disposizioni in materia di finanza pubblica.

LIBERTINI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, l'opposizione ha migliorato questo provvedimento in alcune parti; nel suo complesso però esso resta osceno. Si tratta di una misura che toglie ai più poveri e dà in altre parti ai più ricchi. È una misura iniqua allora, che conferma il nostro giudizio di legge iniqua e sciagurata. (*Richiami del Presidente*).

Siamo in sede di dichiarazione di voto, signor Presidente, su una legge di grande rilievo alla cui discussione abbiamo partecipato per tanti giorni prima in Commissione ed ora in Aula. Mi consenta allora di dire che questo provvedimento risulta pessimo per tutte le ragioni che abbiamo già illustrato. È stato migliorato in alcune parti, grazie al contributo dell'opposizione, ed è stato peggiorato dal senatore Andreatta con alcune trovate del tutto peregrine. Gli emendamenti introdotti, ad esempio quello sulle ferrovie, sono qualcosa di impressionante. Per fortuna il presidente Andreatta è stato battuto sulle cassette postali.

PRESIDENTE. La pregherei cortesemente di concludere il suo annuncio di voto che, lo abbiamo capito, è contrario. Continuiamo con la dichiarazione di voto del senatore Riva.

LIBERTINI. Non ha capito, signor Presidente.

CROCETTA. Il senatore Libertini stava dicendo che questa è una manovra iniqua e che il senatore Andreatta l'ha peggiorata e che lo ha fatto nel modo più grave.

RIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCETTA. Stavamo dicendo che il senatore Andreatta ha peggiorato la manovra. (*Vivaci commenti dal centro. Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. La prego, senatore Riva.

RIVA. Ho sempre la fortuna di arrivare...

CROCETTA. Ha inserito in essa la questione delle ferrovie, delle cassette postali, una serie di cose tutte sballate, tanto è vero che quest'Aula è stata costretta a togliere una parte.

PRESIDENTE. Senatore Crocetta, la prego di osservare le regole in uso nel Parlamento.

CROCETTA. Le sto osservando, e voglio parlare. (*Proteste dal centro*).

ZANELLA. Fuori!

LIBERTINI. Per la verifica del numero legale si è perso un sacco di tempo.

* RIVA. Il Gruppo della Sinistra indipendente, se gli sarà consentito, naturalmente con la collaborazione della Presidenza, farà una dichiarazione di voto molto breve. Noi voteremo contro questo provvedimento per ragioni di merito e di metodo che non sto qui a ribadire, essendo già state sufficientemente spiegate nei nostri interventi, dapprima in Commissione e poi in sede di discussione generale qui in Aula. Il testo sostanzialmente non è cambiato e quindi confermiamo quel giudizio.

Non aggiungo granchè altro a questo perchè intendo far risparmiare del tempo in funzione di un obiettivo politico. Il nostro Gruppo, cioè, non vuole fare da spalla, come altri, a quelle forze che all'interno del Governo stanno manovrando per arrivare all'obiettivo dell'esercizio provvisorio. Ho concluso.

LIBERTINI. L'unico che qui fa da spalla, senatore Riva, è lei.

CROCETTA. A proposito dell'esercizio provvisorio...

PRESIDENTE. Le dichiarazioni di voto sono allora concluse.

CROCETTA. A proposito dell'esercizio provvisorio, lo si può fare in dodicesimi. Non si può spendere tutto insieme. Come si farà in questi mesi di campagna elettorale?

PRESIDENTE. La richiamo all'ordine, senatore Crocetta.

CROCETTA. Il ministro Pomicino, che se ne intende, sa che l'esercizio provvisorio...

PRESIDENTE. Senatore Crocetta, la richiamo all'ordine.

Prima di mettere ai voti il disegno di legge nel suo complesso, passiamo all'esame delle seguenti proposte di coordinamento:

Al comma 4 dell'articolo 4, dopo le parole: «ciascuna branca specialistica» *inserire le seguenti*: «oltre al pagamento della quota fissa per singola ricetta».

1 IL GOVERNO

Al comma 5 dell'articolo 9, sostituire le parole: «del CNEL e può» *con le altre*: «del CNEL che può».

2 IL RELATORE

*Al comma 1-*bis *dell'articolo 11, introdotto dall'emendamento 11.7, nel capoverso, sostituire le parole*: «di entrata in vigore della presente legge» *con le altre*: «del 1° gennaio 1992».

3 AZZARETTI

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, noi voteremo contro la proposta di coordinamento all'articolo 4, presentata dal Governo, perchè è una falsa proposta di coordinamento. Si tratta in realtà di una proposta di merito che incide direttamente sull'articolo 4 e modifica il testo che è stato approvato dall'Aula. Tale testo dice che è fissata in lire 70.000 per prescrizioni contemporanee di ciascuna branca specialistica la spesa per le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale. Adesso il Governo propone di aggiungere: «oltre al pagamento della quota fissa per singola ricetta». Il Governo ha diritto, se vuole, di chiedere un ulteriore pagamento, ma, senatore Azzaretti, lo doveva fare nel corso del dibattito sull'articolo 4, con un emendamento che prevedesse anche il pagamento della quota fissa per singola ricetta. Il fatto che si contrabbandi questa aggiunta per una proposta di coordinamento – che non è tale, ma è una spesa aggiuntiva per l'utenza della sanità – ci sembra inaccettabile e quindi voteremo contro.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sulle proposte di coordinamento in esame.

BONORA, *relatore*. La proposta di coordinamento n. 1 è giusta perchè, se non si aggiungono queste parole, sembrerebbe proprio che si intende sopprimere la quota fissa. Quindi il parere è positivo. (*Commenti del senatore Boato*).

PRESIDENTE. Senatore Boato, è un parere favorevole: non lo posso mica uccidere. Lei vuole avere sempre ragione. Sulla proposta di coordinamento n. 3 qual è il parere del relatore?

BONORA, *relatore*. Positivo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento, n. 1, presentata dal Governo.

È approvata.

Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 2, presentata dal relatore.

È approvata.

Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 3, presentata dal senatore Azzaretti.

È approvata.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del disegno di legge n. 3004 nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì. I senatori contrari voteranno no. Chi intende astenersi si comporterà di conseguenza. Dichiaro aperta la votazione.

CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Siamo in votazione e non può dichiarare nulla.

CROCETTA. Debbo dichiarare il mio voto! (*Vivaci commenti. I senatori Libertini, Serri, Salvato, Dionisi, Spetič e Tripodi scendono nell'emiciclo e innalzano cartelli con scritte «diritto al dissenso» e «diritto di parola». Vive proteste dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Siamo in fase di votazione: lasciate stare i cartelli, ora procediamo con il voto. Naturalmente poi i questori faranno la cortesia di allontanare i cartelli dall'Aula. (*Vivaci commenti e applausi ironici dal centro*).

VOCI DAL CENTRO. Fuori! Fuori!

AZZARETTI. Buffoni!

PINTO Michele. Ridicoli!

(*Segue la votazione*).

Votano sì *i senatori:*

Abis, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Aliverti, Amabile, Andreatta, Angeloni, Azzaretti,

Beorchia, Berlanda, Bissi, Boggio, Bompiani, Bonalumi, Bono Parrino, Bonora, Bosco, Butini,

Cabras, Cappelli, Cappuzzo, Carlotto, Casoli, Ceccatelli, Chessa, Chimenti, Citaristi, Coco, Colombo, Condorelli, Cortese, Covello, Coviello, Cuminetti,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, De Vito, Diana, Di Lembo, Di Stefano, Donato, Duò,

Fabbri, Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Fiocchi, Fioret, Fogu, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Foschi, Franza,

Genovese, Gerosa, Giagu Demartini, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Guizzi, Guzzetti,

Ianni, Ianniello, Iannone, Innamorato,

Lauria, Leonardi, Lipari, Lombardi,

Mancia, Mancino, Manieri, Manzini, Marniga, Masciadri, Mazzola, Melotto, Meoli, Mezzapesa, Micolini, Montresori, Mora, Murmura,

Nepi, Neri, Nieddu,
Orlando,
Pagani Antonino, Pagani Maurizio, Pavan, Pellegrino Bruno, Perina, Perugini, Petronio, Pezzullo, Picano, Pierri, Pinto, Pizzo, Postal, Putignano,
Ricevuto, Robol, Ruffolo,
Santalco, Santini, Scevarolli, Spitella,
Tagliamonte, Tani, Toth,
Vella, Venturi, Vettori,
Zanella, Zangara, Zecchino.

Votano no *i senatori:*

Alberici, Alberti, Andreini, Andriani,
Baiardi, Benassi, Boato, Boldrini, Bollini, Brina,
Cardinale, Casadei Lucchi, Cavazzuti, Chiesura, Coletta, Covi,
Ferraguti, Ferrara Maurizio, Ferrara Salute, Ferrari-Aggradi,
Galeotti, Garofalo, Giacchè, Giustinelli,
Imposimato,
Lama,
Macaluso, Macis, Mantica, Margheri, Mesoraca, Moltisanti, Montinaro,
Nespolo, Nocchi,
Ossicini,
Pecchioli, Pieralli, Pollice, Pollini,
Ranalli, Rastrelli, Riva,
Salerno, Sartori, Scardaoni, Scivoletto, Spetič, Sposetti, Strik Lievers,
Tedesco Tatò, Torlontano,
Ulianich,
Vesentini, Vetere, Vignola, Visconti, Vitale,
Zuffa.

Si astengono i senatori:

Dujany,
Imbrìaco,
Moro,
Parisi,
Rubner.

Sono in congedo i senatori:

Arfè, Argan, Bernardi, Bo, Bufalini, Busseti, Candioto, Cattanei, Castiglione, Colombo Svevo, Covatta, Cutrera, Elia, Evangelisti, Forte, Leone, Lotti, Mariotti, Nebbia, Onorato, Patriarca, Riz, Salvi, Sanesi, Sanna, Taviani, Triglia, Valiani, Vecchietti, Ventre, Visca, Vitalone.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del disegno di legge n. 3004 nel suo complesso.

Senatori presenti	186
Senatori votanti	185
Maggioranza	93
Favorevoli	121
Contrari	59
Astenuti	5

Il Senato approva.

(Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).

Adesso i senatori questori provvedano a far ritirare i cartelli. (*Commenti*).

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti» (3005) *(Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3005.

Prima di passare all'esame degli articoli, invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti.

DIONISI, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il testo dinanzi all'Assemblea e gli emendamenti trasmessi, fa presente che l'effetto del solo provvedimento in termini di aggravio sul saldo netto è pari a 150 miliardi nel 1992, 25 miliardi nel 1993 e 5 miliardi nel 1994, senza considerare quindi la differenza tra il saldo netto da finanziare iscritto nel testo della Commissione all'Assemblea del disegno di legge finanziaria e lo stesso saldo netto quale risulta sulla base dei testi approvati dalle Commissioni bilancio e finanze per tutti i provvedimenti relativi alla sessione di bilancio.

La Commissione pertanto subordina il parere di nulla osta sul provvedimento a che vengano accolti gli emendamenti 9.3, 20.1, 38.0.1, 38.0.3, 47.1, 48.6, 49.0.1 e 67.1, i quali darebbero un gettito tale da azzerare la predetta scopertura e osserva, sull'articolo 19, comma 2, del disegno di legge, che esso è solo la reiterazione senza incrementi per il 1992 del fondo già previsto per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

Per quanto riguarda l'articolo 61 del provvedimento, il Gruppo comunista-PDS osserva che il Governo deve iscrivere in bilancio, nell'apposita tabella delle entrate e in uno specifico capitolo, tutta la cifra che ritiene quale gettito del condono per il 1992. Grave sarebbe invece se il Governo intendesse porre un limite giuridico e quantitativo alle riscossioni dell'entrata prevista. L'articolo 61 non può dunque introdurre una riduzione o un limite alle esigenze generali di diritto che condizionano la legalità costituzionale della gestione finanziaria dello Stato, nè può spezzare in due il possibile gettito del condono: una parte dovuta a una stima quasi certa (8.000 miliardi) e l'altra dovuta ad una stima molto incerta (4.000 miliardi); la prima da iscrivere subito in bilancio, la seconda da rinviarsi, con il che si ipotizza cioè un esercizio finanziario avente una entrata tributaria gestita in due parti: una regolare di bilancio, l'altra tenuta in sospeso, il che urta con l'intero sistema che disciplina il sistema giuridico non solo delle entrate, ma dell'intero bilancio, contro il principio di universalità del bilancio (per cui tutte le entrate e tutte le spese sono iscritte in bilancio nelle loro integrità e nelle loro reali entità quantitative), nonchè contro la regola dell'annualità del bilancio, sancita dall'articolo 81, primo comma, della Costituzione, il quale non disciplina soltanto il rapporto Parlamento-Governo, ma è una norma da cui discendono precise garanzie circa le cadenze annuali ed obbligatorie di tutte le decisioni di bilancio, delle sue spese e delle sue entrate.

Sempre ad avviso del Gruppo comunista-PDS, se con l'articolo 61 si è inteso precostituire la base giuridica per la costruzione dello speciale fondo negativo di 4.000 miliardi e il Governo intende iscrivere come gettito del condono solo 8.000 miliardi e utilizzare i restanti, eventuali, 4.000 miliardi per creare un fondo negativo di parte corrente, occorre far presente che nel caso specifico non c'è alcun disegno di legge presentato alle Camere che autorizzi la iscrizione in legge finanziaria di un fondo globale negativo per l'esercizio 1992, come previsto dalla legge n. 468 del 1978. In tal modo, a fronte di una spesa nuova occorre una entrata nuova, non ancora a disposizione dell'ordinamento finanziario e capace di produrre con certezza il gettito necessario a coprire la nuova spesa, nel caso specifico i 4.000 miliardi. Se il condono non dovesse dare il gettito ulteriore di 4.000 miliardi, ci si chiede con quale atto legislativo e con quali concrete misure si risolverebbe lo squilibrio finanziario del bilancio. Il contrasto formale e sostanziale con la legge di contabilità è palese e quindi lo stesso fondo negativo di 4.000 miliardi non ha alcuna base giuridica, non può essere ritenuto legittimo e quindi è da considerarsi come non iscritto in finanziaria.

Quanto poi al collegamento con i trasferimenti alla finanza locale, sempre ad avviso del Gruppo comunista-PDS, l'operazione viene addirittura presentata come una manovra di garanzia, poichè, trattandosi di una spesa obbligatoria, è naturale che in assenza del gettito di 4.000

miliardi il Governo dovrà provvedere con nuove entrate e in ciò starebbe la nota di garanzia. Qui in realtà vi è una ulteriore violazione della legge, la quale stabilisce che la mancata realizzazione di una entrata deve bloccare con assoluta certezza la spesa; con la soluzione proposta dal Governo, se viene a mancare l'entrata, la spesa non può essere bloccata, appunto perchè si tratta di spesa obbligatoria. E ciò – a parte il fatto che per questa voce si rendono nuovamente incerti i trasferimenti agli enti locali – introduce una grave violazione all'articolo 54 della recente legge n. 142 del 1990, nella parte in cui il legislatore nazionale ha voluto garantire la certezza della qualità e della quantità dei trasferimenti statali come condizione per un razionale utilizzo delle risorse e per costruire su basi giuridicamente certe e finanziariamente affidabili i bilanci comunali e provinciali.

Esiste infine un ultimo problema – sempre ad avviso del Gruppo comunista-PDS – legato al fatto che l'articolo 126-*bis* del Regolamento estende alle leggi collegate il divieto di introdurre modifiche alle leggi di contabilità.

In conclusione dunque, secondo il Gruppo comunista-PDS, la Commissione bilancio deve esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento del Senato, sull'intero articolo 61 del disegno di legge in titolo, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, dichiarare la nullità del fondo negativo di 4.000 miliardi iscritto nella tabella A della legge finanziaria e quindi considerare come non apposto il vincolo sulle risorse destinate agli enti locali per violazione della legge di contabilità e dell'articolo 126 del Regolamento del Senato.

Al riguardo, la Commissione osserva a maggioranza che l'obbligo di copertura formale per la legge finanziaria – obbligo quest'anno documentato dalla presenza di una esplicita clausola di copertura – impone di valutare con cautela tutte le fonti che concorrono a determinare il predetto meccanismo di copertura.

Nell'esame parlamentare dei documenti che danno corpo alla manovra 1992-1994 sono emersi elementi di forte preoccupazione circa l'effettivo gettito associabile alle misure di condono. Proprio questi elementi hanno spinto il Governo, presso la Commissione finanze e tesoro, a determinare un criterio esplicito di valutazione a bilancio degli effetti del condono. In un certo senso, modificando la tecnica usuale delle variazioni di bilancio, in un provvedimento legislativo sostanziale di entrata si è contestualmente determinato il valore previsivo che ad esso viene associato in termini di effetti sul bilancio: questa cautela si giustifica proprio per l'incidenza che tali effetti hanno nel sistema di copertura della legge finanziaria.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si comprende per quale ragione il Governo abbia ricondotto, con la tecnica del fondo globale negativo, gli effetti previsivi di minore entrata associati al condono (– 4.000 miliardi), all'interno della tecnica di copertura della finanziaria.

In buona sostanza questa scelta sta a significare che già nel corso del 1992 per garantire gli equilibri contabili conseguenti alla manovra, e quindi per garantire la stessa copertura della legge finanziaria, occorrerà procedere a nuove misure di entrate almeno dell'ordine di

4.000 miliardi. In altri termini, ci si trova di fronte ad un uso degli strumenti contabili che tende ad evidenziare la questione sostanziale dell'insufficienza della manovra, rispetto a quella formale delle tecniche contabili. È come se il problema della copertura facesse premio su quello dell'uso appropriato dello strumento contabile "fondo negativo". In questo senso si può rilevare che la forzatura rappresentata dall'inserimento del fondo negativo di 4.000 miliardi per il 1992, in corrispondenza del minor gettito associato al condono, è simmetrica a quella già operata dal Governo utilizzando il fondo sanitario di parte corrente come "ammortizzatore" contabile di alcune scoperture che emergevano a partire dal 1994.

Ci si trova cioè di fronte a due situazioni analoghe nelle quali è prevalsa la preoccupazione sostanziale del Governo di segnalare la reale situazione dei conti della finanza pubblica, conti che già da ora richiederanno interventi integrativi dell'ordine di grandezza fissato attraverso un uso formalmente non del tutto corretto dello strumento contabile "fondo negativo".

In altri termini, attraverso una qualche forzatura dell'istituto «fondo negativo», si approva un equilibrio dei conti statali più aderente alla realtà delle previsioni e tale da indicare senza equivoco l'ammontare delle azioni di entrata che il Governo dovrà mettere in campo già nel 1992.

La Commissione comunque non si dichiara contraria ad eventuali emendamenti volti a modificare le voci di fondo globale positivo cui contrapporre il blocco derivante dalla voce in questione del fondo globale negativo, mentre esprime parere contrario al secondo periodo dell'articolo 61 del disegno di legge in titolo, che è in contrasto logico con la previsione del fondo globale negativo di 4.000 miliardi, in quanto dà la possibilità alternativa al Governo di utilizzare l'eventuale esubero di risorse provenienti dal condono o per incrementare la corrispondente previsione di entrata o per attivare il fondo globale negativo. È del tutto ovvio quindi che tale alternatività è contraddittoria e va quindi eliminata, a vantaggio dell'obbligo di far rifluire le risorse sulla predetta voce di fondo globale negativo, allo scopo appunto di sbloccare le voci correlate del fondo globale positivo.

Per quanto riguarda poi gli emendamenti, la Commissione dichiara la propria contrarietà, in quanto si tratta di norme volte a diminuire l'apporto del provvedimento nel suo complesso, sugli emendamenti 1.6, 4.1, 7.12, 9.10, 9.1, 9.24, 9.12, 9.27, 12.1, 14.1, 20.3, 21.1, 21.2, 21.3, 22.6, 23.1, 25.1, 25.2, 28.17, 29.5, 29.6, 34.6, 34.7, 34.8, 38.0.2, 44.5, 44.6, 59.1, 60.0.1, 60.0.2, 60.0.3, 62.1, 62.2, 69.1».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi in data 14 novembre 1991 dall'Assemblea, dichiara di non opporsi, ad eccezione che sugli emendamenti 21.2 e 62.1, sui quali il parere è contrario, come già lo era sui testi originari».

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. L'articolo 1 è il seguente:

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE L'EVASIONE FISCALE ED ALLARGARE LA BASE IMPONIBILE

CAPO I

DATI INDICATIVI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA. ACCERTAMENTI PARZIALI

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma dell'articolo 2 è sostituito dai seguenti:

«La dichiarazione deve inoltre contenere l'indicazione dei seguenti dati e notizie indicativi di capacità contributiva, relativi alla disponibilità anche temporanea, in Italia o all'estero, da parte del contribuente e delle altre persone di cui al primo comma, di:

1) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autoveicoli ed altri mezzi di trasporto a motore e *roulottes;* di cavalli da equitazione o da corsa;

2) residenze principali o secondarie;

3) collaboratori familiari ed altri lavoratori addetti alla casa o alla famiglia;

4) riserve di caccia e di pesca;

5) iscrizione a circoli sportivi, ricreativi ed associazioni similari, comportante una spesa annua di ammontare complessivo superiore a lire 5 milioni;

6) assicurazioni di ogni tipo, ad esclusione di quelle relative alla responsabilità civile per la circolazione di veicoli a motore, limitatamente all'indicazione degli istituti o imprese di assicurazione ed ai dati identificativi delle polizze;

7) utenze di energia elettrica, gas, acqua e telefono limitatamente alla indicazione delle società ed enti erogatori e dei dati identificativi delle utenze.

Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* possono essere modificati ed integrati i dati e le notizie di cui al comma precedente e possono essere altresì esclusi dall'obbligo della indicazione i dati e le notizie indicati nel presente articolo che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente.»;

b) il quarto comma dell'articolo 38 è sostituito dai seguenti:

«L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* sono stabilite le modalità in base alle

quali gli uffici possono determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2.

Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti».

2. Il decreto del Ministro delle finanze previsto dal quarto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo è stata presentata una proposta di stralcio e i seguenti emendamenti:

Stralciare l'articolo.

1. VISENTINI

Al comma 1, lettera a), *sostituire il numero 1, con il seguente:*

«1) aeromobili da turismo, navi ed imbarcazioni da diporto, autoveicoli, altri mezzi di trasporto a motore oltre i 250 cc.; cavalli da equitazione e da corsa».

1.2 MANTICA, RASTRELLI

Al comma 1, lettera a), *alla fine del numero 1, aggiungere le seguenti parole*: «biciclette da corsa e *mountain-bikes*».

1.1 MANTICA, RASTRELLI

Al comma 1, lettera a), *sopprimere il numero 6).*

1.3 MANTICA, RASTRELLI

Al comma 1, lettera a) *sopprimere il numero 7).*

1.4 MANTICA, RASTRELLI

Al comma 1, lettera a), *numero 7), sopprimere le parole*: «, gas, acqua».

1.5 LEONARDI, CAPPELLI, MARNIGA, FIOCCHI, BEORCHIA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Dal 1° gennaio 1992, le disposizioni contenute nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano anche agli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito, ivi compresi gli istituti centrali di categoria.

1-*ter*. Dal 1° gennaio 1992 l'articolo 5 della legge 26 aprile 1982, n. 181, e l'articolo 19 della legge 19 marzo 1983, n. 72, sono abrogati».

1.6 GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Lui può parlare e io no!

PRESIDENTE. Senatore Libertini, sono io a decidere chi può parlare. Si accomodi pure. (*Vivaci commenti del senatore Libertini*).

Senatore Covi, può prendere la parola. (*Interruzione del senatore Spetič*).

Invito i senatori questori a provvedere affinchè scompaiano dall'Aula questi cartelli.

COVI. Il senatore Ferrara Giovanni ed io apponiamo la nostra firma in calce alla proposta di stralcio presentata dal senatore Visentini.

La *ratio* di questa proposta di stralcio dell'intero articolo 1, così come quelle di stralcio degli articoli 2, 3, 7, 9 (in parte), 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 26 e 27 del disegno di legge n. 3005, è quella di enucleare dal disegno di legge di accompagnamento della legge finanziaria tutte quelle norme comprese in questo provvedimento che non hanno una diretta incidenza sulle entrate.

Poichè si tratta di un disegno di legge di accompagnamento della legge finanziaria, si ritiene che tali norme non rientrino nel concetto di «disegno di legge di accompagnamento» e che quindi debbano essere trattate a parte.

Tra l'altro si pensi che tra esse è ricompresa la norma che prevede la riforma integrale del contenzioso tributario.

È questa la ragione per cui sono state presentate tali proposte di stralcio.

Per quanto riguarda quella presentata dall'articolo 1, è evidente che prende in considerazione le modifiche del testo unico relativo agli accertamenti delle imposte dirette con alcune disposizioni di riforma della normativa esistente, che non hanno diretta incidenza sulle entrate.

È questa la ragione della proposta di stralcio presentata all'articolo 1.

PRESIDENTE. Prego il senatore Dionisi di non privarmi della sua preziosa collaborazione; per cui l'attendo qui alla mia destra.

SPETIČ. Lei non ha nessun diritto in questo senso!

PRESIDENTE. Senatore Spetič, non può intervenire perchè non le ho dato la parola. (*Vivaci commenti dal Gruppo della Rifondazione comunista*).

Ricordo che, a termini di Regolamento, sulla proposta di stralcio può prendere la parola un senatore per Gruppo.

LIBERTINI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, annuncio il mio voto in base all'articolo 109 del Regolamento, per cui si tratta di un annuncio di voto individuale.

Debbo dire che individualmente voterò a favore della proposta di stralcio all'articolo 1, presentata dal senatore Visentini, perchè ritengo che liberare questo provvedimento da una materia estranea sia un approccio...

PRESIDENTE. Annunci soltanto il voto, senatore: lei sa benissimo, perchè il presidente Spadolini lo ha detto molte volte, che deve soltanto dire come vota, questo è l'annuncio. La giustificazione del modo in cui si vota non rientra nell'annuncio di voto.

Quindi la prego di attenersi a queste norme, lei sa che è così.

LIBERTINI. La pregherei di prendere atto del fatto... (*viene interrotto il collegamento audio*).

PRESIDENTE. Prego, mantenete il collegamento audio.

LIBERTINI. Sono di mano lesta, ma devono stare molto attenti, devono avere più rispetto per i senatori. Sto parlando.

Non motivo l'annuncio di voto perchè non è a nome del Gruppo, ma è un annuncio di voto individuale in base all'articolo 109 del Regolamento.

CROCETTA. Domando di parlare per annunzio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCETTA. Signor Presidente... (*Commenti. Interruzioni dal centro*).

PRESIDENTE. Colleghi, non guadagniamo tempo interrompendo in questo modo. Vi pregherei di stare comodamente seduti.

CROCETTA. A norma dell'articolo 109, comma 1, del Regolamento, annunzio il mio voto favorevole alla proposta di stralcio del senatore Covi.

SALVATO. Domando di parlare per annunzio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLTISANTI. Basta! (*Commenti*).

SALVATO. Basta un bel niente. C'è il Regolamento. La senatrice stia un po' calma.

PRESIDENTE. Senatrice Moltisanti, per cortesia...

SALVATO. A norma del Regolamento annunzio il mio voto favorevole alla proposta di stralcio del senatore Visentini e di altri senatori.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Sono contrario alla proposta formulata dal senatore Visentini e fatta propria dal senatore Covi perchè è un'iniziativa assolutamente contraria a tutta una logica politica, che finalmente viene affermata.

TRIPODI. Domando di parlare per annunzio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIPODI. A norma del Regolamento annunzio il voto individuale a favore della proposta illustrata dal senatore Covi.

SPETIČ. Domando di parlare per annunzio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPETIČ. A norma dell'articolo 109, comma primo, del Regolamento, intendo annunziare il mio voto individuale favorevole alla proposta illustrata dal senatore Covi del Gruppo repubblicano.

SERRI. Domando di parlare per annunzio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRI. Altrettanto, a nome individuale annunzio che intendo votare a favore della proposta del senatore Covi testè presentata.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio presentata dal senatore Visentini e da altri senatori.

Non è approvata.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti all'articolo 1.

MANTICA. Signor Presidente, signor Ministro, illustrerò tutti i nostri emendamenti perchè hanno una loro organicità. L'articolo 1 sostanzialmente amplia il redditometro. Si tratta di un criterio secondo noi estremamente discutibile in quanto tende a modificare quello che era il principio fondamentale della riforma del 1971. Ma pur accettando questa impostazione, i nostri emendamenti (vorrei far notare che l'emendamento 1.1 è ironicamente in contraddizione con l'emendamento 1.2) evidenziano come non sia serio definire qualunque mezzo di trasporto a motore genericamente come un indicatore di reddito della famiglia.

Con l'emendamento 1.2 cerchiamo di stabilire un criterio, una cilindrata oltre la quale indubbiamente si può presumere che il mezzo costituisca un indice di reddito. Se restasse il criterio della genericità, si potrebbero inserire le biciclette, le *mountain bikes*, i monopattini e qualunque altro mezzo di locomozione.

Gli altri due emendamenti sono soppressivi dei numeri 6) e 7) sempre del primo comma dell'articolo 1. Arrivare a prendere come indice di reddito di una famiglia l'utenza dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, del telefono e tutte le assicurazioni al di fuori di quelle della responsabilità civile, ci sembra francamente eccessivo. Vorrei capire, signor Ministro, quali sono i criteri e quanti sono i chilowattora ammessi per esser poveri o per essere ricchi, o quanti scatti telefonici uno deve gestire in casa sua per capire se entra o no sotto l'osservazione del Ministero delle finanze.

Vorremmo invitare il Ministro ad accettare questi due emendamenti soppressivi.

Devo dire che anche in Commissione si erano levate da più parti delle obiezioni in merito a questo criterio, che francamente ci sembra al di fuori dello spirito stesso con cui il Ministro delle finanze ha proposto in Commissione i propri emendamenti. I nostri emendamenti sono tesi, pur nella contestazione al principio del redditometro, a renderlo più serio ed accettabile.

Per quanto riguarda la soppressione dei numeri 6) e 7), invito i colleghi presenti in Aula a riflettere sulla portata di questa parte della legge, perchè credo che sia la prima volta, anche se non esistono i criteri di giudizio nè tanto meno le sanzioni, che nella storia del nostro paese si assumono le utenze dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua e del telefono come indice del reddito della famiglia.

LEONARDI. Intendo illustrare l'emendamento 1.5. Anch'io propongo la soppressione delle parole «gas, acqua» perchè non credo che il consumo del gas e dell'acqua possa costituire parametri di valutazione del reddito di un nucleo familiare.

GAROFALO. Signor Presidente, voglio illustrare l'emendamento 1.6. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nella parte che riguarda le ritenute sugli interessi e sui redditi da capitale, il secondo periodo del primo comma recita: «L'amministrazione postale, le aziende e gli istituti di credito devono operare una ritenuta del 15 per cento con l'obbligo di rivalsa sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti e ai correntisti. Non sono soggetti alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende e degli istituti di credito, nè gli interessi corrisposti da aziende ed istituti di credito italiani o da filiali italiane di aziende e di istituti di credito esteri e da aziende ed istituti di credito con sede all'estero...».

Con il nostro emendamento noi proponiamo di estendere questa esenzione anche agli interessi, ai premi ed agli altri frutti che derivano da depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito. L'emendamento è molto chiaro e io pregherei sia il relatore che il Ministro di tenerlo in considerazione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

BOGGIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOGGIO. Signor Presidente, vorrei parlare brevemente sulla questione del redditometro. Io non condivido gli emendamenti che sono stati presentati in proposito, tranne le eccezioni che sono state obiettate in merito al gas, all'acqua, al telefono, eccetera. Questi emendamenti in genere non sono condivisibili perchè non toccano il vero nocciolo della questione. E desidero che resti a verbale di questa seduta che il redditometro viene sistematicamente eluso da parte degli evasori fiscali che non sono titolari delle macchine di grande cilindrata e di altri mezzi di trasporto di cui usufruiscono in maniera esclusiva.

A questo proposito, presentai addirittura un'interrogazione al Ministro delle finanze, il quale non mi ha mai dato risposta. Perchè il sindaco di Vercelli, ad esempio, usufruisce di autovetture che sono di proprietà delle concessionarie le quali, con scrittura privata, concedono in uso gratuito questi veicoli? Questo è un modo per evadere il fisco, per prendere in giro il Parlamento!

BOZZELLO VEROLE. Solo il sindaco di Vercelli? Ce ne sono anche altri!

BOGGIO. Io mi ero scandalizzato, ma poi ho capito che è una prassi costante. Ho saputo che a Roma è un accadimento normale. A questo punto, varrebbe la pena di eliminare il redditometro, perchè viene normalmente eluso.

Gli emendamenti allora si arrampicano su nuvole che non hanno la benchè minima consistenza, che non sono capaci nè di fare ombra nè di produrre pioggia.

Quindi, quegli emendamenti che servono a razionalizzare questa ulteriore piccola stangata possono anche andar bene, ma quelli che

prendono troppo sul serio il redditometro a mio avviso non hanno molta consistenza, perchè il redditometro non è uno strumento serio.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DE CINQUE, *relatore*. Parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.1, 1.3 e 1.4. Parere favorevole sull'emendamento 1.5 e contrario sull'1.6.

MANTICA. Vorrei capire la differenza tra gas ed elettricità.

DE CINQUE, *relatore*. Da parte del Governo è stato argomentato in Commissione che le utenze di elettricità, più di quelle di gas, possono costituire elementi indicatori di reddito.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Vorrei fare una breve dichiarazione di voto sull'emendamento 1.2 del senatore Mantica. A me pare che questo emendamento potrebbe essere accolto e non vorrei che iniziassimo l'esame di questo provvedimento con una semplificazione dei sì e dei no; me lo consentano il relatore ed il rappresentante del Governo.

Nel testo presentato dal Governo è previsto che tra gli elementi indicatori di reddito debbano essere menzionati nella dichiarazione autoveicoli ed altri mezzi di trasporto a motore e *roulottes*. Mi pare che l'emendamento del senatore Mantica corregga un aspetto che può rimanere ambiguo quale l'espressione «mezzi di trasporto a motore», perchè l'emendamento esplicita che per mezzi di trasporto a motore si devono intendere quelli con una cilindrata superiore a 250 centimetri cubici.

Se il senatore Mantica me lo consente, a questo punto del suo emendamento aggiungerei le *roulottes*, che possono essere indicative di un reddito. Pertanto, pregherei il relatore ed il Governo di ragionare sui problemi che si pongono e di non semplificare le risposte, perchè alla fine potremmo avere risultati peggiori di quelli che tutti noi vogliamo raggiungere.

MANTICA. Modifico l'emendamento 1.2 nel senso ora indicato.

PRESIDENTE. Il relatore e il Governo?

DE CINQUE, *relatore*. Su questa proposta del senatore Garofalo mi rimetto alla valutazione del Governo.

FORMICA, *ministro delle finanze*. Parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dai senatori Mantica e Rastrelli, con l'aggiunta, dopo le parole: «250 cc.» delle parole: «e *roulottes*,».

È approvato.

MANTICA. Ritiro l'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

BOATO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Annuncio il voto favorevole sull'emendamento 1.3 e anche sul successivo 1.4.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Sull'emendamento 1.3 vorremmo esprimere un voto contrario perchè intende sopprimere il numero 6) della lettera *a*) del primo comma che riguarda «assicurazioni di ogni tipo, ad esclusione di quelle relative alla responsabilità civile per la circolazione di veicoli a motore, limitatamente all'indicazione degli istituti o imprese di assicurazione ed ai dati identificativi delle polizze;». Tra tutti gli elementi che vengono indicati dall'articolo 1 come significativi di un certo reddito le assicurazioni mi paiono francamente importanti. Siccome si prevede soltanto di indicare l'istituto di assicurazione, non condivido l'opinione del senatore Mantica e annuncio il voto contrario del mio Gruppo sull'emendamento 1.3.

LIBERTINI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Senatore Libertini, lei conosce benissimo i termini della questione dell'annuncio di voto. Il suo Gruppo ha esaurito i tempi per fare anche l'annuncio di voto. Come lei sa, nell'organizzazione dei lavori, come era stato approvato dal Senato, era prevista nei tempi la possibilità o meno dell'annuncio di voto. Il presidente Spadolini ha ritenuto, per un atto di cortesia nei confronti suoi e dei colleghi, di consentire questo. All'inizio del mio turno di Presidenza io ho consentito qualcosa in più per lei e per tutti: l'annuncio di dissociazione.

Io le do la parola adesso, rivolgendole però la cortese preghiera di attenersi a quanto è stato stabilito dal Senato in attuazione del Regolamento della nostra Assemblea. Quindi la pregherei, dopo questa volta, di non mettermi in ulteriore difficoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, devo farle rilevare che noi riteniamo del tutto irregolare la decisione, e per noi ci sono il Regolamento e la Costituzione. Guardi, Presidente, il precedente di una maggioranza che cancella il Regolamento è gravissimo.

MANCINO. Il Regolamento lo ha cancellato lei, senatore Libertini.

PRESIDENTE. So rispondere io. La ringrazio, senatore Mancino; ma non c'è bisogno.

LIBERTINI. Non lo dico per noi, che siamo un piccolo Gruppo, lo dico per il Senato, per ciascuno di voi: state attenti al precedente che avallate. Qui si apre una questione che riguarda il diritto di parola di ciascun senatore. Quindi, Presidente, lei è stato cortese ed io le rispondo con molto cortesia e civiltà, ma si sappia che questa non è la questione di una giornata strumentale: è una questione di principio destinata a cambiare i rapporti di vita nel Senato, perchè noi non accetteremo mai che si possa cambiare il Regolamento senza le procedure previste. Questo è il punto.

Detto questo, Presidente, a norma dell'articolo 109 del Regolamento annuncio il voto contrario mio personale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dai senatori Mantica e Rastrelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dai senatori Mantica e Rastrelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, la soppressione delle parole «gas, acqua» si può anche accogliere, ma le norme dell'articolo 1, in verità, potranno arrecare solo un fastidio a colui che dovrà riempire la dichiarazione dei redditi; non c'è però nessuno degli elementi che vengono qui elencati che possa costituire un fattore tale da spaventare il contribuente, nè tale da indurlo a non presentare la dichiarazione. Quindi io vorrei che non si esagerasse su questo aspetto; si possono anche cancellare le parole «gas, acqua», ma lasciandole non si turberebbe granchè la coscienza di alcuno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori.

È approvato.

SERRI. Chiedo la contropova.

PRESIDENTE. Secondo il senatore segretario non ci sono le condizioni per la controprova, che quindi non sarà effettuata.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6.

CAVAZZUTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAVAZZUTI. Signor Presidente, vorrei fare solo una breve dichiarazione di voto a favore dell'emendamento 1.6, il quale non è una indebita detassazione, ma semplicemente equipara la tassazione sull'interesse interbancario a quella che vige in tutti i paesi comunitari. È noto che questa ritenuta del 12, 50 per cento sull'interbancario non determina un gettito ma, vista la struttura patrimoniale delle banche, determina un credito. Tra l'altro, determinando un credito che lo Stato abitualmente non rimborsa, genera per questa via un aumento del costo del denaro.

Sarebbe dunque opportuno che a fronte del venir meno di un credito si riducesse il costo del denaro e il nostro sistema bancario fosse equiparato ai sistemi bancari europei. In questo senso l'accettazione dell'emendamento permetterebbe di aumentare l'efficienza operativa del sistema bancario italiano e Dio solo sa quanto ne abbiamo bisogno a fronte di un sistema bancario così disastrato.

LIBERTINI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Annuncio il mio voto personale favorevole, in base all'articolo 109 del Regolamento, all'emendamento 1.6 del senatore Garofalo.

CROCETTA. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Scusate signori, ma ho già detto come intendo presiedere questa seduta. (*Proteste dal Gruppo della Rifondazione comunista*). Scusate un attimo, ma io interpreto – se mi consentite con la stessa autorevolezza con cui lo fate voi – quanto è stato stabilito e quanto è scritto nel Regolamento.

SALVATO. Non può calpestare i diritti di quest'Assemblea.

LIBERTINI. Ci dica l'articolo del Regolamento a cui si riferisce.

PRESIDENTE. Abbiate pazienza. Si tratta di un atto di cortesia. (*Interruzione del senatore Libertini*). Senatore Libertini, avevo inizialmente dichiarato che non le avrei concesso la parola, ma poi mi sono

contraddetto e le ho permesso di parlare. Tuttavia la mia decisione può valere per lei, ma se sono tutti i suoi colleghi a voler prendere la parola allora è chiaro il vostro intendimento ed io mi vedo costretto ad applicare il Regolamento. (*Vive proteste dal Gruppo della Rifondazione comunista*).

CROCETTA. Faccio appello all'articolo 109 del Regolamento. (*Proteste del senatore Libertini*).

PRESIDENTE. Senatore Libertini, a norma del comma 5 dell'articolo 55 del Regolamento, la prego di non insistere.

CROCETTA. Signor Presidente, noi facciamo riferimento all'articolo 109 del Regolamento.

TRIPODI. Siamo senatori come tutti gli altri!

SERRI. Posso parlare in nome dei diritti umani? (*Commenti dal centro*).

LIBERTINI. Come potete chiudere una parte del Senato?

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. (*Vive e reiterate proteste dal Gruppo della Rifondazione comunista*).

SERRI. Non è ammissibile: lei ci nega il diritto alla dissociazione e anche l'annuncio di voto. Si rende conto, signor Presidente? Ci togliete tutto! (*Vive proteste dei senatori Crocetta, Libertini e Tripodi, che assieme al senatore Serri si avvicinano al banco della Presidenza*).

PRESIDENTE. Prego i senatori questori di intervenire per consentire lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

SERRI. In nome dei diritti umani le chiedo di parlare una volta!

PRESIDENTE. Questo lo ha già detto. Il suo riferimento ai diritti umani e ai diritti parlamentari lo abbiamo già ascoltato! (*Vive proteste del senatore Serri*). Ne abbiamo preso atto e la sua protesta è stata verbalizzata; adesso è inutile ogni volta parlare di diritti umani.

LIBERTINI. Non è possibile procedere in questo modo!

PRESIDENTE. Il testo dell'articolo 2 è il seguente:

Art. 2.

1. L'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 41-*bis*. - *(Accertamento parziale). – 1.* Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, gli uffici delle imposte, qualora, dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle imposte dirette, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria o comunque a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in società, associazioni ed imprese di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili. Non si applica la disposizione dell'articolo 44.

2. Le disposizioni del comma 1 possono applicarsi anche:

a) all'accertamento induttivo dei ricavi e dei compensi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, tenendo conto della dimostrazione della non applicabilità dei coefficienti eventualmente fornita dal contribuente, con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1 dello stesso articolo 12. Le disposizioni della presente lettera non sono applicabili nei riguardi dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria e nei casi in cui la detta dimostrazione della non applicabilità dei coefficienti risulti asseverata da uno dei soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni. Nei confronti di questi ultimi si applicano, in caso di falsa indicazione dei fatti osservati, ove non derivanti da erronea informazione da parte del contribuente, le pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154;

b) all'accertamento sintetico del reddito complessivo netto di cui al quarto comma dell'articolo 38».

2. Le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a

partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In mancanza delle persone indicate, l'avviso di ricevimento può essere sottoscritto dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda».

Su questo articolo è stata presentata una proposta di stralcio ed i seguenti emendamenti:

Stralciare l'articolo.

2. VISENTINI, COVI, FERRARA SALUTE

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «o comunque a disposizione dell'Amministrazione finanziaria,».

2.2 LEONARDI, CAPPELLI, MARNIGA, FIOCCHI, BEORCHIA

Al comma 1, capoverso 2, lettera a), *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «L'accertamento parziale avverrà utilizzando esclusivamente il coefficiente basato sul contributo diretto lavorativo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154».

2.5 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Al comma 1, capoverso 2, lettera a), *secondo periodo, dopo le parole*: «risulti asseverata», *inserire le seguenti parole:* «, relativamente all'inerenza dei fatti che giustificano lo scostamento,».

2.4 BERTOLDI, BRINA

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere la lettera b).

2.6 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Al comma 2, lettera a), *terzo periodo, sostituire le parole da*: «fatti osservati» *a*: «contribuente», *con le seguenti*: «fatti asseverati, ove non derivante da erronee informazioni fornite dal contribuente».

2.3 LEONARDI, CAPPELLI, MARNIGA, FIOCCHI, BEORCHIA

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2.1 MANTICA, RASTRELLI

Invito i presentatori della proposta di stralcio ad illustrarla.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. La proposta di stralcio dell'articolo 2 del senatore Visentini, che reca anche le firme del collega Ferrara Salute e mia, è assistita dalle medesime ragioni che sostenevano l'analoga proposta di stralcio relativa all'articolo 1. Si tratta infatti di materia contraria alla natura vera e propria di un provvedimento di accompagnamento della legge finanziaria.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di stralcio.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, vorrei esprimere la nostra opinione su questa proposta di stralcio. Ne abbiamo già esaminata una in occasione dell'articolo 1 e – come vedremo – ve ne saranno altre. Ho ascoltato in Commissione le motivazioni che il senatore Visentini ha più volte esplicitato per sostenere queste sue proposte di stralcio e un minuto fa ho ascoltato le ragione esposte dal senatore Covi. Ritengo che quelle proposte abbiano un fondamento, perchè tutti sappiamo, per aver lavorato sia pure in tempi molto ristretti su questo provvedimento, che in effetti si tratta di un coacervo di misure lontanissime le une dalle altre. Credo sia valida la critica che afferma ci si trovi di fronte ad una serie di misure senza alcun collegamento funzionale al gettito e quindi alla materia propria della legge finanziaria.

Nonostante ciò, l'opinione del nostro Gruppo non è favorevole agli stralci e voglio brevemente spiegarne le ragioni. Una proposta di stralcio, infatti, che si allargasse dall'articolo 1 a tutti gli altri articoli per i quali è stata effettivamente avanzata, finirebbe per farci discutere solamente del condono e di poche altre misure.

LIBERTINI. E del segreto bancario.

GAROFALO. No, perchè su quell'argomento vi è una proposta di stralcio e credo che il senatore Libertini lo ricorderà. Ritengo sarebbe un errore – e in ogni caso non lo vogliamo – agevolare una posizione che, sia pure adottata con il massimo rigore e con le motivazioni che ho ricordato, potrebbe portare a discutere soltanto la proposta più indigeribile che ci troviamo davanti, quella del condono.

È per questo motivo che noi non voteremo a favore nè di questa proposta di stralcio nè di quelle che si ripeteranno per gli articoli che esamineremo in seguito.

MANTICA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Signor Presidente, a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, farò una dichiarazione di voto a favore di questa e delle altre proposte di stralcio che troveremo nel corso dell'esame dell'articolato. Anche in Commissione del resto abbiamo espresso parere favorevole sullo stralcio di tutti gli articoli non attinenti alla manovra finanziaria del Governo e questo perchè abbiamo giudicato più volte che, attraverso le modalità e le procedure che ci stanno portando a questo dibattito e quindi all'approvazione del disegno di legge finanziaria, finiamo con il trovarci di fronte ad una *summa theologica* della legislazione della Repubblica italiana.

Noi ribadiamo il principio che quando si discute di manovra finanziaria, di finanziamento del saldo passivo, dobbiamo esaminare solo ciò che ha attinenza con le entrate e le uscite del bilancio dello Stato, mentre quanto non attiene al saldo delle operazioni finanziarie non dovrebbe rientrare all'interno della finanziaria. Voteremo perciò a favore di tutte le proposte di stralcio che da qui in avanti troveremo e che credo siano state tutte presentate, con questo spirito, dal senatore Visentini e da altri senatori.

LIBERTINI. Domando di parlare e la pregherei, signor Presidente, di leggere ad alta voce il Regolamento che ha citato. Se lo farà, vedrà che il Regolamento dà ragione a noi. Prescrive infatti che dal contingentamento...

PRESIDENTE. A che titolo chiede di parlare, senatore Libertini?

LIBERTINI. Per dichiarare il mio voto, sempre in base all'articolo 109 del Regolamento e sempre in base ad una posizione individuale. Infatti i Gruppi li avete cancellati, questa è la verità: i Gruppi sono stati cancellati...

PRESIDENTE. Adesso non discutiamo sui Gruppi, senatore.

LIBERTINI. È così che è successo e questa realtà, i colleghi se ne renderanno conto, avrà delle conseguenze.

Annuncio allora il voto favorevole allo stralcio, perchè sono del parere che occorra alleggerire la manovra di pesi inutili e morti.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, prendo la parola per dichiarare che noi del Gruppo socialista vogliamo tenere separate le due questioni delle quali si è occupato poco fa il collega Garofalo. Dal punto di vista tecnico alcune osservazioni possono essere condivise; dal punto di vista politico però a me pare che la manovra complessiva sia composta di pesi e contrappesi e che quindi non si possano togliere dal quadro generale alcuni aspetti di essa per privilegiarne soltanto altri. In questo

quadro, e con tale valutazione complessiva, noi voteremo sempre contro le proposte di stralcio. Non ne facciamo una questione tecnica, ma di merito politico.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 2 presentata dal senatore Visentini e da altri senatori.

Non è approvata.

Richiamo al Regolamento

CROCETTA. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Io le do la parola, ma perchè siano chiari i rapporti della Presidenza con i colleghi le faccio presente che anche i richiami al Regolamento rientrano nel contingentamento dei tempi.

LIBERTINI. Contingentamento che è saltato.

PRESIDENTE. La prego allora, senatore Crocetta, di prendere atto che il darle la parola è un'ulteriore prova di cortesia e comprensione. La prego inoltre di concludere rapidamente.

LIBERTINI. Anche la Presidenza ha esaurito i tempi a sua disposizione.

PRESIDENTE. Non è lei ad avere la parola, senatore Libertini.

Questo comunque non c'entra, il contingentamento è stato stabilito dai Capigruppo e noi ci stiamo attenendo a questo.

CROCETTA. Non solo il primo comma dell'articolo 109, ma anche il secondo dà ragione a noi, al di là di quanto lei ha detto. Le leggo allora questi due commi in maniera che sia chiaro quello che è scritto in essi e i colleghi possano sapere. (*Commenti del senatore Aliverti*).

Dall'altra parte dell'emiciclo è di turno un altro Presidente che dice di no. Ugualmente però io il richiamo al Regolamento lo faccio, poi questo secondo Presidente mi dirà se è accoglibile o no.

L'articolo 109, allora, al comma 1 recita: «Ciascun senatore, prima di ogni votazione per alzata di mano, può annunciare il proprio voto, senza specificarne i motivi, dichiarando soltanto se è favorevole o contrario oppure se si astiene». Il secondo comma, signor Presidente, e la sua esistenza non è un caso, stabilisce: «Fatta eccezione per i casi in cui il Regolamento prescrive la esclusione o la limitazione della discussione,» – e siamo in questo caso – «un senatore per ciascun Gruppo parlamentare ha facoltà, prima di ogni votazione, di fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo di appartenenza, per non più di dieci minuti; il Presidente, apprezzate le circostanze, può portare tale termine a quindici minuti. Uguale facoltà è riconosciuta ai senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal proprio Gruppo, purchè il loro numero sia inferiore alla metà di quello degli apparte-

nenti al Gruppo stesso». Questa norma regolamentare, signor Presidente, è stata introdotta – non ricordo bene se in questa o nella passata legislatura – quando si è fatta la modifica al Regolamento; in particolare si è aggiunta l'ultima parte per cercare di evitare una serie di dissociazioni lunghissima. A parte che non condivido tale norma, perchè ritengo sia un'assurda limitazione (la dissociazione non può essere calcolata: se nel mio Gruppo si dissociano sei senatori ed io sono dissenziente, non so perchè non posso esprimere la mia posizione), il problema che sollevo è di un altro tipo.

PRESIDENTE. Senatore Crocetta, lei è fuori dei tempi. Ho già compreso qual è il problema e se mi consente le do la risposta.

CROCETTA. Signor Presidente, mi faccia concludere per piacere.

PRESIDENTE. Va bene, ma lo faccia rapidamente.

CROCETTA. La questione è abbastanza chiara: la differenza tra il primo e il secondo comma è precisa. La prima parte non prevede le limitazioni stabilite nel secondo comma. Il primo comma fa riferimento a ciascun senatore e la posizione di dissenso non può essere contingentata: non può esistere una norma interpretativa della Giunta per il Regolamento che cambi questo articolo. La norma è chiara e non vi è altro articolo che stabilisca in maniera diversa, nel senso di contingentare i tempi del dissenso, laddove invece le dichiarazioni di voto sono contingentate.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sul richiamo al Regolamento la Presidenza fa presente che l'articolo 109, primo e secondo comma, viene assorbito dalla previsione dell'articolo 55, quinto comma, che stabilisce l'organizzazione della discussione dei singoli argomenti iscritti nel calendario. Tale organizzazione viene sottoposta all'Assemblea e, una volta che questa l'accetta, diventa la regola del comportamento della Presidenza per l'indirizzo dei lavori dell'Assemblea.

LIBERTINI. Non è ricompreso il dissenso, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ho desiderato che questo argomento venisse affrontato anche se i tempi non lo consentivano, proprio perchè fosse data un'ulteriore occasione di chiarimento e di precisazione nei confronti dei Gruppi e dei singoli senatori.

LIBERTINI. Questo Regolamento allora non vale più niente!

SALVATO. Voi cancellate il Regolamento!

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti all'articolo 2.

LEONARDI. Signor Presidente, chiedo la soppressione dell'inciso: «o comunque a disposizione dell'amministrazione finanziaria», in quanto ritengo che i dati più probanti e attendibili siano quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, più che dell'amministrazione finanziaria.

GAROFALO. Signor Presidente, l'articolo 2 contiene delle disposizioni che riguardano l'accertamento parziale.

Alla lettera *a*) si propone di estendere l'accertamento parziale anche all'accertamento induttivo dei ricavi e dei compensi. Noi pensiamo che questo accertamento parziale esteso all'accertamento induttivo possa e debba avvenire con un metro molto semplice, verificabile e preciso.

Per questo motivo proponiamo l'emendamento 2.5, che tende ad inserire dopo il primo periodo della lettera *a)* il seguente: «L'accertamento parziale avverrà utilizzando esclusivamente il coefficiente basato sul contributo diretto lavorativo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154». In altre parole, riteniamo che lo strumento attraverso il quale l'accertamento parziale può essere esteso a quello induttivo debba essere facilmente identificabile, preciso e rigoroso, e non può esservi nulla di più identificabile, preciso e rigoroso del contributo lavorativo che il professionista o il conduttore di impresa minore può recare al suo lavoro o alla sua impresa, perchè si tratta di un metro che può essere valutato molto facilmente.

Restano invece ambigui e confusi altri strumenti, mentre – lo ripeto – quello da noi proposto potrebbe far individuare con precisione la fattispecie che stiamo trattando.

BERTOLDI. Signor Presidente, l'illustrazione dell'emendamento 2.4 è abbastanza semplice. Noi proponiamo che al secondo periodo del comma 1, capoverso 2, lettera *a)*, il quale afferma che: «Le disposizioni della presente lettera non sono applicabili nei riguardi dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria e nei casi in cui la detta dimostrazione della non applicabilità dei coefficienti risulti asseverata da uno dei soggetti...» vengano inserite le seguenti parole: «, relativamente all'inerenza dei fatti che giustificano lo scostamento,».

L'emendamento tende a restringere allo specifico dei fatti che giustificano lo spostamento l'osservazione al giuramento da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni.

Sottolineiamo l'utilità dell'inserimento di questa precisazione restrittiva.

MANTICA. Signor Presidente, l'emendamento 2.1 si illustra sufficientemente da sè, anche perchè altrimenti dovrei leggere metà dell'articolo 2.

Sostanzialmente, durante la fase di accertamento e senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, si consente un accertamento induttivo (è una modifica invocata anche dai colleghi Garofalo, Brina e

altri senatori con un loro emendamento, sul quale noi voteremo a favore), passando anche ad un accertamento sintetico del reddito complessivo netto.

Ci sembra che in una fase ancora preliminare su delle valutazioni di carattere generale – allorquando si afferma che «risultino vagamente elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato» – ricorrere all'accertamento sintetico del reddito sia sostanzialmente pleonastico ed inutile, quando non si configuri come una forma di vessazione che in questo caso ci appare assolutamente ininfluente sul risultato finale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, per l'emendamento 2.2 esprimo parere favorevole.

Sull'emendamento 2.5, ho già chiarito in Commissione al senatore Garofalo i motivi del mio dissenso. D'altra parte, il comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 69, convertito con la legge n. 154 del 1989, contiene già una dettagliata indicazione di tutti gli elementi che possono essere presi a base per l'accertamento parziale; e tra essi non trovo il riferimento al contributo diretto lavorativo.

Quindi, vorrei chiarire che nell'articolo 11, comma 1, non è contenuto il riferimento che il senatore Garofalo ha voluto citare nel suo emendamento.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.4, perchè la precisazione sembrerebbe opportuna; comunque, mi rimetto al Governo per una sua migliore valutazione.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.6 e 2.1, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.3 perchè mi pare una giusta specificazione che corregge un errore contenuto nel testo della Commissione.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore. Quindi, è favorevole sull'emendamento 2.2 e contrario sull'emendamento 2.5. Per quanto riguarda l'emendamento 2.4, per il quale il relatore si è rimesso al Governo, esprimo parere contrario. Il parere è contrario anche sugli emendamenti 2.6 e 2.1, mentre è favorevole sull'emendamento 2.3.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, le parole che l'emendamento propone di eliminare facevano parte di un emendamento da noi proposto e accolto dalla Commissione. (*Brusìo in Aula*).

LIBERTINI. Non sento cosa dice.

GAROFALO. Questo non dipende da me; cerco di parlare in maniera tale da essere ascoltato da tutti.

Non vedo proprio la ragione di sopprimere, con l'emendamento 2.2, quelle parole adesso, in Aula. In tema di accertamento parziale, si dice semplicemente: «Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice... gli uffici delle imposte, qualora, dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle imposte dirette, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria o comunque a disposizione dell'amministrazione finanziaria, risultino elementi che consentono di stabilire...». Francamente, non capisco perchè si debbano cancellare le parole: «o comunque a disposizione dell'amministrazione finanziaria», perchè in questo articolo si prevede che quest'ultima, attraverso tutti i dati di cui dispone, possa effettuare gli accertamenti. Cancellare questa parte significa restringere i mezzi e le possibilità dell'amministrazione finanziaria.

Chiederei sia al Governo che al relatore di ritornare sulla loro opinione, anche perchè in Commissione abbiamo fatto un lavoro sicuramente convulso e in tre giorni abbiamo fatto l'impossibile.

LIBERTINI. Convulso è un termine eufemistico. È stata una vergogna.

GAROFALO. Il senatore Libertini dice che è un termine eufemistico; però, non penso che abbiamo fatto un lavoro completamente insulso.

Siccome non penso che il nostro emendamento sia stato accolto in Commissione con leggerezza e siccome ritengo che l'esclusione, oggi, non possa essere un capriccio, devo considerare che questa esclusione significhi voler restringere i margini dell'amministrazione.

Non vorrei fare la parte di chi sostiene una amministrazione «occhiuta» che deve mettere il naso dappertutto; però, siccome queste norme sono funzionali alla efficacia dell'amministrazione nel fare il suo dovere, ritengo che questa norma potrebbe tranquillamente restare e in tal senso rivolgo un caloroso appello al relatore e al rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Se il relatore e il rappresentante del Governo non cambiano la loro opinione, possiamo passare alla votazione.

LIBERTINI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Senatore Libertini, perchè le devo dare la parola? Lei ha esaurito tutti i tempi.

SALVATO. Non può cancellare quello che dice il Regolamento!

PRESIDENTE. Senatrice Salvato, allora tutto quello che ho detto fino a questo momento... (*Proteste dal Gruppo della Rifondazione comunista*).

Vi ho detto e vi ripeto che l'annuncio di voto è precluso da quello che è stato stabilito dall'Aula. (*Proteste del senatore Libertini*).

Senatore Libertini, vorrei dirle con molta chiarezza che se si raggiungerà un'intesa, in via del tutto eccezionale, consentirò l'annuncio di voto, ma a lei soltanto o ad un componente del suo Gruppo, quando venga richiesto, in modo rapido e brevissimo. Se vuole così, lo possiamo fare, ma non pensiamo ad altre forme che assolutamente non posso consentire.

Ha facoltà di parlare per annuncio di voto, senatore Libertini.

* LIBERTINI. Se è un annuncio di voto, ovviamente è rapido. Le devo però dire, signor Presidente, che ribadisco di ritenere di essere oggetto di una violenza politica di maggioranza. (*Proteste dal centro*).

PRESIDENTE. Lei deve dire se è è favorevole o contrario, perchè l'annuncio di voto è questo.

LIBERTINI. L'annuncio è di un voto contro l'emendamento presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori, ritenendomi vittima di una violenza politica.

PRESIDENTE. L'annuncio è stato fatto, senza ulteriori aggiunte.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori. (*Proteste dal Gruppo della Rifondazione comunista*).

È approvato.

LIBERTINI. Se alzo la mano, lei mi deve dare la parola!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5. (*Proteste del senatore Libertini*).

Senatore Libertini, la prego di non porre problemi che non possono essere posti.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

SERRI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Accolgo la richiesta. (*Commenti del senatore Aliverti*).

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

LIBERTINI. Signor Presidente, lei deve dare il tempo di chiedere la parola. Lei non dà il tempo! (*Proteste dal Gruppo della Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. **Non è approvato.**

(*Vivaci proteste del senatore Libertini*).

Senatore Libertini, quando lei sarà al mio posto presiederà come riterrà opportuno. L'emendamento 2.1 è assorbito.

LIBERTINI. Lei deve guardare chi chiede la parola!

PRESIDENTE. Certo che io guardo, senatore Libertini.

COSSUTTA. Lei deve rispettare il Regolamento!

PRESIDENTE. È quello che faccio, senatore Cossutta.

COSSUTTA. No, lei non lo fa!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dai senatori Bertoldi e Brina.

LIBERTINI. Io le ho chiesto la parola e lei non me la dà: questo è arbitrio!

VOCE DAL CENTRO. Commediante!

LIBERTINI. Questo è irregolare.

PRESIDENTE. **Non è approvato.**

(*Vive proteste del senatore Libertini*).

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

(*Vive proteste del senatore Libertini*).

Senatore Libertini, la richiamo all'ordine. (*Vive proteste dal Gruppo della Rifondazione comunista. Commenti*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti commi:

«Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 57, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, qualora dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, può limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante.

Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del volume di affari, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, tenendo conto della dimostrazione della non applicabilità dei coefficienti eventualmente fornita dal contribuente, con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1 dello stesso articolo 12, esclusi i casi in cui la detta dimostrazione risulti asseverata da uno dei soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Nei confronti di questi ultimi si applicano, in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati, le pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154.

Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa; in mancanza delle persone indicate, l'avviso di ricevimento può essere sottoscritto dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte».

2. Le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati una proposta di stralcio e i seguenti emendamenti:

Stralciare l'articolo.

3. COVI, VISENTINI, FERRARA SALUTE

Al comma 1, primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'accertamento parziale avverrà esclusivamente adeguando i ricavi o compensi dichiarati a quelli presumibili in base al coefficiente basato sul contributo diretto lavorativo, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154».

3.3 GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «fatti asseverati», *inserire le seguenti*: «ove non derivante da erronee informazioni fornite dal contribuente».

3.1 LEONARDI, CAPPELLI, MARNIGA, FIOCCHI, BEORCHIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è sostituito dal seguente:

"*3*. Sia la parte che il procuratore generale o speciale possono farsi assistere in giudizio da iscritti negli albi degli avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ingegneri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, esperti e periti tributari, iscritti nei ruoli istituiti presso le Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato ai sensi dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio-decreto 29 settembre 1934 e successive modificazioni, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali, già iscritti nell'elenco previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze, nonchè da funzionari delle associazioni di categoria, iscritti in elenco da tenersi presso l'Intendenza di finanza, competenti per territorio"».

3.2 BRINA, POLLINI, PELLEGRINO Giovanni, BERTOLDI

Invito i presentatori della proposta di stralcio ad illustrarla.

COVI. Signor Presidente, la illustrerò molto brevemente, richiamando le ragioni che ho addotto per lo stralcio degli articoli 1 e 2. Sono le ragioni raccolte anche negli interventi dei senatori Garofalo e Mantica. Si tratta, infatti, di materia estranea ad una vera e propria legge di accompagnamento della legge finanziaria, perchè non è collegata direttamente ad un provvedimento di entrata.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Libertini, lei non può intervenire perchè è esaurito il tempo a disposizione del suo Gruppo. (*Il senatore Libertini si avvicina al banco del Governo. Commenti dal Gruppo della Rifondazione comunista*).

LIBERTINI. Ma questa è la Camera dei fasci e delle corporazioni oppure il Senato?

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta di stralcio. (*Reiterate proteste del senatore Libertini*).

PRESIDENTE. Senatore Libertini, la richiamo per la seconda volta all'ordine.

LIBERTINI. Sono io che richiamo lei! (*Proteste del Gruppo della Rifondazione comunista. Il senatore Cossutta si avvicina al banco del Governo*).

DE CINQUE, *relatore*. Esprimo parere contrario su questa come su tutte le proposte di stralcio. (*Proteste dal Gruppo della Rifondazione comunista. Agitazione*).

VOCI DAL CENTRO. Fuori!

FOGU, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Fuori di qui! Non potete stare davanti ai banchi del Governo! (*Reiterate proteste del senatore Cossutta, in piedi davanti al banco del Governo. Proteste dal Gruppo della Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Senatore, lei stia al suo posto!
Prego gli onorevoli questori di voler essere presenti nell'emiciclo.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere contrario.

LIBERTINI. Presidente, lei non può fare così!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di stralcio n. 3.

SERRI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SERRI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo della Rifondazione comunista sulla proposta di stralcio dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 3, presentata dai senatori Visentini, Covi e Ferrara Salute.

Non è approvata.

Invito i presentatori degli emendamenti ad illustrarli.

GAROFALO. Con l'emendamento 3.3 noi proponiamo sostanzialmente lo stesso meccanismo che abbiamo già illustrato, questa volta da utilizzare però ai fini dell'accertamento parziale dell'IVA.

Il meccanismo l'ho illustrato poco fa e quindi credo sia chiaro a tutti. Vorrei prendere atto della precisazione testè fatta dal relatore De Cinque; quindi, si potrebbe cancellare il riferimento e lasciare soltanto la dizione: «in base al coefficiente basato sul contributo diretto lavorativo».

LEONARDI. L'emendamento 3.1 è teso a circoscrivere le responsabilità degli asseveratori per i fatti derivanti da erronee informazioni da parte del contribuente.

BRINA. L'emendamento 3.2 propone di sostituire il comma 3 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972, introducendo nell'elenco dei soggetti nuovi. Si tratta di soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti davanti alle Commissioni tributarie di primo grado.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DE CINQUE, *relatore*. Sull'emendamento 3.3 esprimo parere contrario per i motivi già esposti; nonostante la precisazione del senatore Garofalo, ritengo che non si possa introdurre una valutazione riferita al contributo diretto lavorativo.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.1, suggerendo di integrarlo premettendo alla parola: «erronee» le parole: «false o»; così si rende meglio il concetto da cui può derivare la discriminante a favore dei soggetti certificatori. In sede di coordinamento, mi riservo di proporre un'analoga modifica all'emendamento 2.3, che è il *pendant* dell'emendamento 3.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.2, vorrei far presente ai presentatori che, pur non essendo in via di principio contrario, non ritengo opportuno introdurre una tale anticipazione in un provvedimento come questo, che rivede tutto il contenzioso tributario; l'anticipazione infatti, consiste nella modifica dei soggetti abilitati a difendere i contribuenti davanti alle Commissioni tributarie di primo grado. Tale materia mi sembra per lo meno ultronea, per cui rimanderei la valutazione agli articoli che concernono la delega al Governo per la riforma del contenzioso tributario; quindi, esprimo parere contrario.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo con il relatore.

LIBERTINI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, a norma dell'articolo 109 del Regolamento, annuncio il voto favorevole mio e dei senatori di Rifondazione comunista sull'emendamento 3.3 dei colleghi Garofalo, Bertoldi ed altri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori, con l'avvertenza che l'emendamento deve considerarsi limitato fino alle parole: «sul contributo diretto lavorativo.».

Non è approvato.

LEONARDI. Accetto di modificare il testo dell'emendamento 3.1 nel senso proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori, con l'aggiunta delle parole: «false o» prima della parola: «erronee».

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

BRINA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

CAPO II

REVISIONE DEL REGIME DEI COEFFICIENTI

Art. 4.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere *c*) e *d*) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno non abbiano superato l'ammontare di lire 360 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per il successivo triennio dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai prece-

denti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse del presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.»;

b) il settimo comma dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore ai limiti indicati al primo comma, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.»;

c) all'articolo 55, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

«Se i ricavi o i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'articolo 51 non siano già state constatate non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati.».

2. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dal seguente:

«*3*. Se nel corso del triennio l'ammontare dei ricavi supera i limiti di cui al primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si applica, per l'anno seguente, il regime ordinario di determinazione del reddito».

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 dell'articolo 50 è sostituito dal seguente:

«*7*. Il reddito imponibile non può essere, in ogni caso, inferiore a quello risultante dall'applicazione del coefficiente dell'82 per cento all'ammontare dei compensi fino ad un massimo di 18 milioni di lire. Tale disposizione non si applica nei confronti dei contribuenti in regime ordinario di contabilità anche a seguito di opzione.»;

b) il comma 6 dell'articolo 79 è sostituito dal seguente:

«*6*. Il reddito imponibile non può in nessun caso essere determinato in misura inferiore a quella risultante dall'applicazione all'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53, fino ad un massimo di 18 milioni di lire, del coefficiente del 67 per cento per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi o del 50 per cento per le imprese aventi per

oggetto altre attività ed aggiungendo le plusvalenze patrimoniali secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 54. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si applica per tutte le attività il coefficiente del 67 per cento.»;

c) l'articolo 80 è abrogato.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 31 è abrogato;

b) all'articolo 48, primo comma, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Se i corrispettivi non registrati vengono specificamente indicati nella dichiarazione annuale non si fa luogo all'applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per la violazione dei relativi obblighi di fatturazione e di registrazione nonchè degli obblighi in materia di bolla di accompagnamento e di scontrino e ricevuta fiscale, qualora anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia stata versata all'ufficio una somma pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati.».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a), *capoverso, nel secondo periodo, sostituire le parole*: «un miliardo», *con le seguenti*: «360 milioni».

4.1 COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Al comma 1, lettera a), *capoverso, secondo periodo, sostituire le parole*: «il successivo triennio», *con le altre*: «l'anno successivo».

4.2 LEONARDI, CAPPELLI, MARNIGA, FIOCCHI, BEORCHIA

Sopprimere il comma 3.

4.3 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO GIOVANNI, POLLINI

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti 4.2 e 4.3.

LEONARDI. Signor Presidente, l'emendamento 4.2 riguarda i soggetti che, a norma del codice civile, non hanno l'obbligo della tenuta delle scritture contabili e i contribuenti che hanno ricavi fino a 360 milioni per le aziende di servizio e ad un miliardo per altre attività. Il testo del Governo proponeva la revisione triennale; noi riteniamo più opportuno e più prudente operare una revisione annuale per verificare se esistono ancora le condizioni per poter essere esentati dalla tenuta dei libri contabili.

GAROFALO. Per quanto riguarda l'emendamento 4.3, signor Presidente, al comma 3 dell'articolo 4 troviamo un meccanismo che tenta di introdurre nel nostro sistema quella che viene chiamata *minimum tax*, cioè una tassa minima. In effetti, si dispone di modificare il testo unico delle imposte sui redditi nel seguente modo: «Il reddito imponibile non può essere in ogni caso inferiore a quello risultante dall'applicazione del coefficiente dell'82 per cento all'ammontare dei compensi fino a un massimo di 18 milioni di lire». Questo per i lavoratori autonomi, mentre per le imprese minori si dispone che il reddito imponibile non può in ogni caso essere determinato in misura inferiore a quella risultante dall'applicazione all'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53, fino ad un massimo di 18 milioni di lire, del coefficiente del 67 per cento per le imprese che hanno per oggetto prestazioni di servizi e del 50 per cento per le imprese che hanno altre attività.

A noi sembra che questo meccanismo tenda, sì, a un obiettivo giusto, ma sia al tempo stesso eccessivamente farraginoso. Tende a un obiettivo giusto perchè vuole ricondurre anche categorie minori, o minime (sia per quanto riguarda le imprese, sia per quanto riguarda i lavoratori autonomi), a dichiarare un reddito che abbia un rapporto con la realtà; però, non ci sembra questo il meccanismo migliore.

Chiediamo quindi di sopprimere il comma 3, perchè, nella nostra posizione (come ho cercato di spiegare prima, per la verità senza molto successo), riteniamo che tutti questi problemi possano essere risolti scegliendo il criterio del contributo diretto lavorativo, da parte del lavoratore autonomo o dell'esercente d'impresa, all'impresa stessa. Infatti, quello è un criterio sul quale è difficile discutere. Se un lavoratore autonomo dichiara un reddito inferiore alla retribuzione che il suo lavoro dovrebbe fare emergere, credo che il meccanismo non funzioni. Nè, d'altra parte, si può immaginare che un lavoratore autonomo o colui che conduce un'impresa minore lavori gratis. Quindi il metro del contributo diretto lavorativo - ripeto - sembra essere più giusto, oltre a non prestarsi a vessazioni nei confronti di chi può anche avere un reddito non molto alto; nè si presta, d'altra parte, a calcoli particolarmente farraginosi, come ci sembrano essere quelli richiamati dal comma 3.

Questo è il motivo, signor Presidente, per cui chiediamo di sopprimere il comma 3 dell'articolo 4, al fine di introdurre l'altro meccanismo che ho appena esposto.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DE CINQUE, *relatore*. Sull'emendamento 4.1 il mio parere è contrario, perchè riduce il limite, che il Governo invece aveva opportunamente stabilito, di un miliardo per le imprese che rientrano in questa categoria.

Sono favorevole all'emendamento 4.2, mentre, per quanto riguarda l'emendamento 4.3, comprendo le motivazioni del senatore Garofalo in riferimento all'introduzione del meccanismo del contributo diretto lavorativo, che peraltro non abbiamo accettato. Ritengo inoltre che la

dizione a cui ricorre il Governo nel comma 3 renda più agevole l'attività dell'amministrazione finanziaria e stabilisca dei limiti abbastanza precisi e netti per i contribuenti. Per questa ragione sono contrario all'emendamento soppressivo del comma 3.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

LIBERTINI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Non le concedo la parola, perchè si tratta di un vostro emendamento.

LIBERTINI. Che vuol dire? Che modo è di procedere?

PRESIDENTE. Senatore Libertini, lei ha firmato l'emendamento; quindi, il suo annuncio di voto deve essere necessariamente favorevole. Non è questo il caso di un annuncio di voto contrario.

LIBERTINI. Ma lei cosa crede? Avrei potuto ritirarlo. Lei sta creando una situazione impraticabile!

CROCETTA. Da questo momento in poi cosa intende fare? Non concede la parola ai presentatori di ogni emendamento?

LIBERTINI. Lei sta creando dei precedenti assurdi! Se ne accorgerà!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori. (*Proteste dal Gruppo della Rifondazione comunista*).

LIBERTINI. Signor Presidente, il Senato siamo tutti noi! (*Il senatore Libertini si avvicina al banco della Presidenza*).

PRESIDENTE. Senatore Libertini, l'ho richiamata per due volte all'ordine. La prego di non costringermi a richiamarla per la terza volta.

LIBERTINI. Non le consento di usare questi termini!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

1. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* In relazione ai vari settori economici sono elaborati, viste le caratteristiche e le dimensioni dell'attività svolta, coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi. I coefficienti sono determinati sulla base di parametri economici utilizzabili in relazione a singoli settori di attività ed al rispettivo andamento, tenendo anche conto del contributo diretto lavorativo, anche con riferimento al periodo iniziale e finale dell'attività.

2. L'ammontare calcolato a norma del comma 1 è assunto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, anche per la determinazione del volume di affari, tenuto conto dei diversi criteri che disciplinano il momento di effettuazione delle operazioni. Il volume di affari o il maggior volume di affari risultante dall'applicazione dei coefficienti, si presume, salvo prova contraria, relativo ad operazioni imponibili con l'aliquota dell'imposta di cui all'articolo 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

3. Le informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di cui al comma 1 possono essere desunte, oltre che dalle dichiarazioni dei contribuenti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dagli accertamenti degli uffici e dagli altri dati ed elementi in possesso dell'Amministrazione, da informazioni richieste agli enti locali, alle organizzazioni economiche di categoria nonchè ad enti ed istituti, ivi comprese società specializzate in rilevazioni economiche settoriali. Se i dati e gli elementi non vengono inviati o sono non rispondenti al vero o incompleti, si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Si considera omesso l'invio oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

4. Se l'indicazione degli elementi per l'elaborazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al comma 1 è richiesta nel modello di dichiarazione, si applica, in caso di omessa, incompleta o infedele indicazione, la pena pecuniaria da uno a dodici milioni di lire. La stessa pena si applica in caso di omessa o errata descrizione, nel modello di dichiarazione, dell'attività esercitata.

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro delle finanze e sentito il Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre dell'anno al quale si riferiscono, sono determinati i coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, con la sommaria indicazione dei criteri seguiti per la loro formulazione».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo il capoverso 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I coefficienti di cui al comma 1 sono tali da determinare un reddito imponibile presunto comunque non inferiore al reddito lordo medio di una collaboratrice familiare, determinato dall'ISTAT relativamente all'anno al quale si riferisce la dichiarazione dei redditi, moltiplicato con un coefficiente superiore all'unità e definito secondo categorie professionali, settori di attività economiche ed aree territoriali».

5.1 COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «agli enti locali».

5.2 MANTICA, RASTRELLI

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 5.2.

MANTICA. Signor Presidente, l'emendamento 5.2 si illustra abbastanza chiaramente da sè. Si tratta di una nostra indicazione per ridurre il numero degli enti a cui chiedere informazioni in merito agli accertamenti fiscali. Ci sembra che l'elenco già indicato nel comma 3 dell'articolo 5 sia più che sufficiente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DE CINQUE, *relatore*. Sono contrario ad entrambi gli emendamenti.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dai senatori Mantica e Rastrelli.

Non è approvato.

LIBERTINI. Ma lei cosa è: una macchinetta? Lei deve presiedere! Cosa sta guardando per aria? Si rende conto di cosa sta facendo? Lei non se ne rende conto! Lei sta creando una situazione insopportabile! (*Inviti al silenzio dal centro*) Ma quale silenzio! Questa è una situazione intollerabile! (*Il senatore Libertini si avvicina al banco della Presidenza*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

1. L'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. – *1.* Ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto degli esercenti attività d'impresa che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità, indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, gli uffici possono, previa richiesta per lettera raccomandata di chiarimenti, da inviare per iscritto entro quarantacinque giorni, determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'articolo 11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio specificamente relativi al singolo contribuente. Resta salva la facoltà del contribuente di dimostrare la non applicabilità dei coefficienti in relazione alle specifiche condizioni di esercizio della propria attività, indicandone i motivi, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi.

2. In sede di accertamento effettuato in base al comma 1, non sono ammessi in deduzione spese ed altri componenti negativi diversi da

quelli dichiarati e da quelli presi a base per l'applicazione dei coefficienti, nè sono riconosciute le relative detrazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

3. In caso di accertamento di cui al comma 1 effettuato con le modalità previste dall'articolo 41-*bis*, comma 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 54, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in luogo del pagamento delle imposte o delle maggiori imposte previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e dall'articolo 60 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, il contribuente può prestare fideiussione rilasciata da una azienda o istituto di credito, comprese le Casse rurali ed artigiane, o da un'impresa commerciale che, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione mediante polizza fideiussoria.

4. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le condizioni per l'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti in regime di contabilità ordinaria che abbiano conseguito ricavi per un ammontare non superiore a quello indicato nel primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire. Ai fini della emanazione del predetto decreto, il Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di studio, composto da rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria, con il compito di individuare i criteri e i princìpi di bilancio che attengono a una normale tenuta della contabilità, mancando i quali potrà prevedersi l'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti di cui al presente comma.

5. La determinazione dei maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, non costituisce notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale».

2. Le disposizioni dell'articolo 5 e quelle del presente articolo si applicano a partire dagli accertamenti relativi al primo periodo di imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 1991.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «previa richiesta per lettera raccomandata di chiarimenti, da inviare per iscritto entro quarantacinque giorni,»; *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «A richiesta dell'ufficio, il contribuente dovrà inviare, entro trenta giorni, la relativa documentazione».

6.1 LEONARDI, CAPPELLI, MARNIGA, FIOCCHI, BEORCHIA

Al comma 1, capoverso 3, sopprime le parole da: «in caso» *fino a*: «n. 633, e successive modificazioni».

6.2 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Al comma 1, sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«*4.* Nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime ordinario di contabilità i coefficienti sono utilizzabili qualora diano luogo, anche in concorso con altri elementi, a presunzioni gravi precise e concordanti di manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del reddito».

6.3 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

LEONARDI. Signor Presidente, l'emendamento 6.1 tende a modificare il testo del Governo, che prevedeva, in caso di richiesta da parte dell'ufficio, l'invio di chiarimenti entro 45 giorni. Io ritengo che la proposta contenuta nell'emendamento sia migliorativa, in quanto prevede che il contribuente, a richiesta dell'ufficio, non solo debba fornire chiarimenti, ma inviare anche entro 30 giorni (entro un termine cioè più contenuto) la documentazione idonea a dimostrare le ragioni per cui il volume d'affari e di reddito non corrisponda a quello che si otterrebbe con l'applicazione dei coefficienti. (*Brusìo in Aula. Richiami del Presidente*).

GAROFALO. Vorrei far presente a tutti i colleghi che la materia che stiamo trattando è assai difficile; sicuramente, comunque, lo è per chi vi parla. Se non riusciamo neanche a capire bene di che emendamento si discute, non credo che saremo in grado di fare una gran lavoro.

Vorrei chiedere poi al Presidente di lasciarci il tempo di rintracciare le carte e di riordinare le idee prima di andare avanti.

PRESIDENTE. Ha tutto il tempo per poterlo fare.

SALVATO. Ma il Presidente, nella sua arroganza, va di fretta.

LIBERTINI. Presidente, lei è arrogante.

GAROFALO. L'emendamento 6.2, al comma 1, terzo capoverso, propone di sopprimere le parole da: «in caso» fino a «n. 633, e successive modificazioni». In questo capoverso si dice cioè che: «in caso di accertamento di cui al comma 1» (cioè di accertamento induttivo) «effettuato con le modalità...» in luogo del pagamento delle imposte o delle maggiori imposte «il contribuente può prestare fideiussione rilasciata da una azienda o istituto di credito, comprese le Casse

rurali ed artigiane». Il nostro emendamento mira ad estendere tale possibilità non solo al caso previsto dal terzo capoverso, ma a tutti i casi in cui c'è da pagare per un accertamento. Noi cioè proponiamo che in tutti i casi in cui sia stato fatto un accertamento, anzichè pagare direttamente la somma, si possa prestare fideiussione. È questo il senso dell'emendamento 6.2, che, se fosse accolto, costituirebbe una buona notizia per i contribuenti. Nego inoltre che esso comporterebbe una perdita di gettito. Quello che verrebbe a perdersi è il gettito immediato. Non credo però che si debba ragionare nei termini su cui purtroppo è in gran parte costruito il nostro sistema fiscale, che fa sì che scontiamo domani quanto acquisiamo oggi. Quando incameriamo qualcosa di cui ancora non siamo sicuri, infatti, domani potremmo scontarlo. Con il ricorso alla fideiussione o altro si consentirebbe invece di mantenere la previsione di gettito nella misura giusta, anche se nell'immediato ci sarebbe una riduzione del gettito stesso.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.3, al comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1989, si propone, dopo le parole: «360 milioni di lire», di sostituire il resto della norma con una previsione diversa. L'attuale testo prevede l'estensione dell'accertamento induttivo anche nei confronti di soggetti che siano in regime di contabilità ordinaria; noi proponiamo che tale estensione sia possibile soltanto in un caso molto preciso, ossia che siano utilizzati tali coefficienti solo quando, anche in concorso con altri elementi, vi siano presunzioni gravi, precise e concordanti di manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del reddito. Anche questa proposta mi sembra abbastanza chiara.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DE CINQUE, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 6.1, il parere è favorevole. All'emendamento 6.2 sono invece contrario, perchè se estendessimo il principio che il contribuente può prestare fideiussione e non pagare in qualsiasi caso di accertamento, ne deriverebbero serie difficoltà di cassa per l'Erario. Infine, per quanto riguarda l'emendamento 6.3, debbo dire che la previsione fatta dalla Commissione nel quarto capoverso del primo comma prevede molto esattamente un criterio di determinazione dei casi in cui, anche nei confronti di soggetti in regime di contabilità ordinaria, si possa effettuare l'accertamento induttivo; si demanda inoltre ad un'apposita Commissione la formulazione di criteri di bilancio molto precisi. Mi parrebbe invece che far capo a presunzioni gravi, precise e concordanti di manifesta infondatezza comporterebbe un margine di eccessiva discrezionalità per l'amministrazione che io ritengo non sia logico concedere. Pertanto esprimo parere contrario sull'emendamento 6.3.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore sui tre emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

PELLEGRINO Giovanni. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO Giovanni. Signor Presidente, vorrei rivolgere una domanda al relatore: in attesa che si riunisca quella certa Commissione e il Ministro fissi i criteri, quali sono i limiti dell'applicazione dell'accertamento induttivo ai soggetti in regime di contabilità ordinaria? In attesa che questa fase amministrativa si perfezioni, l'accertamento induttivo è possibile subito e senza limiti? Oppure è escluso?

DE CINQUE, *relatore*. Direi di no: finchè non viene istituita la Commissione prevista, a tenore dell'articolo non dovrebbe essere possibile.

PELLEGRINO Giovanni. Il senso del nostro emendamento, invece, è di ancorare subito questa applicazione ad un criterio preciso.

DE CINQUE, *relatore*. Si potrebbe eventualmente modificare il vostro emendamento, fissando per il Governo un preciso termine entro cui emettere il decreto. Credo che questa potrebbe essere una soluzione praticabile: la formulazione dell'emendamento 6.3 potrebbe essere nel senso di stabilire che, con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro una certa data (30, 60 o 90 giorni; ci possiamo mettere d'accordo), vengono stabiliti i criteri e le condizioni di cui allo stesso articolo 6. In tal caso il mio parere sarebbe favorevole.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, non sarebbe meglio accantonare l'articolo 6 per svolgere un'attenta riflessione in proposito?

In effetti, come i colleghi ricorderanno, si tratta di una questione che abbiamo già discusso in Commissione, e il meccanismo di nomina della commissione è stato criticato da varie parti. Ora, giustamente, il senatore Pellegrino Giovanni ha fatto rilevare che in questo modo tale meccanismo non viene applicato e chissà quando sarà possibile applicarlo.

PRESIDENTE. È stata presentata una proposta di accantonamento dell'articolo 6 da parte del senatore Giustinelli.

Invito il relatore a pronunziarsi su tale proposta.

DE CINQUE, *relatore*. Vorrei solo dire che questa disposizione si applica dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 1991. Quindi, vi è tutto il tempo necessario perchè essa entri in vigore nel periodo di imposta che inizierà il 1° gennaio 1992, per cui gli accertamenti saranno compiuti dopo la denuncia dei redditi relativa al 1992, che verrà presentata nel 1993.

Il Governo ha quindi un anno di tempo davanti a sè per adottare questo decreto; ritengo che, sia pure prima o dopo il periodo elettorale, potrà emanarlo senz'altro.

Ritengo quindi che, allo stato, si possa procedere nella discussione.

GIUSTINELLI. Mi pare che il senatore De Cinque abbia pronunciato le parole-chiave, e cioè: «dopo il periodo elettorale».

Abbiamo quindi capito meglio qual è il problema che bisogna tenere presente.

Signor Presidente, insistiamo per l'accantonamento dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, accantoniamo l'esame dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

CAPO III

DISPOSIZIONI PER ALLARGARE LA BASE IMPONIBILE

Art. 7.

1. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, alinea, le parole «31 dicembre 1991» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1993»; dopo le parole «uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese le disposizioni recanti agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi,»;

b) alla lettera *b*) del comma 1 dopo le parole «le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti» sono inserite le seguenti: «anche se riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi»;

c) nel comma 1, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) non costituisce comunque deroga ai princìpi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, la non concorrenza a formare reddito delle somme vincolate alla destinazione a riserve indivisibili, da parte delle cooperative e loro consorzi disciplinati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente, che all'atto del suo scioglimento, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904»;

d) nel comma 2, dopo le parole: «legge di delegazione» sono inserite le seguenti: «nonchè indicando quali delle agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi potranno essere inserite nei decreti legislativi»;

e) nel comma 2 dopo le parole: «1° gennaio 1992» sono inserite le seguenti: «ovvero dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

2. Nell'anno 1992 il primo tra i decreti legislativi previsti dall'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dal comma 1 del presente articolo, verrà emanato entro il mese di gennaio.

3. All'articolo 18, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Saranno, comunque, previsti per le persone fisiche particolari trattamenti agevolativi al fine di favorire la formazione del risparmio finalizzato all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione principale, con base imponibile di tariffa d'estimo catastale non superiore a quella corrispondente alla categoria A/2 a sei vani, alla sottoscrizione di forme assicurative di previdenza e sanitarie nonchè alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto; l'ammontare del predetto importo nonchè di quelli indicati nelle lettere *d*) ed *m*) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non potrà in ogni caso eccedere complessivamente lire 10.000.000. Sarà previsto che con decreto del Ministro delle finanze potranno essere temporaneamente stabiliti, fermo rimanendo il limite complessivo di lire 10.000.000, quelli propri di ciascun onere».

4. Il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, è fissato al 30 giugno 1993; nel comma 2 dello stesso articolo 18 le parole: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse e i relativi decreti legislativi avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i decreti stessi saranno emanati.

5. Il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 19 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, è fissato al 30 giugno 1993; nel comma 2 dello stesso articolo 19 le parole: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse e i relativi decreti legislativi avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i decreti stessi saranno emanati.

6. All'articolo 3, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «31 dicembre 1991» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 1992»;

b) le parole «sul canone annuale di concessione» sono sostituite dalle seguenti: «sul canone annuale ovvero sull'indennizzo dovuto per l'utilizzazione»;

c) la parola «inalienabile» è sostituita dalle seguenti: «disponibile e indisponibile»;

d) nella lettera *b*), la parola «concessionari» è sostituita dalla seguente: «soggetti».

7. All'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 1991,n. 202, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «esonerati dal pagamento» sono inserite le seguenti: «nonchè per gli utilizzatori senza titoli»;

b) dopo la parola «omessa,» sono inserite le seguenti: «incompleta, infedele o tardiva»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà altresì prevedere norme che sanciscano la

inespropriabilità per pubblica utilità, la inusucapibilità nonchè la tutela in via amministrativa di tutti i beni di proprietà degli enti di cui al comma medesimo».

Su questo articolo sono stati presentati una proposta di stralcio e i seguenti emendamenti:

Stralciare i commi 2 e 3.

4. VISENTINI, COVI, FERRARA SALUTE

Al comma 1, nella lettera a), *sopprimere le parole da*: «dopo le parole» *fino a* «tributi» *e le lettere* b) *e* c).

7.12 VISENTINI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.11 MANTICA, RASTRELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il Governo è delegato ad adottare, entro e non oltre il 31 dicembre 1992, un testo unico in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi aventi carattere agevolativo con conseguente abrogazione di ogni altra norma in vigore».

7.1 COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Sopprimere il comma 3.

7.2 COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. - *1*. Il Governo è delegato ad adottare, entro e non oltre il 31 dicembre 1991, un testo unico in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi aventi carattere agevolativo con conseguente abrogazione di ogni altra norma in vigore, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai

fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;

b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea; in relazione a tali obiettivi verrà tenuto particolarmente conto della effettiva necessità di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attività, anche in relazione alle dimensioni dell'attività, nonchè delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

c) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere *a*) e *b*) dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che verrà determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifici indirizzi costituzionali;

d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi in applicazione dei princìpi e criteri direttivi indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) non potrà superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990"».

7.3 COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Al comma 3, sopprimere le parole: «all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione principale».

7.4 COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Al comma 3, sopprimere le parole: «alla sottoscrizione di forme assicurative di previdenza».

7.5 COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Al comma 3, sopprimere le parole: «nonchè alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto».

7.6 COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Al comma 3, ovunque ricorra, sostituire la cifra: «10.000.000» *con l'altra*: «2.000.000».

7.7 COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Al comma 3, ovunque ricorra, sostituire la cifra: «10.000.000», *con l'altra*: «7.000.000».

7.14 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Sopprimere il comma 4.

7.8 COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Il comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:

"1. Costituiscono redditi di capitale:

a) gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o a deposito;

b) gli interessi e gli altri proventi derivanti dall'emissione di obbligazioni e titoli similari, nonchè i proventi degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione;

c) gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e dai contratti indicati nel comma 1 dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 49;

d) gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 49;

e) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;

f) i proventi conseguenti in base a rapporti fiduciari o di mandato, da soggetti che esercitano attività di gestione nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti o nell'interesse di singoli soggetti, di patrimoni o di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione; inclusi i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi disciplinati dalla legge 23 marzo 1983, n. 77 come modificata dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 e dall'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25

novembre 1983, n. 649, compresa la differenza tra le somme corrisposte ai partecipanti ed il capitale da essi versato al fondo;

g) gli interessi per dilazione di pagamento e gli interessi moratori;

h) le plusvalenze realizzate mediante cessione di titoli o altri valori mobiliari comprese le partecipazioni non azionarie;

i) i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482;

l) compensi per prestazione di fideiussioni o di altra garanzia;

m) ogni altro interesse, reddito, rendita, guadagno e provento derivante da impiego di capitale".

4-*bis*. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 41 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 817 è sostituito dal seguente:

"Salvo quanto stabilito per i certificati di partecipazione ai fondi comuni di cui alla lettera *f)* del comma 1, ai fini delle imposte sui redditi si considerano similari alle azioni i titoli di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonchè i titoli che attribuiscono ai possessori un diritto di partecipazione diretta o indiretta agli utili dell'impresa o dell'affare. Qualora sia prevista anche la corresponsione di somme in misura non dipendente dal risultato economico dell'impresa o dell'affare esse sono soggette alla disciplina prevista per i redditi di cui al comma 1 lettera *b)*. Si considerano similari alle obbligazioni:".

4-*ter*. La lettera *c)* dell'articolo 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed il comma 3 dell'articolo 82 dello stesso decreto sono abrogati.

4-*quater*. Il comma settimo dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è abrogato.

4-*quinquies*. All'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto in fine il seguente comma:

"*3*. In deroga a quanto previsto nei commi precedenti non si considerano prodotti nel territorio dello Stato gli interessi e gli altri proventi di cui alla lettera *b)* dell'articolo 41 corrisposti a non residenti e relativi a titoli emessi all'estero".

4-*sexies*. L'articolo 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:

"Art. 42. – *Determinazione del reddito di capitale*. – *1*. Gli interessi ed altri proventi di cui all'articolo 41, lettere *a)* e *b)*, nonchè gli interessi di cui alla lettera *m)* dello stesso articolo costituiscono reddito per l'importo ottenuto incrementando il valore nominale del credito o, se diverso, il prezzo di acquisto, al netto delle commissioni d'intermediazione e di ogni altro costo accessorio, della variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 riferita al periodo di detenzione del valore mobiliare o di possesso del credito, ovvero, se minore, al periodo di

maturazione dell'interesse, e sottraendo tale valore dalla somma del prezzo d'acquisto o del valore nominale del credito, come sopra determinato, e dei medesimi interessi e proventi.

2. A tal fine, il reddito imponibile derivante dagli interessi ed altri proventi di cui al comma precedente può essere determinato come segue:

a) i redditi di cui alle lettere *a), b), m)* dell'articolo 41 se attribuiti attraverso l'applicazione di un tasso di interesse nominale prestabilito si determinano riducendo il loro ammontare di una percentuale pari al rapporto tra la variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 riferito al periodo di detenzione o di possesso, e il tasso di interesse nominale eventualmente ragguagliato allo stesso periodo. Il tasso di interesse di cui al periodo precedente è calcolato rapportando tali redditi al costo di acquisizione; a tal fine il costo di acquisizione è assunto al netto del rateo di interessi spettante all'alienante;

b) i redditi di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo 41 derivanti dalla attribuzione di interessi periodici si determinano riducendone l'ammontare nominale di una percentuale pari al rapporto tra variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 riferito al periodo di detenzione o di possesso e il tasso di interesse determinato secondo i criteri di cui al secondo periodo della precedente lettera *a);*

c) i redditi di cui alle lettere *a), b), m)* del citato articolo 41, attribuiti mediante la restituzione di una somma maggiorata rispetto all'importo investito sono determinati sottraendo dalla somma restituita l'importo investito aumentato dell'indice dei prezzi al consumo di cui al comma 10 ragguagliato al periodo di durata dell'investimento. In alternativa essi possono essere determinati riucendo il loro ammontare nominale di una percentuale pari al rapporto tra la variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 riferito al periodo di detenzione o di possesso e il tasso d'interesse determinato in base al rapporto tra la differenza della somma percepita alla scadenza con l'importo investito e il prezzo di emissione del titolo. La disposizione del secondo periodo non si applica ove durante il periodo di possesso del titolo il contribuente abbia percepito redditi di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente articolo determinati ai sensi delle medesime lettere *a)* e *b).*

3. Salvo il disposto di cui alla lettera *d)* del comma 2, le plusvalenze dei titoli ed altri valori mobiliari di cui all'articolo 41 lettera *h)* sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il costo effettivo di acquisto, aumentato della variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 riferita al periodo di detenzione del valore mobiliare. Ai fini suddetti:

a) il costo effettivo di acquisto è assunto al netto delle commissioni d'intermediazione e di ogni altro costo accessorio;

b) per i valori mobiliari trasferiti per donazione o successione si considera costo di acquisto il valore determinato secondo le norme relative alla stessa imposta sulle successioni o donazioni con riferimento alla data della donazione o di apertura della successione;

c) qualora non sia stabilito un corrispettivo in denaro la plusvalenza si determina in base al valore normale dei titoli od altri valori mobiliari trasferiti.

4. Le minusvalenze dei titoli od altri valori mobiliari sono determinate a norma dei commi precedenti.

5. Ove le cessioni riguardino titoli od altri valori mobiliari in serie o di massa aventi uguali caratteristiche la plusvalenza o la minusvalenza unitaria si determina sottraendo al corrispettivo del trasferimento o conferimento unitario il valore unitario medio ottenuto dividendo i costi di acquisto rivalutati per il numero complessivo dei titoli posseduti prima della cessione. Ai fini suddetti si considerano aventi uguali caratteristiche i titoli o valori emessi da uno stesso soggetto ed aventi stesso valore nominale, data di scadenza, tasso di interesse e attribuenti i medesimi diritti.

6. Le eventuali perdite risultanti dalle determinazioni previste nei commi 1 e 2 e le minusvalenze determinate ai sensi del comma 4 sono deducibili dal reddito di capitale dell'anno, dell'anno precedente e dei due successivi a condizione che l'entità dei redditi e delle perdite, delle plusvalenze e delle minusvalenze, sia nominale che determinata in base ai commi precedenti, sia indicata in apposito quadro della dichiarazione dei redditi relativa agli anni di realizzazione e di deduzione delle perdite, e la data dell'acquisto dei titoli ed altri valori mobiliari sui quali le plusvalenze e le minusvalenze sono state realizzate risulti da idonea documentazione.

7. I proventi e gli altri redditi derivanti dalla partecipazione ai fondi disciplinati dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificata dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, per la parte proporzionalmente corrispondente ai titoli collocati nel territorio dello Stato, dei fondi comuni esteri d'investimento mobiliare di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 912, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, nonchè i proventi e gli altri redditi conseguiti in base a rapporti fiduciari o di mandato di cui alla lettera *f)* dell'articolo 41 sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed all'imposta locale sui redditi. A tal fine la società di gestione del fondo determina l'ammontare complessivo delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate ridotte di un decimo per i primi cinque anni di applicazione della presente legge, e degli altri proventi percepiti nell'anno solare; le plusvalenze, minusvalenze ed altri proventi sono determinati ai sensi dei commi precedenti, al netto delle commissioni corrisposte e di quelle spettanti alla società di gestione.

8. L'importo di cui all'ultimo periodo del comma precedente è ripartito per il numero delle quote di partecipazione al fondo e attribuito a ciascun partecipante proporzionalmente al numero di quote posseduto.

9. Nell'ipotesi di riscatto della quota concorre a formare il reddito del partecipante la differenza tra il valore di riscatto o rimborsato e il costo d'acquisto della quota del fondo o l'ammontare della somma data in gestione, rivalutata ai sensi del comma 10, aumentato della somma dei redditi attribuiti alla quota di partecipazione nel periodo di possesso e non distribuiti.

10. Per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita il reddito è costituito dalla differenza tra il capitale percepito e l'ammontare dei premi pagati, aumentati della variazione

dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 per il periodo tra la data dei rispettivi versamenti e la data di percezione del capitale. Insieme a tale differenza concorrono a formare il reddito gli eventuali premi dedotti ai sensi dell'articolo 10 o esclusi dalla formazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 48.

11. Le variazioni degli indici dei prezzi di cui al presente articolo devono risultare da decreti del Ministro delle finanze, emanati di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, con i quali, entro il giorno 20 di ciascun mese, viene determinata la percentuale di variazione dei prezzi del mese precedente e la variazione previsionale del mese successivo. A tal fine viene stabilito, per ciascun mese, un numero indice avente come base il livello dei prezzi riferito al mese precedente alla data di entrata in vigore della presente legge. La variazione dell'indice dei prezzi dell'ultimo mese, applicata su base previsionale ai sensi del suddetto decreto, non è soggetta a rettifiche, per le operazioni concluse o gli interessi percepiti in tale mese, in relazione alla successiva determinazione definitiva di tale variazione dei prezzi.

12. I redditi di cui all'articolo 41, ad eccezione dei proventi di cui alla lettera *f)*, sono imputati al periodo d'imposta in cui vengono percepiti, senza alcuna deduzione.

13. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nelle misure pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

14. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.

15. Le aliquote Irpef applicabili ai proventi ed altri redditi di cui al comma 7 da parte della società di gestione del fondo o dei soggetti mandatari sono quelle proprie dei partecipanti moltiplicate per la differenza percentuale tra 100 e l'aliquota dell'Ilor. A tal fine i partecipanti devono comunicare entro il mese di maggio al fondo o al soggetto mandatario o fiduciario la propria aliquota marginale relativa al periodo di imposta precedente senza considerare il provento derivante dalla partecipazione al fondo. La società di gestione del fondo o il soggetto mandatario o fiduciario sono tenuti a comunicare all'ufficio delle imposte competente l'elenco nominativo di tutti i partecipanti al fondo o mandanti o fiducianti che non abbiano indicato l'aliquota marginale massima dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. I proventi eventualmente distribuiti ai partecipanti non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Con decreto del Ministro delle finanze sono approvati i modelli per la dichiarazione da parte della società di gestione del fondo, e stabilite le modalità ed i termini di versamento.

16. L'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente: «Le rendite percepite nel periodo d'imposta costituiscono reddito per il 60 per cento del loro ammontare

ovvero per l'intero importo qualora siano state costituite con somme escluse dalla formazione del reddito complessivo ai sensi del presente articolo o dedotte ai sensi dell'articolo 10».

4-*septies*. Dopo la lettera *e)* dell'articolo 115 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente:

«*e-bis)* gli interessi percepiti in relazione alla ritardata corresponsione di redditi di lavoro dipendente o autonomo».

2. Dopo la lettera *n)* dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunta la seguente:

«*n-bis)* i redditi di cui alle lettere *h)* ed *i)* dell'articolo 41 e la differenza di cui al comma 8 dell'articolo 42 maturati in un periodo di tempo superiore a 12 mesi».

4-*octies*. All'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto in fine il seguente comma:

«6-*bis*. I redditi di cui alla lettera *n*-bis) dell'articolo 16 sono assoggettati all'aliquota marginale corrispondente alla somma del reddito complessivo dell'anno di altra fonte e dell'importo dei medesimi, diviso per il numero di anni, o frazioni di anno, superiori ai sei mesi di maturazione. Ove titoli o altri valori mobiliari siano stati acquisiti in date diverse si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più remota».

4-*nonies*. All'articolo 44, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «prezzo pagato per l'acquisto di queste», sono aggiunte le parole: «aumentato della variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 del precedente articolo 42».

4-*decies*. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. – *Ritenute sui redditi di capitale. – 1.* I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, anche quando operano per conto di terzi, nonchè, nella qualità di intermediari finanziari per conto di altri soggetti, gli agenti di cambio, i commissionari di borsa, i cambiavalute, i notai e coloro che comunque prestano professionalmente la propria opera per la vendita e l'acquisto di titoli o di altri valori mobiliari, devono operare una ritenuta alla fonte sui depositi e conti correnti di cui alla lettera *a)* e sui redditi di cui alla lettera *b)* dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'emittente dei titoli non deve praticare la ritenuta per gli interessi od altri proventi corrisposti agli intermediari di cui al presente comma e destinati ad essere corrisposti ad un diverso avente diritto.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è commisurata alla parte imponibile di tali redditi ai sensi dell'articolo 42, commi 1, 2, 3 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre operare una ritenuta alla fonte sui redditi di cui alla lettera *h)* del citato articolo 41 del citato decreto n. 917 del 1986, non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali; la ritenuta è commisurata alla parte imponibile di tali redditi ai sensi del citato articolo 42, commi 3, 5, 8 e 9.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3 il percettore deve documentare il prezzo e la data di acquisto del titolo o valore mobiliare da cui derivano i proventi di cui alla lettera *b)* del citato decreto n. 917 del 1986. In mancanza si fa riferimento al valore nominale.

5. Le ritenute previste nei commi precedenti sono applicate nei confronti delle persone fisiche e degli enti non commerciali, quando non sono componenti del reddito d'impresa, a titolo d'imposta con aliquota del 46,381 per cento ovvero, su opzione del contribuente, a titolo d'acconto con l'aliquota del 26 per cento. Le ritenute sono comunque applicate a titolo di acconto per gli altri enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e quando i relativi proventi sono componenti del reddito d'impresa dei percipienti. Nei confronti dei soggetti esenti dalle imposte sul reddito delle persone giuridiche e in ogni altro caso le ritenute sono applicate a titolo d'imposta. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti le ritenute sono applicate a titolo d'imposta con l'aliquota del 26 per cento, e non si applicano i commi 2 e 3.

6. Non sono assoggettati alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti correnti delle aziende ed istituti di credito, nè gli interessi corrisposti da aziende ed istituti di credito italiani o da filiali italiane di aziende ed istituti di credito esteri ad aziende ed istituti di credito con sede all'estero, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende ed istituti di credito italiani.

7. La ritenuta a titolo d'acconto di cui al comma 5, sui redditi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 quando non sono componenti del reddito d'impresa può essere altresì effettuata applicando l'aliquota corrispondente alla somma dell'aliquota dell'Ilor e dell'aliquota marginale Irpef del contribuente moltiplicata per la differenza percentuale tra 100 e l'aliquota dell'Ilor a condizione che il contribuente comunichi per iscritto tali dati al soggetto obbligato all'effettuazione della ritenuta. Ove l'aliquota marginale applicabile a tali proventi corrisponda a quella applicabile dal contribuente i relativi redditi possono non essere riportati nella dichiarazione dei redditi e questa non deve essere presentata qualora non dovuta per altre ragioni.

8. Nell'ipotesi di riscatto della quota di partecipazione ai fondi di cui all'articolo 41, lettera *f)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 la società di gestione del fondo deve effettuare la ritenuta di cui al comma 4, con le modalità e nei termini ivi previsti, sulla eventuale differenza positiva di cui al citato articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, comma 8.

9. I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 devono operare una ritenuta a titolo di acconto del 26 per cento sugli altri redditi di capitale diversi da quelli contemplati nei commi precedenti e nell'arti-

colo 27, commisurata alla parte imponibile dei medesimi ai sensi del predetto articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; la ritenuta non deve essere operata quando i proventi costituiscono componenti del reddito d'impresa e deve essere operata sull'intero ammontare dei proventi a titolo di imposta quando i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

10. Qualora i proventi di cui al presente articolo siano dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato le ritenute a titolo d'acconto o d'imposta devono essere operate dal soggetto residente incaricato del pagamento che deve operare la ritenuta».

4-*undecies*. Il Ministro delle finanze provvede contestualmente all'entrata in vigore della presente legge alla pubblicazione del decreto contenente il tasso di interesse previsionale per il primo mese di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 41 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con lo stesso decreto sono determinati i numeri indici per la rivalutazione dei titoli o valori mobiliari di cui alla lettera *h)* dell'articolo 41, acquisiti a partire dal 1° gennaio 1974.

4-*duodecies*. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è aggiunto il seguente:

«Art. 21-*bis*. – *Ritenuta sui guadagni di capitale degli intermediari*. – *1.* I soggetti di cui all'articolo 26, comma 1 devono annotare giornalmente su apposito registro tutte le operazioni sui titoli ed altri valori mobiliari.

2. Dall'annotazione devono risultare:

a) la data dell'operazione, il prezzo praticato, nonchè la data di acquisto ed il costo effettivo dei valori mobiliari dichiarati dal cedente;

b) la specie, la quantità ed il valore nominale dei titoli con l'indicazione dell'emittente;

c) il termine allo scadere del quale l'operazione deve essere regolata;

d) l'ammontare della plusvalenza o della minusvalenza risultante dall'operazione;

e) le generalità ed i numeri di codice fiscale dichiarati dal venditore e dall'acquirente.

3. Ove il contribuente abbia optato, nei casi in cui ciò è consentito dalla norma, per l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta di cui al comma 3 dell'articolo 26, non devono essere indicati, relativamente all'alienante, i dati di cui alla lettera *e)* del comma 2. Nella stessa ipotesi tali dati non devono essere indicati neppure nella dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 7.

4. In occasione del trasferimento o del conferimento il cedente deve fornire ai soggeti di cui al comma 1 idonea documentazione da cui risulti la data ed il valore di acquisto dei valori mobiliari ceduti. In mancanza tale valore viene determinato con riferimento al valore normale del quinto anno precedente a quello in cui ha avuto luogo la cessione».

4-*terdecies*. Sono esenti dalle imposte sui redditi e non sono soggetti alle ritenute di cui all'articolo 2 gli interessi derivanti da obbligazioni pubbliche emesse nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge rivalutabili nel capitale in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo il cui rendimento reale non superi il 2,5 per cento.

4-*quaterdecies*. Le disposizioni di cui all'articolo 41, lettera *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla presente legge, si applicano ai proventi conseguiti dal fondo o distribuiti ai partecipanti, nonchè alle plusvalenze realizzate dagli stessi a partire dal periodo di gestione successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.

4-*quinquiedecies*. L'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77 è abrogato.

4-*sexdecies*. Nulla è innovato per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni o titoli similari, inclusi quelli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nè per i mutui stipulati con atto avente data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

4-*septemdecies*. Al comma 1 dell'articolo 45 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «a condizione che il soggetto sia residente nel territorio dello Stato o stabile organizzazione di soggetto non residente».

7.9 COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Sopprimere il comma 5.

7.10 COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Le disposizioni contenute nella presente legge che hanno ad oggetto, anche sotto forma di proroga, esenzioni, agevolazioni e regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, devono essere oggetto della revisione prevista dall'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificata dal comma 1 del presente articolo».

7.13 LEONARDI, CAPPELLI, MARNIGA, FIOCCHI, BEORCHIA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è sostituito dal seguente:

"8. Al fine di limitarne il consumo sul territorio nazionale e allo scopo di difendere e tutelare l'ambiente e il paesaggio, ai sacchetti di plastica utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci, è applicata una imposta di fabbricazione di lire 100 per ogni unità prodotta immessa sul mercato nazionale e una corrispondente sovraimposta di confine. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, definisce, entro sessanta giorni, le modalità di applicazione dell'imposta e della sovraimposta"».

7.15 TORNATI, GAROFALO

Successivamente è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. L'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 è sostituito dal seguente:

"Art. 17. - *1.* Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 settembre di ciascun anno, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica di tutte le disposizioni di legge in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto vigenti nell'ordinamento al 31 dicembre dell'anno precedente, aventi ad oggetto esenzioni, esclusioni dalla base imponibile, non concorrenza alla formazione della base imponibile, riduzioni percentuali, deduzioni, regimi sostitutivi, detrazioni o crediti d'imposta, differimenti di obblighi tributari, tassazioni separate, abbattimenti di aliquote, regimi forfettari speciali, mancata applicazione di ritenute d'acconto, rateazioni dei versamenti, determinazione catastale dei redditi in misura inferiore a quella risultante con metodi normali, criteri di indicizzazione di favore, ed ogni altra forma di agevolazione, che costituiscano deroga ai principi di generalità, uniformità e progressività dell'imposizione e agli elementi strutturali necessari del tributo, secondo i principi e criteri direttivi di cui ai seguenti commi.

2. Sono escluse dalla delega di cui al comma precedente le disposizioni tributarie di carattere agevolativo che trovano fondamento nell'applicazione dei Patti di cui all'articolo 7 della Costituzione, di norme e trattati internazionali, di norme direttamente emanate dalle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 11 della Costituzione; quelle intese a riconoscere la funzione sociale della cooperazione in campo economico; quelle indirizzate al sostegno delle attività culturali, scientifiche ed artistiche; quelle finalizzate ad assicurare l'eguaglianza sostanziale mediante il riconoscimento a specifiche categorie di contribuenti di una diversa capacità contributiva.

3. Le disposizioni tributarie di carattere agevolativo comportanti minori entrate per il bilancio dello Stato sono definite spese fiscali. Le spese fiscali di cui al comma 1 formano oggetto della delega di cui al medesimo comma 1 ancorchè rientranti nelle deleghe conferite al Governo ai sensi degli articoli 18 e 19.

4. Per ciascuna delle spese fiscali di cui al comma 1 il Governo procede ad una valutazione relativa alla sussistenza delle finalità

originarie della disposizione e alla sua compatibilità con gli indirizzi della Comunità economica europea, tenendo particolarmente conto della effettiva necessità di incentivazione di specifici settori o attività economiche, di particolari aree territoriali, nonchè della dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni stesse. Le predette valutazioni vengono analiticamente esposte in una relazione di accompagnamento al testo delle nuove disposizioni, presentata al Parlamento ai sensi del comma 13.

5. Per la valutazione ai sensi del comma precedente, in merito a spese fiscali destinate ad essere applicate in particolari aree territoriali, e in specifico nel Mezzogiorno, il Governo: *a*) individua nell'ambito delle suddette aree zone territoriali omogenee suscettibili di trattamenti agevolativi differenziati; *b*) individua criteri atti ad evitare il trasferimento di redditi non prodotti nel territorio, al fine esclusivo di beneficiare dell'agevolazione, nonchè il trasferimento di redditi che hanno beneficiato della agevolazione al di fuori della zona agevolata senza recupero dell'agevolazione stessa.

6. In base alla valutazione operata ai sensi dei commi 4 e 5, il Governo determina il mantenimento totale o parziale, ovvero l'abrogazione, di ciascuna delle spese fiscali di cui al comma 1. Con riferimento alle spese fiscali destinate ad essere applicate in particolari aree territoriali, qualora venga prevista una riduzione o l'eliminazione del beneficio fiscale, il Governo assicura una specifica tutela alle iniziative di investimento in corso di realizzazione.

7. Il Governo individua con i decreti legislativi di cui al comma 1 i criteri in base ai quali deve essere compilato da ciascun contribuente, che usufruisca dei benefici determinati dall'applicazione delle spese fiscali di cui al comma 1, un apposito modello, da presentare unitamente alla dichiarazione dell'imposta sui redditi o alla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto. Mediante il predetto modello il contribuente determina, per ciascuna imposta, l'imposta minima alternativa che deve essere eventualmente corrisposta, salvo la fissazione di livelli minimi di esenzione, in aggiunta alle imposte sui redditi o all'IVA. Ai fini della determinazione delle imposte minime alternative, il Governo indica i criteri per il calcolo delle rispettive basi imponibili alternative, mediante l'individuazione delle spese fiscali rilevanti a tal fine, il cui ammontare deve essere aggiunto, anche in misura ridotta rispetto a quella ordinaria, con riferimento alla base imponibile utile ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. L'aliquota che deve essere applicata alle basi imponibili alternative per il calcolo delle rispettive imposte minime alternative riferite al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 20 per cento.

8. Per ciascuna delle spese fiscali per le quali venga previsto il mantenimento totale o parziale, il Governo determina un termine di scadenza dell'applicazione del beneficio fiscale.

9. Tutte le spese fiscali di cui al comma 1, per le quali viene determinato il mantenimento totale o parziale, vengono trasformate, indipendentemente dalla loro forma tecnica, in crediti d'imposta, la cui

concessione è consentita fino al limite corrispondente ad un'apposita autorizzazione di spesa per ciascuna spesa fiscale, fino al termine previsto nel comma 8.

10. Gli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa di cui al comma 9 vengono iscritti nel bilancio di previsione dello Stato in appositi capitoli degli stati di previsione delle singole Amministrazioni competenti. Nel caso in cui in base alla relazione analitica presentata dal Governo ai sensi del comma 12 risulti necessario provvedere alla copertura di una quota parte dell'onere complessivo riveniente dalle predette autorizzazioni di spesa, a tale copertura si provvede con la legge finanziaria, nei limiti fissati dall'articolo 11 della legge 5 agosto 1988, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero con i provvedimenti ad essa collegati. Allo stato di previsione generale dell'entrata viene allegato un prospetto riassuntivo degli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente comma per l'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, nonchè dei crediti d'imposta concessi per il medesimo esercizio. Viene inoltre allegato al disegno di legge finanziaria un prospetto riassuntivo degli stanziamenti proposti per l'esercizio cui si riferisce il bilancio di previsione.

11. In sede di prima applicazione, per l'esercizio 1993, l'onere complessivo delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 8 non può superare il limite del 50 per cento dell'onere complessivo delle spese fiscali di cui al comma 1, rilevato ai sensi del successivo comma 12.

12. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Governo invia alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, una relazione analitica che dia conto distintamente delle spese fiscali di cui al comma 1 e di quelle di cui al comma 2, vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente. Per ciascuna di tali spese fiscali deve essere quantificato l'onere che la disposizione comporta per il bilancio dello Stato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e l'onere previsto per il successivo triennio: deve inoltre essere esposta la metodologia seguita per tale quantificazione.

13. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Governo invia per il parere alla Commissione parlamentare di cui al comma precedente, il testo dei decreti legislativi di cui al comma 1. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione. I decreti legislativi sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, entro il termine indicato nel comma 1. L'applicazione dei predetti decreti legislativi decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro entrata in vigore.".».

7.16 (già emendamento 17.3) GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

PRESIDENTE. Invito i presentatori della proposta di stralcio ad illustrarla.

FERRARA SALUTE. Signor Presidente, si illustra da sè.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio n. 4, presentata dal senatore Visentini e da altri senatori.

Non è approvata.

Invito i presentatori degli emendamenti ad illustrarli.

GAROFALO. Signor Presidente, illustrerò prima l'emendamento 7.14 e poi l'emendamento 7.16, anche perchè quest'ultimo propone una misura che ha maggiore valenza e maggiore raggio di intervento rispetto alle norme contenute nell'articolo 7.

Come i colleghi sanno, con l'articolo 7 si propone di rivedere le disposizioni che riguardano le agevolazioni fiscali.

Abbiamo già avuto alcune discussioni su questo punto .

Vi è stato un primo decreto, emanato dal Governo, relativo all'esecuzione del disposto della legge n. 408, e vi è stata poi una discussione nella «Commissione dei Trenta», secondo un meccanismo previsto dalla stessa legge. Adesso il Governo propone di rivedere e di allargare la delega per la revisione delle agevolazioni fiscali.

Signor Presidente, dobbiamo innanzitutto muovere una critica per le contraddittorie previsioni contenute in questo articolo. Infatti, da una parte - lo ripeto - vi sono disposizioni che estendono la delega al Governo per il riesame delle agevolazioni fiscali, che sono tantissime nel nostro paese e nel nostro sistema; dall'altra, nello stesso articolo 7 vengono previste nuove agevolazioni fiscali. Credo che questo elemento di contraddizione deve essere denunciato.

È vero che quelle agevolazioni fiscali sono previste per motivi e per finalità che potremmo anche condividere; però, è alquanto strano che nel momento in cui il Governo riceve una delega più estesa dell'attuale, ai fini di una revisione generale delle agevolazioni fiscali esistenti nel nostro sistema, si indicano nuovi campi di esenzione fiscale. Mi pare francamente un modo di procedere che non lascia tranquilli circa la serietà e il rigore con il quale si affrontano tali questioni.

Inoltre, non condividiamo i princìpi regolatori di questa delega e proponiamo che essi siano molto più chiari. Signor Presidente, li vorrei indicare chiedendo un po' più di tempo perchè, come lei avrà visto, l'emendamento ha un dispositivo piuttosto complicato e vorrei avere il tempo di illustrarlo.

Con queste proposte chiediamo di sostituire i commi 1 e 2 dell'articolo 7 delegando il Governo ad adottare entro il 30 settembre di ogni anno un decreto, o più decreti, che contengano tutte le decisioni da prendere in materia di esenzioni, esclusioni della base imponibile, riduzioni percentuali, deduzioni, regimi sostitutivi, detrazioni o crediti di imposta, differimenti di obblighi tributari, tassazioni separate, tutte quelle fattispecie, cioè, che possono essere considerate agevolazioni fiscali, che costituiscono una eccezione alle regole del sistema.

Da questo punto di vista la nostra delega è amplissima e dà al Governo la possibilità di agire in modo da ridurre o comunque verificare tutte le agevolazioni fiscali esistenti nel nostro sistema. Escludiamo in maniera esplicita da tale delega – quindi senza possibilità di trovarci di fronte agli equivoci ai quali ci siamo trovati nella attuazione della legge n. 408 – le disposizioni tributarie di carattere agevolativo che trovano fondamento nei Patti lateranensi e nelle norme dei trattati internazionali, nonchè nelle norme costituzionali che hanno una funzione sociale, come quelle in materia di cooperazione e simili.

Proponiamo di classificare tutte le disposizioni tributarie che hanno carattere agevolativo come spese fiscali e proponiamo che ogni anno il Governo compia una valutazione attenta delle agevolazioni indicando quelle che meritano di essere confermate e spiegandone il perchè. Signor Presidente, nel nostro sistema fiscale compaiono agevolazioni nate talvolta moltissimi anni fa per un motivo giustificato, ma che a distanza di tanti anni non hanno alcun motivo per stare in piedi.

Vorrei fare un solo esempio, sperando di non citare quello sbagliato e di non prestare alcun motivo di rimostranza a qualche collega. Ci sono agevolazioni fiscali legate alla sciagura del Vajont che non sono mai state sottoposte a verifica e dopo venti o trenta anni da quella sciagura continuano ad essere in vigore. Proponiamo che siano sottoposte a verifica anche le agevolazioni fiscali disposte per il Mezzogiorno, perchè le situazioni del Meridione non sono tutte uguali: una agevolazione fiscale che voglia raggiungere un obiettivo mirato non può essere «spalmata» su tutte le aree meridionali, ma deve distinguere a seconda delle situazioni.

Proponiamo di dare una delega molto completa attraverso la quale il Governo possa arrivare ad una revisione e ad una verifica seria e rigorosa delle agevolazioni fiscali nel nostro paese.

In Aula c'è tanta tensione, a volte anche scontro, tra le forze poltiche, per un provvedimento, che tutti quanti riteniamo necessario, che dispone qualche volta per 50 miliardi, qualche altra per 100 miliardi, talvolta per qualcosa di più, che però non sappiamo come coprire. Se noi riuscissimo a realizzare un disboscamento serio delle agevolazioni fiscali, che non solo víolano il principio dell'eguaglianza dei cittadini di fronte al fisco, ma costituiscono vere e proprie sacche di privilegio, credo che faremmo una grande operazione politica per la quale il paese potrebbe esserci grato. La proposta che noi facciamo è in grado di raggiungere quell'obiettivo più di quanto non lo sia la proposta che ha fatto il Governo con l'articolo 7. Questo è il motivo per cui proponiamo l'emendamento 7.16.

Anche per quanto riguarda l'emendamento 7.14, rileviamo una contraddizione. Nell'articolo 7, di cui trattiamo, si prevedono agevolazioni – perchè tali sono – che possono essere concesse sul risparmio-casa, sulle assicurazioni sanitarie e su altro, fino ad un massimo di 10 milioni (mi sembra che il testo del Governo prevede 9 milioni). Penso che nessuno possa dichiararsi scontento del fatto che si possa portare in deduzione l'assicurazione o la parte impegnata per il risparmio-casa. Però anche su questo ci sembra vi sia una doppia contraddizione: la prima perchè si ipotizzano nuove agevolazioni nel momento in cui si vuole verificare quelle esistenti; la seconda perchè la cifra prevista ci

sembra esagerata. La proposta che noi avanziamo con l'emendamento 7.14 è di diminuire questa cifra da 10 milioni a 7 milioni.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.12, presentato dal senatore Visentini, viene dato per illustrato.

MANTICA. Signor Presidente, annuncio di ritirare l'emendamento 7.11, presentato insieme al senatore Rastrelli, ma nello stesso momento vorrei dare una spiegazione dei motivi per cui lo avevo presentato, e mi ricollego alle argomentazioni che ha fornito il collega Garofalo illustrando l'emendamento 7.16.

La difficile situazione nella quale si trova il fisco italiano è dovuta alle esenzioni e agevolazioni che nel tempo sono state concesse. Nessuno di noi ha mai pensato che questo insieme di norme in deroga alla normativa generale fosse casuale o legato a motivi di carattere eccezionale. Abbiamo sempre ritenuto, e ne siamo ancora convinti, che esso risponda ad un preciso disegno delle forze di maggioranza che, attraverso tali forme di agevolazione e di esenzione, si sono costituite una serie di rapporti particolari, con le varie categorie via via interessate, di carattere – diciamo così – di buon vicinato o di buoni rapporti.

Abbiamo quindi apprezzato l'emendamento 7.16, presentato dai colleghi del Gruppo del Partito democratico della sinistra, e voteremo a favore, perchè crediamo che questo emendamento, sostitutivo dei commi 1 e 2 dell'articolo 7, risponda molto più che non l'articolo 7 del testo del Governo all'esigenza di allargamento della base imponibile.

Peraltro, se vi è coerenza nelle dichiarazioni del Ministro, secondo le quali egli su tale strada intende muoversi, credo che questa sia una grossa occasione che si offre al Governo, e in questa sede al Parlamento italiano, per cercare di mettere ordine in una situazione che crea profonde aree di ingiustizia fiscale e di privilegio.

L'osservazione che voglio fare, pur confermando il voto favorevole all'emendamento 7.16, in coerenza con le ragioni per cui avevamo presentato l'emendamento 7.11, è che però, quando si affronta questo argomento, le posizioni precostituite dovrebbero essere abbandonate. In particolare, mi riferisco alla questione della cooperazione e delle cooperative. È vero che all'origine la cooperazione è nata, e ancora oggi molto si sviluppa, avendo fini prettamente sociali; però dobbiamo riconoscere che sotto la forma della cooperazione si muovono grandi gruppi finanziari e industriali che operano sul mercato secondo le normali regole del profitto.

Allora capiamo sempre meno perchè di fronte ad una tale realtà del nostro paese si continui a dire: «non costituisce comunque deroga ai princìpi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, la non concorrenza a formare reddito delle somme vincolate alla destinazione a riserve indivisibili, da parte delle cooperative e loro consorzi...». E non sto qui a fare dietrologia o discorsi sulla funzione delle cooperative, sul loro colore, rosso o bianco, e sulle loro spartizioni di potere, ma sollevo soltanto un problema di carattere economico-finanziario.

Se è vero che il paese soffre per la microelusione, per un insieme di norme che consentono esenzioni e agevolazioni – che hanno costi-

tuito una gabbia intorno al sistema dell'imposizione fiscale e aree di privilegio normalmente legate ad aree di interesse e di voto di scambio politico – credo che si debba affrontare questo argomento in maniera libera, senza difendere posizioni particolari, che magari per la propria parte politica rappresentano anche precisi interessi economici.

Nonostante questo, noi voteremo a favore dell'emendamento 7.16 dei colleghi del Gruppo del PDS, invitando però ancora una volta quest'Aula a riflettere seriamente sul fenomeno delle cooperative, sul loro ruolo nell'economia e sulle stesse dichiarazioni che i massimi responsabili della Lega delle cooperative vanno facendo a proposito della trasformazione delle cooperative in grandi finanziarie e *holding* industriali, sul loro volume d'affari, sulla loro partecipazione a gare anche all'estero, sul loro ruolo certamente importante nell'economia, che però le ha ormai assolutamente sganciate dai princìpi informatori per i quali erano state costituite alcune decine di anni fa.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono giunte le ore 20 e, come previsto dal calendario dei lavori, sospendo la seduta.

Per fatto personale

SERRI. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SERRI. Le chiedo scusa se le rubo qualche minuto al tempo della cena, ma le assicuro, signor Presidente, che mi sento un po' umiliato.

Vorrei chiedere, se è possibile, che – con l'attenzione dovuta – la Presidenza del Senato rifletta sul problema che le voglio sottoporre; non do nessun giudizio sulla tattica politica seguita da questo o quel Gruppo parlamentare compreso il mio, voglio porre soltanto una questione.

Il diritto di dissociazione non può essere sottoposto ad una decisione della Conferenza dei Capigruppo. Le confesso che una cosa di questo genere mi fa sentire in una condizione di umiliazione; le lascio facoltà di valutare il diritto di annuncio di voto o di dichiarazione di voto, perchè conosco questa parte del Regolamento, ma le chiedo se il diritto di dissociazione possa essere sottoposto alla decisione dei Capigruppo. Io credo che in tal modo si vìoli il diritto di ciascun senatore. Sottopongo alla sua riflessione e alla riflessione del Senato tale problema e mi aspetto una risposta nelle prossime sedute.

Le assicuro veramente che glielo chiedo ora per non sollevare questioni durante la seduta; a fine seduta, perchè è una questione che mi colpisce individualmente, in quanto mi si impedisce di parlare, indipendentemente dal giudizio del mio Gruppo. Sono un senatore e se a un certo momento devo dire una cosa ho il diritto di farlo, indipendentemente da quello che decide il mio Gruppo o da quello che hanno deciso i Capigruppo; ciò naturalmente senza rompere l'ordine dei lavori.

Signor Presidente, ho timore che stabilire questo principio crei una situazione per me non accettabile.

PRESIDENTE. Senatore Serri, lei comprende che quella che ha sollevato non è la rituale questione personale, però io comprendo e in un certo senso la ringrazio anche per questo suo intervento, perchè tutte le occasioni che portano a chiarire il comportamento della Presidenza nei confronti dei colleghi le considero delle occasioni opportune, da non lasciare assolutamente cadere.

D'altra parte, la prego di credere che non è particolarmente gradito a chi è impegnato a dirigere i lavori dell'Assemblea dover togliere la parola ad un collega: questo lei lo comprende. Ma, a parte i sentimenti umani, che pure hanno la loro importanza, io in questo momento devo dirle, in base al Regolamento, qual è la posizione della Presidenza.

Prima i dissenzienti venivano considerati all'interno del tempo assegnato ad ogni Gruppo; adesso invece, con l'organizzazione dei lavori che è stata portata dal Presidente a conoscenza di tutti e che l'Assemblea ha votato (che quindi mi vincola perchè io sono vincolato dalle decisioni dell'Assemblea) è previsto per i dissenzienti di ogni Gruppo il tempo di un'ora e trenta minuti.

Senatore Serri, io non entro nel merito delle sue osservazioni, che potranno costituire a livello di Conferenza dei Capigruppo, o di Giunta per il Regolamento, o di riforma del nostro Regolamento, dei seri motivi di considerazione. Non escludo che quello che lei dice domani possa essere il binario in base al quale un altro Presidente d'Assemblea dovrà comportarsi. Ma allo stato attuale le decisioni assunte sono quelle che sono, la previsione dei tempi è quella che tutti noi conosciamo, e a me dispiace purtroppo doverle dare una risposta negativa.

Come previsto, sospendo la seduta per un'ora.

(*La seduta, sospesa alle ore 20,05, è ripresa alle ore 21,05*).

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 7.

In precedenza è stato illustrato un primo gruppo di emendamenti.

Proseguiamo con l'illustrazione dei rimanenti emendamenti.

FIOCCHI. Signor Presidente, l'emendamento 7.13 è diretto a sottoporre tutte le esenzioni e agevolazioni di carattere fiscale, di cui tratta la legge in oggetto, a revisione, in base a quanto disposto dall'articolo 17 della legge n. 408 del 1990, che conferisce al Governo delega a rivedere tutte le agevolazioni fiscali.

Ricordo ai colleghi che al comma 5 del presente articolo la data del 31 dicembre 1991 è stata spostata al 30 giugno 1993.

GAROFALO. Signor Presidente, con l'emendamento 7.15 proponiamo di introdurre un'imposta di fabbricazione di 100 lire per ogni sacchetto di plastica prodotto e immesso sul mercato. Lo scopo è evidente: è quello di tutelare l'ambiente come, d'altra parte, è detto nell'emendamento.

Quando abbiamo proposto l'emendamento in Commissione il Governo ha chiesto tempo per consultare – mi sembrava anche una cosa giusta – il Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'industria. A noi sembra un emendamento che può avere un suo valore; tra l'altro vorrei ricordare che questa modifica comporta maggiori e non minori entrate.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentane del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, indubbiamente l'emendamento 7.16 (già emendamento 17.3) rimette in discussione tutto il problema della delega al Governo per le disposizioni in materia di imposte dirette, IVA ed altro. Direi che già la disciplina attuale, integrata opportunamente dal Governo con le norme proposte in questo disegno di legge, così come modificate dalla Commissione, può ritenersi esaustiva di quelle che, ad avviso del relatore, sono le attuali necessità di modifica della legislazione; per cui mi sembra che questo emendamento riprodurrebbe da capo tutta la problematica. Pertanto, pregherei i presentatori di volerlo ritirare perchè credo che già il modo in cui oggi abbiamo disciplinato la materia possa ritenersi sufficiente.

Sull'emendamento 7.12 esprimo parere contrario. L'emendamento 7.11 è stato ritirato. Per quanto riguarda l'emendamento 7.1, il suo contenuto è recepito già nella disciplina dettata dal Governo, per cui esprimo parere contrario. Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 e 7.10. Esprimo parere favorevole all'emendamento 7.13 perchè contiene esattamente una precisazione e cioè che anche alle modifiche introdotte con questa legge si applica la revisione prevista dall'articolo 17 della legge n. 408 del 1990. Infine, parere contrario all'emendamento 7.15 perchè istituire un'imposta sui sacchetti di plastica – a parte i motivi di carattere ecologico-ambientale, che potrebbero averla suggerita – mi sembra in questo momento eccessivo ed ultroneo.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore; quindi il parere è favorevole soltanto all'emendamento 7.13 e negativo su tutti gli altri, con un invito al ritiro dell'emendamento 7.16.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.16.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, ho ascoltato la valutazione del relatore e quella del Governo a proposito di questa nostra riscrittura dell'articolo 7. So benissimo che, sia nel provvedimento che abbiamo noi all'esame, sia in un precedente disegno di legge, la questione della delega è risolta in un certo modo; non ho trovato per la verità nè nella risposta del relatore nè in quella del Governo una qualche spiegazione di quella contraddizione per cui, nel momento in cui andiamo a rivedere tutte le agevolazioni, già ne ipotizziamo altre; anche se, ripeto, su quelle agevolazioni si può discutere, su alcune di esse sicuramente ci troveremmo d'accordo.

A me sembra francamente un modo strano di procedere; noi andiamo a una revisione di tutte quante le agevolazioni e, nel momento in cui annunciamo la revisione, introduciamo la promessa di nuove agevolazioni.

Ma non è questo il motivo principale per cui non mi sento di accogliere l'invito a ritirare l'emendamento. Il motivo principale, Presidente, è che mi pare innegabile che la sistemazione della delega relativa alle agevolazioni fiscali debba rispondere a tre princìpi fondamentali. Il primo è che occorre esaminare tutte le ipotesi di agevolazioni fiscali, in qualsiasi forma si presentino. C'è una discussione e ci sono opinioni diverse, non solo fra i Gruppi ma anche all'interno degli stessi Gruppi, al Senato e alla Camera. Sulla questione di merito c'è un tentativo di «prevaricazione» – mi passi la parola, Presidente – della «Commissione dei Trenta», che rischia di divenire un organismo un po' anomalo, e anche di alcune personalità che hanno un determinato ruolo all'interno di quella Commissione. Epperò, che la delega debba riguardare tutte le forme di agevolazione mi pare difficilmente discutibile; francamente non capisco perchè il Governo neghi a se stesso la possibilità di esaminare e di sottoporre a verifica tutte le forme di agevolazione.

Il secondo obiettivo che poniamo con il nostro dispositivo di delega è che la verifica delle agevolazioni avvenga con rigore; non è che tutte le agevolazioni siano inutili, ci sono sicuramente agevolazioni fiscali che corrispondono ad un obiettivo esplicito, giusto, perseguito magari nel passato e che bisogna continuare a perseguire; ma siamo tutti quanti d'accordo sul fatto che ci sono invece altre forme di agevolazione assolutamente inutili, che si ripetono pur essendo ormai completamente cessato il fine per il quale erano nate e che hanno finito per rappresentare una sacca di privilegio, una di quelle sacche che dovrebbero essere aggredite ai fini di una politica delle entrate rigorosa, da una parte, e dall'altra parte capace di rispondere ai bisogni di cui in questi giorni stiamo discutendo.

La terza questione che poniamo con chiarezza nella nostra proposta è che le agevolazioni non possono essere decise a prescindere dal costo che avranno. Si tratta di un problema essenziale e noi proponiamo che si determini la somma o le somme che lo Stato mette a disposizione per le agevolazioni fiscali: queste somme non possono essere nè sconosciute nè infinite. Abbiamo discusso ieri e l'altro ieri di piccole o grandi somme, di tante questioni, su molte delle quali siamo stati d'accordo, pur riconoscendo difficoltà di attuazione. Riteniamo che ciò debba valere anche per le agevolazioni fiscali, riteniamo che

non vi possa essere una sorta di pozzo di San Patrizio per cui, una volta avviato un discorso, non si sa più dove andrà a finire, non si sa più quanto si spenderà. Noi riteniamo che lo Stato debba determinare rigorosamente ogni anno, a seconda delle necessità, le agevolazioni fiscali che può concedere, in relazione agli obiettivi che si prefigge e alle disponibilità che può mettere in campo.

A noi pare che la nostra proposta abbia il pregio della chiarezza e del rigore. Qualche volta, signor Presidente, mi sento in imbarazzo, mi sembra che vi sia una sorta di sostituzione dei ruoli; nel senso che su questa materia, a proposito della quale è abbastanza facile fare demagogia e sulla quale specialmente da parte delle opposizioni si possono fare, senza perdere nulla, infinite proposte tendenti ad aumentare le agevolazioni fiscali, ad inserire ulteriori detrazioni e così via, l'opposizione finisce per fare la parte che dovrebbe essere del Governo, quella cioè di difendere, non dico una amministrazione finanziaria vessatoria nei confronti dei cittadini, bensì norme fiscali capaci di assicurare per i cittadini una eguale posizione di fronte al fisco e di supportare una politica rigorosa sia dal punto di vista delle entrate sia dal punto di vista delle spese.

Capisco che qualche volta i nostri emendamenti hanno il sapore delle proposte alternative, di fronte alle quali molto spesso si tende a chiudere il «cancello» prima ancora di esaminarle nel merito. Si tratta di proposte alternative che fanno parte di un'altra storia, di un altro concetto: qualche volta è così, effettivamente le nostre proposte sono altra cosa rispetto a quelle del Governo. Ma quella in esame è una proposta che si prefigge l'obiettivo di apportare miglioramenti, di raggiungere meglio obiettivi che lo stesso Governo dichiara di perseguire. Molte volte, invece, mi trovo di fronte ad una risposta affrettata, presa per principio, senza riflettere. Non posso che prenderne atto; penso però che questo atteggiamento non produca un risultato positivo, non solo perchè l'emendamento non viene approvato, ma perchè mancano la possibilità e la capacità di riflettere e discutere per raggiungere obiettivi che, certo, a volte possono essere diversi, ma a volte possono essere anche comuni. Noi infatti ci sforziamo di offrire soluzioni e proposte che mirano alla costruzione di un sistema fiscale più giusto e più efficiente. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

FAVILLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVILLA. Signor Presidente, non intervengo in qualità di corelatore, ma a nome del mio Gruppo per dichiarazione di voto.

Il Gruppo della Democrazia cristiana apprezza molto la proposta contenuta nell'emendamento 7.16, una proposta organica, ma realmente alternativa a quella elaborata dalla Commissione e modificativa del testo del Governo. Non voteremo, però, a favore della proposta avanzata dal senatore Garofalo e da altri senatori innanzitutto perchè preferiamo il testo approvato dalla Commissione e, in secondo luogo, perchè una proposta analoga era già emersa nella discussione all'interno della Commissione dei Trenta ed ha trovato opposizione.

Noi ci muoviamo più volentieri sulla proposta del Governo, modificata dalla Commissione, che prevede che nel campo delle agevolazioni non soltanto si operi su quelle che non fanno parte della struttura fondamentale del tributo, ma si estenda la delega – che il Governo ha già in tema di riordino delle agevolazioni ed esenzioni tributarie – a quelle aventi carattere strutturale rispetto all'imposta, attraverso il vaglio previsto nel testo della Commissione.

Quindi votiamo contro l'emendamento 7.16 – se viene mantenuto – pur apprezzandone il contenuto.

PRESIDENTE. Mi pare che sia stato affermato che l'emendamento viene mantenuto e quindi si può procedere al voto.

Metto ai voti l'emendamento 7.16, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.12, presentato dal senatore Visentini.

Non è approvato.

L'emendamento 7.11, presentato dai senatori Mantica e Rastrelli, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.6, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.7, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.14.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, naturalmente anche in questo caso prendo atto delle risposte negative che sono state date; però, per rendere più chiara all'Aula la questione di cui stiamo parlando, se lei me lo permette, vorrei svolgere qualche considerazione.

Noi proponiamo di sostituire, al comma 3 dell'articolo 7, la cifra: «7.000.000» a quella di «10.000.000», ovunque ricorra. Nel comma 3 si stabilisce, infatti, che all'articolo 18, comma 1, della legge n. 408 del 1990, sono aggiunti i seguenti periodi: «Saranno, comunque, previsti per le persone fisiche particolari trattamenti agevolativi al fine di favorire la formazione del risparmio finalizzato all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione principale "...", alla sottoscrizione di forme assicurative di previdenza e sanitarie nonchè alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto; l'ammontare del predetto importo nonchè di quelli indicati nelle lettere *d*) ed *m*) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non potrà in ogni caso eccedere complessivamente lire 10.000.000».

Ho già detto due volte – non voglio farlo per la terza – che siamo in presenza di un'ulteriore agevolazione: ma non solo. Nel corso dei lavori della Commissione questa agevolazione è stata portata da un totale di 9.500.000 a 10.000.000: noi proponiamo di ridurre questa cifra a 7.000.000. Certo, quest'operazione non fa piacere a nessuno; se invece di 10.000.000 fossero 20.000.000, credo che troveremmo il consenso di molti. Però, introdurre un'ulteriore agevolazione e alzare il tetto a 10.000.000, a noi francamente sembra un'operazione sbagliata. Ripeto, rispetto ad alcune agevolazioni non poniamo alcuna contrarietà: ad esempio per il risparmio per la casa; tuttavia riteniamo che esse debbano essere contenute in cifre sopportabili. Vorrei far notare al ministro Formica ed al sottosegretario De Luca che anche questa volta si tratta di un emendamento che porta entrate all'erario. Ma il ministro Formica e il sottosegretario De Luca, come ho potuto constatare anche in Commissione, accolgono con molta facilità gli emendamenti della maggioranza, che sottraggono soldi all'erario, e con difficoltà quelli dell'opposizione che tendono a portare qualche lira in più all'erario disastrato. Ne prendo atto; è una parte ingrata, e tuttavia invito l'Assemblea a votare questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.14, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.8, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.9.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, colleghi, questo emendamento non porta la nostra firma; tuttavia esso corrisponde allo stralcio di una parte del disegno di legge sulla tassazione dei redditi da capitali, proposto dal nostro Gruppo, per cui non posso che annunciare il voto favorevole del Gruppo del PDS.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.9, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.10, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.13, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.15.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, non intendo svolgere una dichiarazione di voto, ma poichè il Governo si era impegnato in Commissione a dare almeno una risposta in Aula in merito a questo emendamento, vorrei sapere se per caso il Ministro ha effettuato il «concerto» con i colleghi dell'ambiente e dell'industria, oppure se detto concerto è stato tranquillamente ignorato, come temo.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Abbiamo sentito il Ministero dell'industria e il Ministero dell'ambiente, ma la questione è molto complessa, come già era complessa quando fu introdotta la norma sui sacchetti di plastica.

È allo studio del Ministero dell'ambiente una disciplina della materia; per non pregiudicare, con una posizione del Governo che al

momento non potrebbe che essere contraria, perchè prematura, inviterei il senatore Garofalo a ritirare questo emendamento.

ANDREINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Signor Presidente, proponiamo questo emendamento perchè nella fase iniziale sembrava che la soluzione dei sacchetti di plastica dovesse portare soldi all'erario, ma poi, con il passar del tempo, tutto si è esaurito. Questo, non perchè si sia andati incontro alle esigenze dei sacchetti biodegradabili, ma perchè con un'astuzia i sacchetti non vengono più definiti di plastica, e quindi non vi è più introito per l'erario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.15, presentato dai senatori Tornati e Garofalo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

DE CINQUE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, poichè avevamo accantonato l'articolo 6, vorrei chiederle se è possibile riprenderne l'esame.

PRESIDENTE. Sì, senatore De Cinque. Riprendiamo dunque l'esame dell'articolo 6 accantonato nella seduta pomeridiana.

Ricordo che su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «previa richiesta per lettera raccomandata di chiarimenti, da inviare per iscritto entro quarantacinque giorni,»; *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «A richiesta dell'ufficio, il contribuente dovrà inviare, entro trenta giorni, la relativa documentazione».

6.1 LEONARDI, CAPPELLI, MARNIGA, FIOCCHI, BEORCHIA

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole da: «in caso» *fino a*: «n. 633 e successive modificazioni».

6.2 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Al comma 1, sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«*4.* Nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime ordinario di contabilità i coefficienti sono utilizzabili qualora diano luogo, anche in concorso con altri elementi, a presunzioni gravi, precise e concordanti di manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del reddito».

6.3 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, ho riformulato l'emendamento 6.3, cercando di rispondere ad un problema che si era posto e per il quale mi sembra non vi sia altra soluzione se non quella di fissare una data, che dovrebbe essere quella del 30 settembre 1992. Do lettura dell'emendamento, nel nuovo testo:

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro delle finanze» *con le seguenti*: «Con decreti del Ministro delle finanze da emanarsi dopo il 30 settembre 1992 ed entro il 31 dicembre 1992» *e sostituire le parole*: «del predetto decreto» *con le altre*: «dei predetti decreti»,

6.3 (Nuovo testo) GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DE CINQUE, *relatore*. Sugli altri emendamenti all'articolo 6 mi sono già pronunciato; ribadisco comunque il parere favorevole sull'emendamento 6.1. Per l'emendamento 6.3 nella sua nuova formulazione se il Governo, che aveva proposto la scadenza del 31 marzo 1993, intende aderire alla richiesta del senatore Garofalo, io non ho niente in contrario.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere del Governo è favorevole alla nuova formulazione dell'emendamento 6.3. Rimane il parere favorevole sull'emendamento 6.1, mentre l'emendamento 6.2 dovrebbe essere ritirato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 6.2 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

1. Il terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Per i titoli obbligazionari emessi all'estero i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che intervengono nella riscossione degli interessi, premi e altri frutti di cui al primo comma o che acquistano i titoli stessi devono operare una ritenuta del 12,50 per cento sugli interessi, premi o frutti corrisposti o riconosciuti nel corrispettivo di acquisto, sia in modo esplicito che implicito. A tale scopo il venditore del titolo deve documentare all'acquirente il costo di acquisto e l'entità delle somme assoggettate a ritenuta durante il periodo di possesso del titolo».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, primo comma, dopo le parole «trecentosessanta milioni di lire» sono inserite le seguenti: «per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività»; in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni»;

b) all'articolo 33, primo comma, dopo le parole «trecentosessanta milioni di lire» sono inserite le seguenti: «per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività».

3. Nell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111, che rientrano tra i soggetti disciplinati dal presente articolo, si applicano, comunque, i criteri per la determinazione del reddito indicati nel comma 1».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nel capoverso, sostituire le parole: «Per i titoli obbligazionari emessi all'estero», *con le altre*: «Per le obbligazioni ed i titoli similari emessi da soggetti non residenti».

8.2 LEONARDI, CAPPELLI, MARNIGA, FIOCCHI, BEORCHIA

Al comma 1, nel capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni pubbliche di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, emesse all'estero, sono assoggettabili alle ritenute di cui al periodo precedente se corrisposti a soggetti residenti in Italia».

8.4 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Al comma 2, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente*:

«*b-bis*) all'articolo 34 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Ai soggetti di cui al primo comma che effettuano le cessioni ivi indicate ai sensi dell'articolo 8, lettere *a*) e *b*), dell'articolo 38-*quater* e dell'articolo 72, compete la detrazione di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato. I soggetti medesimi non possono avvalersi della facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta di cui ai commi primo, lettera *c*), e secondo dell'articolo 8, al comma secondo dell'articolo 8-*bis* e all'articolo 68, lettera *a*)"»;

dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. La disposizione della lettera *b-bis*) del comma 2 si applica a partire dal 1° gennaio 1992».

8.1 DIANA, EMO CAPODILISTA

Al comma 3, nel capoverso, sostituire le parole da: «si applicano, comunque...», *fino alla fine con le altre*: «non si applicano le disposizioni del comma 6».

8.3 LEONARDI, CAPPELLI, MARNIGA, FIOCCHI, BEORCHIA

Invito i presentatori ad illustrarli.

LEONARDI. L'emendamento 8.2 si riallaccia ad una modifica che la Commissione aveva apportato al testo del Governo, che di fatto recupera alla tassazione le obbligazioni emesse all'estero. Si tratta

quindi di una modifica del testo che estende l'efficacia del provvedimento anche ai titoli similari alle obbligazioni emessi da soggetti non residenti.

FIOCCHI. Ricordo ai colleghi che il comma 6 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 è stato modificato dall'articolo 4, comma 3, lettera *b*) della legge in esame. Pertanto, l'emendamento 8.3 è volto a precisare che agli enti non commerciali e agli organismi di tipo associativo (di cui agli articoli 108 e 111 del testo unico delle imposte sui redditi) non saranno applicati i criteri per la determinazione del reddito imponibile del comma 6 modificato. Viceversa si applicheranno quelli indicati al comma 1 e seguenti del citato articolo 79.

GAROFALO. Dopo la modifica apportata in Commissione all'articolo 8, il secondo capoverso del primo comma stabilisce: «Per i titoli obbligazionari emessi all'estero i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che intervengono nella riscossione degli interessi, premi e altri frutti di cui al primo comma o che acquistano i titoli stessi devono operare una ritenuta del 12,50 per cento sugli interessi, premi...». Noi proponiamo che questo dispositivo sia integrato con le parole proposte dall'emendamento 8.4: «Gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni pubbliche di cui all'articolo 31 del decreto (...), emesse all'estero, sono assoggettabili alle ritenute di cui al periodo precedente se corrisposti a soggetti residenti in Italia».

Voglio spiegarlo in modo più semplice: i titoli pubblici, se vengono acquistati all'estero da cittadini residenti in Italia, non scontano nulla. Proponiamo che i titoli pubblici acquistati all'estero da cittadini residenti in Italia siano sottoposti alla stessa tassazione alla quale sono assoggettati i titoli pubblici acquistati in Italia da cittadini italiani.

Ci sembra una misura assolutamente dovuta che invece non è prevista nel dispositivo elaborato dalla Commissione. Pregherei il collega relatore ed il Sottosegretario di fare attenzione a tale formulazione, perchè in quel modo non si tiene conto che i titoli pubblici emessi all'estero sono esenti; se non diciamo che quando i titoli sono acquistati da cittadini residenti in Italia questi sono sottoposti a tassazione, noi manteniamo l'eccezione e non abbiamo la tassazione.

È questo il motivo per cui insistiamo, e vorrei che questa volta il sottosegretario De Luca ci ascoltasse – in fondo portiamo acqua al mulino – e si pronunciasse in modo favorevole all'accoglimento del testo da noi proposto.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 8.1 è stato ritirato dai presentatori.

Invito il relatore a pronunziarsi sugli altri emendamenti.

DE CINQUE, *relatore*. Sull'emendamento 8.2 esprimo parere favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.4, direi che esso va considerato in relazione al successivo emendamento 9.32 che è ad esso correlato (e, anzi, a mio avviso l'emendamento 9.32 assorbe tale

emendamento). Infatti l'emendamento 9.32 prevede una ipotesi la quale ricomprende anche l'emendamento 8.4; pertanto sono favorevole a tale emendamento però pregherei di stabilire poi un collegamento con l'emendamento 9.32.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.3 esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 8.2.

Proporrei di accantonare l'emendamento 8.4 per trattarlo congiuntamente all'emendamento 9.32, di identico contenuto. Anticipo anche il parere favorevole del Governo sull'emendamento 9.32.

Il Governo fa presente che circa l'emendamento 8.1, ritirato dai proponenti, il problema sarà risolto in sede comunitaria.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.3 il parere del Governo potrebbe essere favorevole, se si chiarisse che si tratta degli enti non commerciali e si prevedesse l'applicazione dello «zoccolo», cioè del minimo.

DE CINQUE, *relatore*. Ma è così, è chiarito...

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. È bene chiarirlo possibilmente nel testo; ritengo che questo chiarimento vada scritto, altrimenti il testo potrebbe dare adito ad interpretazioni dubbie.

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, possiamo rimandarlo al coordinamento oppure è opportuno accantonarlo?

PRESIDENTE. È una cosa troppo delicata; è bene che lo scriviate subito.

DE CINQUE, *relatore*. Allora lo accantoniamo, lo riaffronteremo in seguito.

PRESIDENTE. Accantoniamo l'emendamento 8.3.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, nel momento in cui avevo riguardato gli emendamenti, mi era parso che l'emendamento 9.32 non avesse molta ragione di esistere, perchè l'emendamento che proponiamo va collocato esattamente dopo il primo periodo dell'articolo 8. Quando arriveremo alla trattazione dell'emendamento 9.32, potremo renderci conto che esso è frutto di una svista.

Credo che l'emendamento che proponiamo vada collocato qui e debba rimanere qui; mi pare scontato il parere favorevole del relatore e

del Governo. Quindi, chiedo che venga messo in votazione. Poi, quando arriveremo ad esaminare l'emendamento 9.32, vederemo come risolvere la situazione.

DE CINQUE, *relatore*. Allora ritirerà l'emendamento 9.32?

GAROFALO. Certo, perchè sarebbe una duplicazione che a questo punto non avrebbe ragione di esistere.

DE CINQUE, *relatore*. Senatore Garofalo, a mio avviso è migliore la dizione dell'emendamento 9.32 rispetto a quella dell'emendamento 8.4, ai fini dell'applicazione della norma. Non ho niente in contrario che adesso venga approvato l'emendamento 8.4, anche con il mio parere favorevole, però ritengo che sia formulato meglio l'emendamento 9.32.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, siccome l'emendamento 9.32 tratta la stessa materia, se è più chiaro si può sostituire all'emendamento 8.4, diventando il nuovo testo dell'emendamento 8.4. Poi l'emendamento 9.32 verrebbe assorbito.

GAROFALO. Signor Presidente, se la proposta del relatore è quella di utilizzare la dizione dell'emendamento 9.32, in quanto più leggibile, anzichè il testo dell'emendamento 8.4, per me va bene. Tuttavia, desidero che venga votato in questo contesto.

PRESIDENTE. Il testo dell'emendamento 9.32 diventa pertanto il nuovo testo dell'emendamento 8.4.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4 che adotta il testo dell'emendamento 9.32 e risulta così formulato:

Al comma 1, nel capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni pubbliche di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, emesse all'estero, sono esenti dall'imposizione sui redditi a condizione che siano corrisposti a soggetti non residenti».

8.4 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

È approvato.

Onorevoli colleghi, in attesa del nuovo testo dell'emendamento 8.3, accantoniamo l'esame di questa proposta emendativa e dell'articolo 8.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

CAPO IV

ADEMPIMENTI STRUMENTALI E DISPOSIZIONI PER CONTENERE L'ELUSIONE E PER REPRIMERE IL CONTRABBANDO DI TABACCHI

Art. 9.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 10, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

«*b*-bis) il 20 per cento delle provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari, residenti nel territorio dello Stato o aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per l'acquisto o la vendita di fabbricati, per un importo complessivamente non superiore a lire 3 milioni»;

b) al comma 1 dell'articolo 10, nel primo periodo della lettera *e*), le parole «il 5 per cento del reddito complessivo dichiarato» sono sostituite dalle seguenti: «il 10 o il 2 per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a 30 milioni di lire»;

c) al comma 1 dell'articolo 16, dopo la lettera *g*) è inserita la seguente:

«*g*-bis) plusvalenze di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo i vigenti strumenti urbanistici»;

d) il comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«*1*. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli di cui alle lettere *g*) ed *l*) del comma 1 dell'articolo 16, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi indicati alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 16, all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alle lettere *g*) ed *l*) del comma 1 dell'articolo 16, l'imposta è determinata applicando all'ammontare conseguito o imputato, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Per i redditi di cui alla lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 16 conseguiti in sede di liquidazione il diritto alla percezione si considera sorto nell'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione.»;

e) all'articolo 34 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*4-bis*. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfettariamente del 10 per cento nonchè, eventualmente, fino a un ulteriore 15 per cento a titolo di spesa di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione ridotto delle predette spese. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, l'importo massimo deducibile di cui sopra è determinato nella misura forfettaria del 10 per cento ed eventualmente fino ad un ulteriore 30 per cento a titolo di spesa di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata da idonea documentazione; la presente disposizione si applica anche ai fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, salvo il disposto del comma 2 dell'articolo 40.

4-ter. Se l'ammontare delle spese di cui al comma *4-bis* sostenute in un anno è superiore al 25 per cento del canone relativo all'anno medesimo, la differenza può essere computata, sempre in misura non superiore alla predetta percentuale, in diminuzione dei canoni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il secondo.»;

f) all'articolo 81, comma 1, alla lettera *b*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,nonchè, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo i vigenti strumenti urbanistici.»;

g) al comma 2 dell'articolo 82 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il costo dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 81 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, nonchè dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore medio corrente al momento della loro inclusione in piani regolatori o in programmi di fabbricazione.»;

h) il comma 2 dell'articolo 129 è sostituito dal seguente:

«*2*. Per i fabbricati dati in locazione, se per effetto di regimi legali di determinazione del canone questo, ridotto forfettariamente del 10 per cento, nonchè, eventualmente, fino ad un ulteriore 15 per cento a titolo di spese di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata da idonea documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi, risulta inferiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1 dell'articolo 34, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione ridotto delle predette spese. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, l'importo massimo deducibile di cui sopra è determinato nella misura forfettaria del 10 per cento ed eventualmente fino ad un ulteriore 30 per cento a titolo di spesa di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata da idonea documentazione; la presente dispo-

sizione si applica anche ai fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, salvo il disposto del comma 2 dell'articolo 40»;

i) all'articolo 56, il comma 3-*bis* è abrogato.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10.»;

b) all'articolo 29, sesto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con apposito decreto emanato entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro delle finanze può disporre, anche limitatamente a determinate categorie di contribuenti, che gli elenchi di cui al primo e terzo comma siano presentati, entro il 31 maggio dello stesso anno, al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.»;

3. Il terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Le somme percepite da soggetti che non esercitano imprese commerciali in forza di provvedimenti di espropriazione emessi da enti pubblici o in conseguenza di cessioni volontarie in favore degli stessi enti nel corso di procedimenti espropriativi, relativi a terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo i vigenti strumenti urbanistici, sono assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. L'imposta è dovuta all'atto della percezione nella misura del 20 per cento dell'importo percepito, comprese le somme attribuite per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi. L'imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

5. L'aliquota di cui al comma 4 è ridotta al 15 per cento per le somme percepite in conseguenza degli atti o provvedimenti, indicati nello stesso comma, stipulati o emessi successivamente al 31 dicembre 1985 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme di cui al comma 4, devono operare una ritenuta con obbligo di rivalsa sull'ammontare delle somme stesse.

7. La ritenuta è operata, con le aliquote indicate nei commi precedenti, a titolo di imposta nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e a titolo di acconto nei confronti dei soggetti esercenti attività commerciali.

8. Per il versamento della ritenuta, gli obblighi di dichiarazione e comunicazione e per le eventuali sanzioni si applicano le disposizioni previste per le ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

9. Le somme di cui al comma 5 percepite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere indicate nella dichiarazione annuale dei redditi da presentarsi per l'anno 1991 e

l'imposta sostitutiva va corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo.

10. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno stabilite le modalità per gli adempimenti degli obblighi previsti dai commi da 4 a 9.

11. Il gettito dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo sarà devoluto, per il 40 per cento, in favore degli enti locali ove sia rimasto a carico degli stessi un onere non inferiore al 50 per cento per l'acquisizione dei terreni.

12. All'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*7-bis.* Non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato, le quali, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Si considera privilegiato il regime fiscale dello Stato o del territorio estero che esclude da imposte sul reddito o che sottopone i redditi conseguiti dalle predette società ad imposizione in misura inferiore alla metà di quella complessivamente applicata in Italia sui redditi della stessa natura. Con decreti del Ministro delle finanze, sono indicati gli Stati o i territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma *7-bis* non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le società estere svolgono un'attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento di imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento».

13. Fermo restando il potere dell'Amministrazione di controllare l'effettiva esecuzione dell'operazione, le prove di cui al comma *7-ter* dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non devono essere fornite qualora il contribuente abbia preventivamente richiesto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 18 della presente legge, di conoscere l'avviso dell'Amministrazione finanziaria in merito alla natura ed al relativo trattamento tributario dell'operazione che intende porre in essere e l'abbia realizzata nei termini proposti tenendo conto delle eventuali prescrizioni dell'Amministrazione.

14. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*1-bis.* La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli utili distribuiti da società collegate residenti in paesi non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato individuati con i decreti del Ministro delle finanze, di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 76.

1-ter. Nel caso in cui abbia trovato applicazione l'articolo 76, comma 7-*bis*, gli utili distribuiti non concorrono a formare il reddito per l'ammontare corrispondente alle spese e agli altri componenti negativi non ammessi in deduzione».

15. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta che ha inizio successivamente al 31 dicembre 1991.

16. Nell'articolo 20, secondo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, dopo le parole «a titolo d'imposta» sono inserite le seguenti: «con esclusione di quelli corrisposti ai soggetti non residenti di cui al terzo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

17. La disposizione di cui al comma 16 ha effetto per gli utili la cui distribuzione è deliberata a partire dal 1° gennaio 1992. Per le comunicazioni di cui all'articolo 8, quarto comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, riguardanti utili messi in pagamento tra il 1° gennaio 1991 e la data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sessanta giorni decorre da tale data.

18. L'articolo 301 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 301. - (*Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca*). - *1.* Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

4. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non può essere ripetuta e i mezzi esecutati vengono acquisiti al patrimonio dello Stato».

Su questo articolo è stata presentata una proposta di stralcio ed i seguenti emendamenti:

Stralciare le lettere b), d) *ed* e) *del comma 1; nonchè i commi 2, 12, 13, 14, 16, 17 e 18.*

5. VISENTINI, COVI, FERRARA SALUTE

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole*: «per un importo complessivamente non superiore a lire 3 milioni», *con le altre*: «per l'importo effettivamente pagato».

9.10 MANTICA, RASTRELLI

Al comma 1, alla lettera b), *sostituire le parole*: «il 10 o il 2 per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a 30 milioni di lire» *con le altre*: «il 6 per cento del reddito complessivo dichiarato se questo è superiore a 30 milioni; se è inferiore la deduzione è totale».

9.11 MANTICA, RASTRELLI

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente*:

«b-*bis*) All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al primo comma, lettera *g*), dopo le parole: «in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali» aggiungere le seguenti: «e quelle per l'acquisto di materiale didattico nei limiti di quanto prescritto per il singolo corso di studi».

2. Al primo comma, dopo la lettera *t*), sono aggiunte le seguenti:

u) le spese sostenute dal locatario per:

1) canone di locazione;
2) riscaldamento;
3) condominio;
4) illuminazione ed energia elettrica;

sempre che ivi sia fissata la sua residenza o la sua domiciliazione.

v) le spese sostenute dal proprietario dell'immobile adibito a propria abitazione principale per:

1) manutenzione impianto di riscaldamento;
2) spese di riscaldamento;
3) illuminazione ed energia elettrica;

z) le spese di utilizzo dei mezzi pubblici».

3. I commi dal secondo alla fine dell'articolo sostituiti dal seguente:

«Gli oneri indicati alle lettere *e), g), d), v), z)* sono deducibili anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera *m*) il limite complessivo ivi stabilito. La deduzione è condizionata alla presentazione di idonea documentazione contenente i dati anagrafici del percipiente, la resi-

denza, il codice fiscale, l'importo ammesso in detrazione ed una dichiarazione del contribuente che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico».

4) Al primo comma, lettera *e*), dopo le parole: «le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche», si aggiunge «comprese le terapie di psicoanalisi e similari prestate da professionisti iscritti negli albi di legge».

9.1 COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente*:

b-bis) All'articolo 13, al primo comma, sono aggiunte in fine le parole: «Spetta altresì una detrazione dell'importo lordo pari all'importo totale della parcella pagata ai soggetti iscritti in albi, elenchi e ruoli obbligati alla tenuta del repertorio della clientela a norma del decreto ministeriale 27 settembre 1989, e nel limite delle rispettive tariffe professionali a condizione che sia regolarmente documentata mediante allegazione dell'originale della fattura nella dichiarazione da presentare ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre n. 600».

9.2 COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Al comma 1, lettera d), *capoverso 1, nel primo periodo, sostituire le parole*: «alle lettere *g)* ed *l)* del comma 1, dell'articolo 16», *con le altre*: «alla lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 16 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera *l)* dello stesso articolo 16»;

nel secondo periodo, sostituire le parole: «Per i redditi di cui alle lettere *g)* ed *l)* del comma 1 dell'articolo 16», *con le altre*: «Per i redditi di cui alla lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 16 e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera *l)*».

9.13 LEONARDI, CAPPELLI, MARNIGA, FIOCCHI, BEORCHIA

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole*: «l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione» *con le altre*: «l'aliquota corrispondente allo scaglione più alto del reddito medio del biennio precedente a quello in cui è sorto il diritto alla loro percezione».

9.3 COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Al comma 1, lettera e), *capoverso 4*-bis), *dopo le parole*: «sempre in misura non superiore alla predetta percentuale», *inserire le seguenti*: «complessiva annua»;

9.14 LEONARDI, CAPPELLI, MARNIGA, FIOCCHI, BEORCHIA

Al comma 1, lettera g), *primo periodo, dopo la parola*: «inerente» *inserire le seguenti*: «,rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

9.24 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Al comma 1, lettera g) *sostituire il secondo periodo con il seguente*: «Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito accertato e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonchè delle imposte di successione e comunale sull'incremento di valore degli immobili; nel caso della inclusione dei terreni stessi, posteriormente agli atti di traslazione sopraindicati, in piani regolatori o programmi di fabbricazione si assume, se superiore al valore calcolato con le modalità sopra indicate, quello medio corrente al momento della inclusione».

9.8 EMO CAPODILISTA

In via subordinata all'emendamento 9.8, al comma 1, lettera g), *sostituire il secondo periodo con il seguente*: «Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito accertato e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonchè delle imposte di successione e comunale sull'incremento di valore degli immobili».

9.9 EMO CAPODILISTA

Al comma 1, lettera g), *sostituire il secondo periodo con il seguente*: «Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonchè della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione».

9.15 LEONARDI, CAPPELLI, MARNIGA, FIOCCHI, BEORCHIA

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

9.16 LEONARDI, CAPPELLI, MARNIGA, FIOCCHI, BEORCHIA

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

9.4 COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

9.5 COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

All'emendamento 9.17, nel capoverso, dopo le parole: «dell'attività» *inserire le seguenti:* «e quelli propri»; *sostituire le parole:* «del 20 per cento» *con le altre:* «del 15 per cento».

9.17/1 IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis*). All'articolo 74, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per le cessioni di beni, esclusi quelli strumentali per l'esercizio dell'attività, comunque effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta, anche in esecuzione di rapporti di commissione o di rappresentanza di soggetti non operanti nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, la base imponibile è costituita dal 20 per cento del prezzo di vendita. L'imposta afferente l'acquisto o l'importazione dei beni destinati alla vendita non è detraibile. Gli esercenti le dette agenzie, al fine di escludere le presunzioni di cui all'articolo 53, devono annotare in apposito registro, tenuto in conformità all'articolo 39, anche i beni ad essi consegnati dai soggetti di cui sopra, indicandone gli elementi identificativi, la data ed il titolo di consegna dei beni, nonchè il prezzo di vendita degli stessi"».

9.17 LEONARDI, CAPPELLI, MARNIGA, FIOCCHI, BEORCHIA

Sopprimere il comma 3.

9.18 LEONARDI, CAPPELLI, MARNIGA, FIOCCHI, BEORCHIA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. La tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è integrata dalla seguente voce, contraddistinta dal n. 128: "128) prestazioni di trasporto di persone eseguite con vettore aereo".

3-*ter*. Sono abrogate tutte le norme che prevedono una imposta sul valore aggiunto per prestazioni di trasporto di persone eseguite con vettore aereo superiore al 9 per cento».

9.12 MANTICA, RASTRELLI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. La tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è integrata dalla seguente voce, contraddistinta dal n. 128: "128) prestazioni di trasporto di persone eseguite con vettore aereo".

3-*ter*. Sono abrogate tutte le norme che prevedono una imposta sul valore aggiunto per prestazioni di trasporto di persone eseguite con vettore aereo superiore al 9 per cento».

9.25 SENESI, GAROFALO, POLLINI

Sostituire i commi da 4 a 10 con i seguenti:

«4. Per i terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica e economica popolare di cui alla legge n. 167 del 1962 e successive modificazioni, la percezione di indennità di esproprio o di somme dovute a titolo di risarcimento danni per effetto di acquisizione forzosa conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime, ove determini plusvalenze ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera *b*) così come modificato dai precedenti commi del presente articolo, concorre nei limiti della plusvalenza alla formazione dei redditi diversi oggetto di imposizione.

5. Le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti sulle somme di cui al precedente comma costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi di cui all'articolo 81 così come modificato dai precedenti commi del presente articolo.

6. Sulle somme di cui al quarto comma è comunque dovuta l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1962, n. 643.

7. Con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* saranno stabilite le modalità di esecuzione di quanto previsto dai commi da 4 a 6».

9.26 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, POLLINI

Al comma 4, premettere le seguenti parole: «Fino all'approvazione delle nuove norme sulle indennità di esproprio».

9.33 PELLEGRINO GIOVANNI, GAROFALO, BERTOLDI, LIBERTINI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «sono assoggettate ad imposta sostitutiva» *con le altre*: «sono assoggettate ad una ritenuta a titolo di acconto» *e le parole*: «20 per cento» *con le altre*: «5 per cento».

9.27 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO GIOVANNI, POLLINI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «sono assoggettati ad imposta sostitutiva» *fino alla fine del comma, con le altre*: «sono assoggettate a ritenuta d'acconto all'atto della percezione nella misura del 20 per cento».

9.6 COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Sopprimere il comma 5.

9.28 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO GIOVANNI, POLLINI

Al comma 6, dopo le parole: «Devono operare una ritenuta» *inserire le seguenti*: «d'acconto con aliquote del 5 del cento».

9.29 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO GIOVANNI, POLLINI

Sopprimere il comma 7.

9.7 COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Sopprimere il comma 7.

9.30 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO GIOVANNI, POLLINI

Sopprimere il comma 9.

9.31 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO GIOVANNI, POLLINI

Al comma 9, sostituire le parole: «dovute a saldo» *con le altre*: «, in due rate uguali, con scadenza, la prima, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e la seconda, entro il quinto mese successivo».

9.19 LEONARDI, CAPPELLI, MARNIGA, FIOCCHI, BEORCHIA

Al comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo: «I criteri e le modalità per il riparto del gettito saranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze e del Ministro dell'interno».

9.20 LEONARDI, CAPPELLI, MARNIGA, FIOCCHI, BEORCHIA

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni pubbliche di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, emesse all'estero, sono esenti dall'imposizione sui redditi a condizione che siano corrisposti a soggetti non residenti».

9.32 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, hanno acquistato beni strumentali con aliquota ridotta, pur non risultando beneficiari dell'agevolazione, possono regolarizzare la fattura di acquisto del bene senza applicazione della pena pecuniaria e degli interessi per ritardato pagamento, nei modi indicati dal quinto comma dell'articolo 41 del suddetto decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, anche oltre i termini ivi previsti e comunque non oltre il 30 giugno 1992 semprechè l'irregolarità non sia stata già accertata e l'accertamento sia divenuto definitivo».

9.21 MERAVIGLIA, MANCIA, SARTORI

Al comma 15, sostituire le parole: «e 13» *con le altre*: «, 13 e 14».

9.22 LEONARDI, CAPPELLI, MARNIGA, FIOCCHI, BEORCHIA

Al comma 18, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«4-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale».

9.23 LEONARDI, CAPPELLI, MARNIGA, FIOCCHI, BEORCHIA

Al comma 1, lettera e), *sostituire il capoverso* 4-ter *con il seguente:*

«4-*ter*. Se l'ammontare delle spese effettivamente sostenute in un anno e comprovate da idonea documentazione è superiore al 15 per cento del canone relativo all'anno medesimo, l'eccedenza può essere computata, sempre in misura tale da non superare complessivamente per ciascun periodo di imposta il predetto limite percentuale, in diminuzione dei canoni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il secondo».

9.14 (Nuovo testo) LEONARDI, CAPPELLI, MARNIGA, FIOCCHI, BEORCHIA

Al comma 2, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'articolo 34 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Ai soggetti di cui al primo comma che effettuano le cessioni ivi indicate ai sensi dell'articolo 8, lettere *a*) e *b*), dell'articolo 38-*quater* e dell'articolo 72, compete la detrazione di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato. I soggetti medesimi non possono avvalersi della facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta di cui ai commi primo, lettera *c*), e secondo dell'articolo 8, e di cui al comma secondo dell'articolo 8-*bis* e di cui all'articolo 68, lettera *a*)"»;

dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. La disposizione della lettera *b-bis*) del comma 2 si applica a partire dal 1° gennaio 1992».

9.34 (già emend. 8.1) DIANA, EMO CAPODILISTA

Invito i presentatori ad illustrare la proposta di stralcio.

COVI. Signor Presidente, questa proposta di stralcio si illustra in base alle medesime ragioni che ho già espresso per quelle precedenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta di stralcio.

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario a questa proposta di stralcio, come a tutte le altre.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 9, presentata dal senatore Visentini e da altri senatori.

Non è approvata.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti. Gli emendamenti presentati dal Gruppo di Rifondazione comunista si intendono illustrati.

MANTICA. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 9.12, siccome c'è stata una mancanza di coordinamento con il Gruppo del PDS, lo ritiriamo per poi votare a favore dell'emendamento 9.25. Gli emendamenti 9.12 e 9.25 sono assolutamente identici, per cui penso che saranno i senatori del Gruppo del PDS che procederanno all'illustrazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.10, devo dire che in questo caso ci troviamo di fronte all'introduzione di un principio che, a nostro avviso, è estremamente corretto: si tratta del conflitto di interessi. In sostanza, si mette in condizione colui che fa la dichiarazione dei redditi di poter portare a giustificazione di alcune deduzioni una parte documentale fornita da un soggetto diverso, con il quale era in conflitto di interessi. Mi riferisco, quindi, alla lettera b-*bis*) dell'articolo 9 con la quale si consente la deduzione per un importo complessivamente non superiore a lire 3 milioni delle provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari.

Onorevoli colleghi, si tratta di una novità di consistente rilevanza. Noi abbiamo presentato l'emendamento 9.10 per due motivi fondamentali. Innanzitutto (ciò mi sembra abbastanza chiaro) perchè, fermo restando l'importo complessivo di 10 milioni che negli articoli precedenti abbiamo stabilito, si tratta evidentemente di una deduzione che non ricorre annualmente perchè si manifesta solo nel momento in cui il soggetto ha avuto una intermediazione immobiliare. In secondo luogo, ci sembra poco corretto che, nel momento in cui si introduce questo principio, si stabilisca l'introduzione di una riduzione, cioè il 20 per cento dell'importo complessivamente pagato fino a 3 milioni perchè, a nostro giudizio, questo meccanismo consentirà agli intermediatori immobiliari di sfuggire in parte al tipo di obiettivo che il Governo vuole perseguire. Quindi, nell'approvare l'intenzione del Governo, il senso di questo emendamento è quello di dare maggior significato e maggiore rilevanza a questa opportunità che si presenta, fermo restando il tetto di 10 milioni come massimo deducibile che è la manifestazione di un avvenimento che certo non ha carattere annuale.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.11, a noi sembra più corretto stabilire un principio di deduzione totale quando il reddito è inferiore ai 30 milioni di lire, eliminando quel 2 per cento che propone il Governo, e di riduzione dal 10 al 6 per cento (il che significa comunque aumentarla rispetto ad oggi) dell'aliquota per chi ha un reddito superiore ai 30 milioni.

Ritengo che quanto detto sia più che sufficiente ad illustrare i nostri emendamenti.

FIOCCHI. L'emendamento 9.13 tende a limitare la tassazione separata dei redditi prodotti in forma associata e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione anche concorsuale della società.

LEONARDI. Signor Presidente, l'emendamento 9.14 consente al proprietario di immobili dati in locazione di recuperare le spese

eccedenti il 25 per cento consentito dalla legge nei due anni successivi, purchè l'importo non superi mai il tetto del 25 per cento. In altre parole la differenza in più di un anno può essere recuperata nei due anni successivi purchè però non si superi mai il tetto del 25 per cento.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.15, lo riterrei assorbito dall'emendamento 9.9 (presentato dal senatore Emo Capodilista) qualora quest'ultimo venisse accolto.

* BEORCHIA. Signor Presidente, rispetto al testo proposto dalla Commissione la modifica che noi proponiamo con l'emendamento 9.16 è abbastanza radicale. Siamo peraltro disponibili ad aderire ad una proposta sostitutiva che il relatore ha anticipato per vie brevi ai presentatori dell'emendamento e che vorrà poi illustrare.

Illustro poi gli emendamenti 9.19 e 9.20, che sono semplicissimi: il primo riguarda una agevolazione per il versamento di questa imposta e prevede due rate; il secondo prevede un concerto ministeriale per la distribuzione e il riparto del gettito agli enti locali.

FIOCCHI. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 9.18. Il testo al nostro esame lascia il limite di 10 milioni previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 34, al di sotto del quale i produttori agricoli sono esentati dagli adempimenti IVA.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare ai senatori firmatari degli emendamenti che ognuno può intervenire una volta sola e illustrare tutti i propri. Mi sembra sia chiaro.

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, se mi consente, prima di illustrare il subemendamento 9.17/1, vorrei leggere il nuovo testo dell'emendamento 9.16, cui il collega Beorchia adesso ha fatto richiamo.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore De Cinque.

DE CINQUE, *relatore*. Il collega Beorchia proponeva la soppressione della lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 9 e avrebbe fatto così rivivere, per i fabbricati sottoposti a regime vincolistico per il canone, l'attuale sistema, non applicandosi quello previsto invece dalla precedente disposizione che si applica ai fabbricati a regime libero.

Riesaminata meglio la questione, si è ritenuta opportuna una riscrittura del comma, nel senso che, mantenendo fermo il concetto che ai fabbricati sottoposti al regime vincolistico per il canone continua ad applicarsi la deduzione del 25 per cento senza bisogno di documentazione (mentre per gli altri si applica il 10 per cento più il 15 documentato), il comma 2 dell'articolo 129 andrebbe così riformulato:

Al comma 1, sostituire le lettere h) e *i*) con le seguenti:

«*h*) il comma 2 dell'articolo 129 è sostituito dal seguente:

"2. Per i fabbricati dati in locazione, qualora, per effetto di regimi legali di determinazione del canone questo, ridotto del 25 per cento, risulta inferiore per oltre un quinto al reddito medio ordinario di cui al comma 1 dell'articolo 34, il reddito imponibile è determinato dal canone di locazione ridotto del 25 per cento. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, l'importo massimo deducibile di cui sopra è determinato nella misura forfettaria del 40 per cento. La presente disposizione si applica anche ai fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, salvo il disposto del comma 2 dell'articolo 40";

i) nel comma 5 dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, le parole "31 dicembre 1991" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 1993"».

Questo è il testo che propongo ai presentatori dell'emendamento 9.16.

LEONARDI. Come già accennato dal senatore Beorchia, accogliamo la formulazione suggerita dal relatore e modifichiamo in tal senso l'emendamento 9.16.

PELLEGRINO Giovanni. Signor Presidente, l'emendamento 9.24 si illustra sostanzialmente da sè. Si tratta di individuare con maggiore precisione ed effettività quello che dovrebbe essere poi l'oggetto dell'imposizione.

Invece, per gli emendamenti 9.26, 9.33, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30 e 9.31, vorrei cercare di fare un discorso unitario, nei limiti del possibile ordinato, sperando di riuscire ad essere un poco più convincente di quanto non sia riuscito ad essere in Commissione, perchè questo, come si vedrà da quanto dirò, è un problema su cui non mi sembra che, tra opposizione e maggioranza, ci sia un contrasto di obiettivi politici, ma c'è un contrasto invece soltanto sulle scelte tecniche con cui determinati obiettivi vengono perseguiti. E devo dire che non ho trovato, su questo argomento, da parte della maggioranza, la stessa disponibilità e ragionevolezza che invece ho trovato nella questione, altrettanto prevalentemente tecnica, della riforma del contenzioso tributario. In effetti, su questa nuova imposta che colpisce gli indennizzi espropriativi, in Commissione, anche se alcune critiche che avevamo mosso all'originario testo del Governo sono state condivise, non abbiamo raggiunto, a nostro avviso, risultati sufficienti; infatti è vero che, passando dal testo del Governo al testo della Commissione, la base imponibile è stata individuata con maggior precisione, aggiungendosi alla indennità determinata dal provvedimento quelle concordate e il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva; è anche vero che la retroattività è passata da dieci a cinque anni, però nel complesso si mantiene in piedi una scelta che non riteniamo di poter condividere.

Dico subito che la proposta alternativa che presentiamo con l'emendamento 9.26 non produce un minor gettito, per lo meno così è stato valutato dalla 5ª Commissione che lo ha apprezzato per questo motivo. Lo dico perchè non vorrei sentire un'altra volta le critiche mosse in fase di discussione generale, quando ci è stata attribuita una

scarsa coerenza con i nostri presupposti politici generali, perchè staremmo difendendo gli espropriati: noi non stiamo difendendo gli espropriati, accettiamo che sull'indennità di espropriazione cada l'imposizione, però vorremmo che tale imposizione fosse giusta e razionale.

Qual è il presupposto dell'intero discorso? È che con questo articolo viene introdotta la tassabilità, ai fini delle imposte dirette, dei trasferimenti che hanno ad oggetto aree edificabili. Per effetto di questa norma, quando si trasferisce un'area e si realizza nel trasferimento il plusvalore posizionale dell'area, quella plusvalenza viene assoggettata ad imposizione. Si tratta di una misura che accettiamo pienamente, che ci sembra logica, anche perchè recupera i valori originari, gli indirizzi generali delle norme istitutive dell'IRPEF, riassumibili nel principio dell'omnicomprensività dei redditi oggetto dell'imposizione, un principio che, invece, strada facendo, con vicende anche abbastanza oscure come quella del testo unico del 1986, si era un po' perduto per strada. Apprezziamo dunque che oggi, a fini d'imposta, sia colpita la plusvalenza che si realizza attraverso la cessione di aree edificabili.

È anche vero che, a valle delle pronunce della Corte costituzionale, oggi quella plusvalenza può essere realizzata, sia pur non volontariamente ma come risultato oggettivo del procedimento, anche attraverso il meccanismo espropriativo. Infatti, nel momento in cui l'indennizzo espropriativo o il risarcimento del danno, nell'ipotesi dell'occupazione acquisitiva, o l'indennizzo concordato o il prezzo del trasferimento, dopo la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza, sono rapportati al valore posizionale dell'area, si costituiscono momenti in cui può realizzarsi la plusvalenza. È quindi logico ed apprezzabile che tale plusvalenza sia colpita da imposizione. La scelta che però ha fatto il Governo, e che la Commissione ha mantenuto, non va in questa direzione, perchè si muove nella logica dell'imposta secca: si afferma cioè che un quinto di quello che comunque si riceve a titolo di indennità o di risarcimento viene trattenuto alla fonte a titolo di imposta. Voglio allora fare di nuovo al relatore l'esempio che ho portato in Commissione. Se si acquista un suolo pagandolo 10 milioni e lo si rivende dopo un anno a 10 milioni, non si realizza nessuna plusvalenza e quindi non vi è tassazione; se si acquista un suolo al prezzo di dieci milioni e questo suolo viene espropriato, con un indennizzo di dieci milioni, viene trattenuta una imposta di due milioni. E allora la domanda è la seguente: è questa una imposta che colpisce la plusvalenza? Come potete rispondere affermativamente? In quel caso la plusvalenza non si è realizzata e quindi è evidente che questa misura, nel momento in cui colpisce un reddito inesistente, non è una misura di tipo tributario, ma è una misura che tende ad un risultato diverso. In pratica, attraverso il mezzo tributario, si cerca di raggiungere il risultato della minorazione degli indennizzi espropriativi.

Il senatore Acquarone ricorderà il professor Gasparri che negli anni Sessanta fece una sua personale battaglia contro gli indennizzi minorati, di cui allora la Corte costituzionale cominciava a sostenere la legittimità, affermando che gli indennizzi minorati rappresentano una forma di criptocontribuzione iniqua.

Gli fu risposto autorevolmente che non era così e che la minorazione dell'indennizzo non è un'imposta, bensì un modo attraverso cui si

realizza la funzione sociale della proprietà. Ma allora, se la minorazione dell'indennizzo non è un'imposta, voi non potete usare correttamente lo strumento tributario per raggiungere tale minorazione, altrimenti compite delle vere e proprie ingiustizie.

È appunto su questo che voglio richiamare l'attenzione della maggioranza e del Governo. Vi rendete conto di quanto è assurdo introdurre questa misura che, secondo quanto ho dimostrato, attiene poco alle imposte? È un metodo tributario per ridurre gli indennizzi espropriativi che assurdamente funzionerà a seconda della natura giuridica del soggetto. Ad esempio, se io sono una persona fisica che ha comprato per 1.000 lire un terreno che mi viene espropriato a 1.000 lire, ricevo un indennizzo sostanzialmente di 800 lire in quanto 200 lire mi vengono trattenute come imposta; se io invece sono una persona giuridica, verso quelle 200 lire ma solo a titolo di acconto e, poichè non ho realizzato alcuna pluvalenza, ciò che ho versato diventa un credito di imposta: quindi io realizzo l'indennizzo a prezzo pieno. Attraverso questa forma tributaria, il Governo ha creato un vero e proprio mostro, perchè è una misura di riduzione dell'indennizzo che funziona nei confronti delle persone fisiche ma non, ad esempio, delle società immobiliari, le quali riceveranno ancora l'indennizzo pieno.

Questi sono gli errori e le critiche che sono alla base della norma in esame e che probabilmente porteranno a dichiarazioni di incostituzionalità, se non la correggiamo. La nostra proposta alternativa si muove in una direzione completamente diversa. Se il principio di tutto è la tassazione della plusvalenza anche per gli indennizzi espropriativi che scontano e realizzano il valore posizionale dell'area e quindi concretano una plusvalenza, questa deve essere tassata. Non amo la dietrologia, non amo pensare a motivi reconditi; ma nel momento in cui ad una richiesta logica mi si oppone un'obiezione chiusa, non motivata o illogica, potrei essere autorizzato a pensare che esistono dei motivi diversi. Faccio un caso: tassando secondo le nostre proposte, nell'ipotesi in cui un soggetto abbia comprato un suolo agricolo, che gli è stato inserito in un piano urbanistico della legge n. 167 del 1962 e poi espropriato, in quel caso egli non paga il 20 per cento come voi prevedete ma, tassandosi la plusvalenza, il 40 o 50 per cento; invece, secondo le vostre proposte chi ha comprato un suolo edificatorio e in sede espropriativa riceve un indennizzo uguale a quanto ha pagato, non ci guadagna niente, ma dovrebbe perdere il 20 per cento. Non voglio pensare che voi tendete a questo, ma se non riceverò delle risposte logiche alle nostre proposte sarò costretto a farlo.

Vorrei fare un'ulteriore considerazione al Governo, che avverte questa preoccupazione, come si evince dal passaggio della retroattività da 10 a 5 anni. Se vi muovete nella logica di quella che sembra un'imposta ma – come penso di aver dimostrato – in realtà è una misura tributaria anomala, che tende soltanto a ridurre gli indennizzi espropriativi, vi ritroverete in pieno il problema della retroattività perchè non può esistere un'espropriazione il cui indennizzo non sia liquidato da norme vigenti al momento in cui l'espropriazione si consuma. Se invece tornassimo nella logica dell'imposizione sulle plusvalenze, allora diventerebbe – entro certi limiti – invocabile quella giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui, in materia tribu-

taria, una certa, retroattività è possibile in misura di ragionevolezza, in quanto si può ritenere che un reddito verificatosi nel passato e attualizzatosi in epoche recenti sia ancora all'interno del patrimonio del soggetto e possa esprimere capacità contributiva. Tuttavia, per applicare questi princìpi, dobbiamo rientrare in una logica tributaria.

Nel mio emendamento – e ho concluso – non è prevista la retroattività, però potremo anche concordarla. A me sei anni sembrano troppi: un limite più ridotto di due o tre anni potrebbe riportarci all'interno della ragionevolezza.

ACONE. Non vale la pena.

PELLEGRINO Giovanni. Non so se non valga la pena: come gettito sicuramente ci avvicinerebbe di più alle stime operate dal Governo, perchè le grosse transazioni si sono fatte recentemente. Prima del 1986 non se ne sono fatte.

Non sarei d'accordo però su questa retroattività e se lei me lo consente, signor Presidente, vorrei spiegare perchè. Richiamo quanto ho già detto precedentemente: in termini di principio, ritengo che la retroattività, anche in materia tributaria, sia costituzionalmente possibile, ma oggi finisce per essere in contrasto con una esigenza a mio avviso fondamentale, quella della certezza delle regole. La norma retroattiva viola comunque l'esigenza della certezza della regola. Ammetto anche che vi sono momenti storici in cui la certezza della regola non è un valore progressista ma può essere un valore regressivo. Vi sono state però epoche in cui non è stato così, e vorrei ricordare il periodo precedente l'ultima guerra mondiale e citare giuristi come Lopez e Calamandrei. Era un momento in cui alla certezza delle regole si affidava la difesa di fondamentali istanze di libertà.

Signor Presidente, non vorrei parlare di ciò di cui oggi non possiamo parlare; vorrei solo parlarne nei limiti in cui ci è consentito, affermando che oggi, anche con le preoccupazioni di altro tipo che stiamo vivendo, affidarci alla certezza delle regole è una garanzia di democrazia per tutti, partendo anche dagli aspetti tributari. (*Applausi dall'estrema sinistra. Molte congratulazioni*).

EMO CAPODILISTA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.8 perchè rappresenta una complicazione rispetto al secondo emendamento, che richiama l'emendamento 9.15 del senatore Leonardi, ritirato poi dal proponente in quanto quasi identico al mio.

Mantengo invece l'emendamento 9.9, che illustro. Nell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi del 1986 era prevista l'esenzione dalla imposizione sul plusvalore per i terreni edificabili non urbanizzati e per i terreni edificabili anche se urbanizzati che erano caduti in successione.

Si propone ora di abolire queste esenzioni con il disegno di legge n. 3005, ma si propone un trattamento diverso per i terreni edificabili che sono stati acquistati rispetto a quelli caduti in successione. Si era forse ritenuto di creare una condizione migliore per i terreni caduti in successione, perchè come valore iniziale sul quale calcolare per differenza con il valore finale di vendita il plusvalore, si era assunto il valore

medio corrente dei terreni al momento del loro inserimento nel piano regolatore. Questa è una condizione che può essere migliore di quella normale per il calcolo del plusvalore che si riferisca al valore del bene nel momento in cui si è pagata l'ultima INVIM, cioè l'ultima volta che si è avuta una valutazione. Infatti può essere una condizione di favore qualora l'inserimento nel piano regolatore avvenga dopo che i terreni siano caduti in successione, cioè una volta pagate le tasse di successione, l'INVIM relativo e altre spese; a condizione che il valore medio risulti superiore si parte da un valore iniziale più elevato, e ci può essere pertanto un vantaggio.

Ma è vero anche il contrario: può spesso avvenire che per terreni già inseriti nel piano regolatore prima della successione, e sui quali è caduta la successione e si sono pagate l'INVIM, la imposta di successione e anche ulteriori spese soprattutto in caso di terreni successivamente urbanizzati, secondo la proposta del Governo sia considerato come valore iniziale quello identificato al momento dell'inserimento, un valore quindi molto minore di quello che si era raggiunto con il pagamento della relativa INVIM.

Durante la discussione ci siamo accorti di questo; ormai il testo in Commissione era stato votato, però avevamo concordato con il sottosegretario De Luca, che potrebbe eventualmente confermare, di presentare questa norma, modificando quanto previsto per i terreni edificabili caduti in successione in modo che il trattamento fosse analogo a quello che regola tutti i plusvalori, ad eccezione delle indennità di esproprizione.

È questo il motivo della presentazione dell'emendamento 9.9.

DIANA. Signor Presidente, numerosi imprenditori agricoli esportatori, fin dall'entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto del 1° gennaio 1973, si sono avvalsi della facoltà di acquistare beni senza pagamento dell'IVA e ciò in virtù di un regime riservato a soggetti esportatori. Tale comportamento non ha dato luogo ad alcuna contestazione da parte degli organi di controllo fiscale; tuttavia il Ministero delle finanze, con una recente disposizione interna, ha disposto che il regime riservato agli esportatori non è compatibile con il regime IVA speciale previsto per l'agricoltura.

La norma proposta con l'emendamento 9.34, nel disciplinare organicamente la fattispecie – prevedendo un regime particolare per le esportazioni di prodotti agricoli analogamente a quanto già previsto da altre disposizioni in materia di regimi IVA forfettari a favore dell'agricoltura – consente anche un'equa definizione di rapporti pregressi, evitando un inutile e pesante contenzioso fiscale.

SENESI. Signor Presidente, illustro l'emendamento 9.25 che si riferisce in particolare alla modifica della tabella A, prevedendo per le aziende di trasporto – soprattutto per i vettori aerei – una riduzione dal 9 per cento dell'IVA che queste aziende pagano sugli acquisti e i consumi.

Sia ben chiaro che la nostra proposta non è volta ad istituire nuovi privilegi per la compagnia di bandiera, ma a rendere equiparato questo vettore, che molte volte svolge servizi obbligatori, alle altre grandi

società di trasporto e mi riferisco in modo specifico all'Ente ferrovie dello Stato e alle ferrovie concesse; analogo trattamento hanno anche le aziende municipali di trasporto urbano.

In questa manovra finanziaria stiamo discutendo del contenimento dei costi delle aziende di trasporto pubblico; questa mattina, esaminando il disegno di legge n. 3004, a maggioranza è stata introdotta per le ferrovie dello Stato la cassa integrazione e il riequilibrio del bilancio dell'Ente ferrovie dello Stato. La compagnia aerea ha denunciato il suo disavanzo e ricordo che in questo caso siamo nel campo delle società per azioni e non di un'azienda pubblica quale può essere l'Ente ferrovie dello Stato. Pertanto, nel momento in cui il Ministero dei trasporti obbliga questa compagnia a coprire determinate linee aeree, abbiamo l'obbligo di lavorare affinchè il contenimento dei costi venga riequilibrato attraverso la riduzione dell'IVA.

Questa è la richiesta contenuta nell'emendamento 9.25 e mi auguro che l'Aula ne comprenda il significato, perchè non vorrei che la finanziaria del 1992 sia la finanziaria dell'anno nero per tutto il sistema aereo e areoportuale italiano. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

MERAVIGLIA. Signor Presidente, prima di illustrare l'emendamento 9.21, visto che questa è la prima volta che prendo la parola, colgo l'occasione per chiedere scusa al senatore Cossutta e al Gruppo di Rifondazione comunista per la frase che ho detto questa mattina in un momento di nervosismo. Spero che le mie scuse verranno accettate. (*Applausi dall'estrema sinistra e dal Gruppo di Rifondazione comunista. Il senatore Cossutta stringe la mano al senatore Meraviglia*).

Questo emendamento, del quale vorrei dare una spiegazione logica, fa riferimento a fatti gravissimi. Onorevoli colleghi, dopo la tragedia vissuta in molte regioni della nostra penisola in occasione delle eccezionali avversità atmosferiche – ve le ricorderete – dei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 1987, il Parlamento approvò una serie di interventi a favore dei cittadini e delle aziende colpite, nell'intento di aiutarli a fronteggiare i danni subiti.

Tali interventi venivano regolati dal testo del decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1987, convertito dalla legge n. 470 del 19 novembre 1987, e prevedevano tra l'altro agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto.

Recita infatti il comma uno dell'articolo 11 del citato decreto n. 384: «Fino alla data del 30 settembre 1988 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento le cessioni di beni o di attrezzature distrutte o danneggiate, siti nei comuni indicati nella lettera *a*)».

Il successivo comma 3 precisava che: «Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni e prestazioni di cui al comma 1 effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi, risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente...». Al comma 9, sempre dell'articolo 11, tale condizione veniva così ribadita: «Per conseguire le agevolazioni tributarie previste nel presente articolo deve essere prodotta dichiarazione rilasciata – qui ci fu una battaglia che molti ricorderanno – in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali». Ancora al comma 1 dell'articolo 11-*bis* così si

riassumeva: «Le agevolazioni previste dal presente decreto sono concesse sulla base: *a*) delle domande presentate dagli aventi titolo, rese sotto la loro personale responsabilità (vi ricorderete il famoso atto notorio da parte dell'interessato); *b*) delle certificazioni rilasciate dal comune di competenza che attestino l'effettività della situazione dannosa denunciata, il tempo del suo verificarsi, il rapporto di causalità fra gli eventi calamitosi ai quali è riferito il presente decreto e la situazione di danno rilevante ai fini della sua applicazione».

Il successivo decreto-legge del 29 maggio 1989, convertito nella legge n. 263 dalla legge 28 luglio 1989, interviene modificando le scadenze dei benefici e l'importo della percentuale dell'imposta sul valore aggiunto e il comma 1 dell'articolo 2 così recita: «Fino alla data del 31 dicembre 1992 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, salva, ai fini dell'imposta del valore aggiunto, l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento, per le cessioni e le prestazioni previste nelle medesime disposizioni...».

In base a quanto sopra stabilito, i soggetti aventi diritto hanno provveduto all'acquisto di macchine e di attrezzature danneggiate o distrutte dagli eventi calamitosi cui decreti e leggi fanno riferimento e, presentando la documentazione prescritta, hanno chiesto di usufruire delle quote ridotte di imposta sul valore agiunto.

A breve distanza di tempo però, in occasione di verifiche da parte degli uffici competenti sono stati dichiarati colpevoli di violazione degli obblighi di fatturazione, essendo emerso dai controlli, sempre degli uffici IVA, l'acquisto di beni strumentali attinenti all'attività propria dell'impresa con aliquota IVA agevolata anzichè con quella ordinaria del 19 per cento, indebitamente dichiarando di rientrare nell'agevolazione dettata dagli articoli 11 e 11-*ter* della legge n. 470 e successive integrazioni e modifiche.

Sul modulo di contravvenzione, già predisposto a ciclostile, si aggiunge che la parte: «non è stata in grado di fornire alcun elemento giustificativo, che nella fattispecie, trattandosi di impresa, sarebbe dovuto consistere in un verbale di distruzione o demolizione dei mezzi danneggiati e sostituiti o riparati».

Poichè ho partecipato, me lo ricordo bene, insieme ad altri colleghi, alla seduta nella quale il Senato ha approvato la legge in questione, anzi ne sono stato uno dei relatori, sono certo che non si è mai voluto fare una simile penalizzante distinzione nei riguardi delle imprese, tra le quali poi sempre gli uffici sopra citati hanno classificato addirittura i singoli agricoltori come ditte individuali.

Chiedo pertanto (e concludo il mio intervento) all'Assemblea di approvare l'emendamento in questione rettificando la posizione degli uffici IVA e della Guardia di finanza e adeguandola (questo è il Ministro che dovrebbe farlo) a quello che è stato lo spirito della legge, che ha considerato sufficiente a tutti i fini, per la concessione dei benefici, la documentazione prevista dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 384 del 1987: precisamente la presentazione dell'atto di notorietà da parte dell'intressato e l'attestazione del comune di appartenenza.

Inoltre, non mi sembra giusta e legittima l'applicazione della pena pecunaria relativa, che gli uffici hanno irrogato.

In conclusione, ricordo, se ce ne fosse ancora bisogno, la situazione altamente critica che l'economia del settore agricolo sta attraversando e che certamente in molti casi non potrebbe sopportare il principio del «chi più ne ha, più ne metta»; sarebbe inutile a quel punto continuare a spiegare e ritornare ad affrontare i problemi relativi all'agricoltura di questo periodo.

Signor Presidente, per questi motivi, chiedo al relatore e al Governo di esprimere parere favorevole sull'emendamento che ho presentato. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di invitare il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti presentati all'articolo 9, riprendiamo l'esame dell'articolo 8 e del relativo emendamento accantonato.

Deve essere posto in votazione ancora l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori, sul quale il Governo aveva formulato alcune riserve.

Vorrei sapere dall'onorevole sottosegretario De Luca se è stato raggiunto un chiarimento.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, a seguito del chiarimento del relatore sulla portata dell'emendamento (che può essere considerato una sorta di interpretazione autentica) e dopo la specificazione che si tratta degli enti non commerciali, l'emendamento può essere approvato nel testo presentato, con il parere favorevole del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato.

È approvato.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 9.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 9.10 in quanto potrebbe portare ad una diminuzione di gettito, rispetto a quanto ha previsto il Governo. Lo stesso parere contrario lo esprimo sugli emendamenti 9.11, 9.1 e 9.2.

Il mio parere è, invece, favorevole sull'emendamento 9.13 e contrario sull'emendamento 9.3. Il parere è favorevole al nuovo testo dell'emendamento 9.14 e sull'emendamento 9.24.

Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti 9.9 e 9.5, il cui testo è quasi identico, esprimo parere favorevole.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo ritiene che la formulazione dell'emendamento 9.15 sia migliore rispetto a quella dell'emendamento 9.9.

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, poichè il Governo ritiene migliore la formulazione dell'emendamento 9.15, esprimo parere favorevole a questo emendamento. Sull'emendamento 9.16 il parere è favorevole. Esprimo parere contrario agli emendamenti 9.4 e 9.5.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.34 (già emendamento 8.1) mi rimetto al Governo. Per quanto riguarda il subemendamento 9.17/1, da me presentato, devo apportarvi una correzione, nel senso di prevedere anche la modifica dell'aliquota del 20 per cento facendola scendere al 15 per cento. Se il Governo e i presentatori sono d'accordo su queste modifiche, esprimerei parere favorevole all'emendamento 9.17.

PRESIDENTE. Nel suo subemendamento non è fatto riferimento alla percentuale.

DE CINQUE, *relatore*. Sì, signor Presidente, ma si tratta di un'ulteriore modifica che consegno adesso alla Presidenza.

Parere favorevole all'emendamento 9.18.

Per quanto riguarda gli emendamenti 9.12 e 9.25, che sono sostanzialmente identici, mi rimetto al Governo per una sua valutazione ai fini del gettito, ma direi che i princìpi che ha affermato la collega Senesi mi trovano consenziente. Comunque, mi rimetto al Governo per una sua parola definitiva.

Poi, l'illustrazione fatta dal senatore Pellegrino Giovanni, a proposito della *vexata quaestio* della tassa sull'indennità di espropriazione è stata molto interessante e molto dotta. Pertanto, chiederei al Governo l'accantonamento di tutti gli emendamenti relativi ai commi dal 4 al 10. Si tratta degli emendamenti 9.26, 9.33, 9.27, 9.6, 9.28, 9.29, 9.7, 9.30 e 9.31.

Gli emendamenti 9.19 e 9.20 forse potrebbero rimanere, però, signor Presidente, siccome dovremo studiare probabilmente una modifica della disciplina, è bene accantonarli perchè sono riferiti direttamente alla tassazione dell'indennità di esproprio.

L'emendamento 9.32 è stato trasferito nell'articolo 8. Esprimo parere favorevole all'emendamento 9.21. Non so che cosa dirà il Governo sugli interessi, per cui mi rimetto alla sua valutazione.

Parere favorevole all'emendamento 9.22 e all'emendamento 9.23.

Signor Presidente, mi scuserà se arrivo magari con qualche ritardo, ma, avvalendomi dell'autorità di autentici maestri del diritto penale che abbiamo in quest'Aula, vorrei proporre al Governo, se fosse d'accordo, qualche modifica anche al testo dell'articolo 301 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 che disciplina la confisca in tema di contrabbando.

PRESIDENTE. Questo punto, per il momento, non è in discussione.

DE CINQUE, *relatore*. Allora ribadisco il parere favorevole all'emendamento 9.23.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è contrario agli emendamenti 9.10, 9.11, 9.1 e 9.2.

Invece è favorevole all'emendamento 9.13.

È contrario all'emendamento 9.3.

È favorevole all'emendamento 9.14, ovviamente nella nuova formulazione.

È contrario all'emendamento 9.24, che però mi pare sia stato ritirato.

PRESIDENTE. No, non è stato ritirato ed ha l'opinione favorevole della Commissione, per ora.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo allora si rimette all'Aula, su questo emendamento.

L'emendamento 9.8 è stato ritirato.

Il Governo è poi favorevole all'emendamento 9.15, che ha lo stesso contenuto del 9.9.

È favorevole, nella nuova formulazione, all'emendamento 9.16.

È favorevole all'emendamento 9.4.

È contrario agli emendamenti 9.5 e 9.34.

Il parere è poi favorevole sul subemendamento 9.17/1, sull'emendamento 9.17 nonchè sull'emendamento 9.18.

È contrario sugli emendamenti 9.12 e 9.25.

Il Governo inoltre è d'accordo sull'accantonamento degli emendamenti 9.26, 9.33, 9.27, 9.6, 9.28, 9.29, 9.7, 9.30, 9.31, 9.19 e 9.20.

Il Governo è favorevole poi agli emendamenti 9.21, 9.22 e 9.23.

Vorrei dare infine un chiarimento. Il parere è favorevole all'emendamento 9.4, però a condizione che venga accolta questa integrazione: «fatta eccezione per i soggetti tenuti ad effettuare la rettifica della detrazione, ai sensi dell'articolo 19-*bis*, per gli acquisti di beni ammortizzabili». Con questa specificazione il parere del Governo è favorevole, altrimenti non può esserlo.

PRESIDENTE. Guardi, sottosegretario De Luca, che il 9.4 è un emendamento soppressivo.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Allora il parere del Governo è contrario a questa soppressione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.10, presentato dai senatori Mantica e Rastrelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.11, presentato dai senatori Mantica e Rastrelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.13, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.14, nel nuovo testo presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.24.

BOATO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Annuncio il nostro voto favorevole sull'emendamento 9.24.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.24, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 9.8 e 9.9, presentati dal senatore Emo Capodilista, sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 9.15, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.16, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori, nel nuovo testo proposto dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore Cossutta ed altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.34, già emendamento 8.1, presentato dai senatori Diana ed Emo Capodilista.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.17/1, presentato dal relatore, senatore De Cinque, con l'ulteriore modifica della percentuale ivi prevista che passa dal 20 al 15 per cento.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.17, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori, nel testo emendato.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.12, presentato dai senatori Mantica e Rastrelli, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 9.25, presentato dalla senatrice Senesi e da altri senatori.

Non è approvato.

Se non si fanno osservazioni, la proposta del relatore di accantonare gli emendamenti 9.26, 9.33, 9.27, 9.6, 9.28, 9.29, 9.7, 9.30, 9.31, 9.19 e 9.20 si intende accolta.

Ricordo che l'emendamento 9.32 è diventato il nuovo testo dell'emendamento 8.4.

Metto ai voti l'emendamento 9.21, presentato dai senatori Meraviglia e Mancia.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.22, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.23, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori.

È approvato.

Avverto che l'articolo 9 nel suo complesso verrà messo in votazione dopo l'esame degli emendamenti accantonati.

Passiamo all'esame all'articolo 10:

Art. 10.

1. È obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, con esclusione delle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate negli esercizi di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che rimangono soggette all'obbligo del rilascio dello scontrino.

2. È obbligatorio il rilascio dello scontrino fiscale mediante l'uso di apparecchi misuratori fiscali di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, per i soggetti che effettuano su aree pubbliche la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 112.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalità per il rilascio nonchè tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo di cui al comma 1.

4. Con decreti del Ministro delle finanze, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, può essere stabilito nei confronti di determinate categorie di contribuenti, l'esonero dagli obblighi di cui ai commi precedenti nonchè la facoltà di opzione per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale. Con decreti del Ministro delle finanze possono essere altresì determinate le caratteristiche tecniche degli apparecchi misuratori fiscali che dovranno essere utilizzati dai soggetti indicati al comma 2 nonchè le modalità per l'assistenza tecnica per il funzionamento degli apparecchi stessi.

5. Per le violazioni concernenti gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni contenute nella legge 13 marzo 1980, n. 71, nel decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

6. Il contribuente può optare per il rilascio dello scontrino fiscale in luogo della emissione della ricevuta fiscale per le somministrazioni di pasti e bevande effettuate negli esercizi di ristorazione celere, quali tavole calde ed esercizi similari. L'opzione per il rilascio dello scontrino fiscale è consentita anche ai contribuenti che effettuano nei medesimi

locali di esercizio dell'impresa operazioni soggette all'obbligo di emissione della ricevuta fiscale e operazioni soggette all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di emettere la ricevuta fiscale per le prestazioni alberghiere e per quelle di ristorazione non rientranti nella categoria di cui al primo periodo del presente comma.

7. Le facoltà di opzione di cui ai commi 4 e 6 sono esercitate nella dichiarazione annuale o nella dichiarazione di inizio dell'attività; per le nuove attività iniziate nel corso dell'anno l'opzione è esercitata nella dichiarazione di variazione o mediante apposita comunicazione spedita con lettera raccomandata all'ufficio entro trenta giorni. L'opzione ha effetto dall'anno di presentazione della dichiarazione o di spedizione della comunicazione e può essere revocata nella dichiarazione annuale con effetto dall'anno di presentazione della stessa.

8. All'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Al destinatario dello scontrino fiscale che, a richiesta degli organi accertatori nel luogo della cessione ovvero nelle immediate adiacenze, non è in grado di esibire lo scontrino ovvero lo esibisce con l'indicazione del corrispettivo inferiore a quello reale, si applica la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 200 mila».

9. La lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, è sostituita dalla seguente:

«*b*) natura, qualità e quantità, specificata in cifre e in lettere, dei beni trasportati. Con decreto del Ministro delle finanze, in alternativa all'obbligo di indicare anche in lettere la quantità dei beni trasportati, per i soggetti che utilizzano sistemi elettrocontabili sono disposte modalità di compilazione della bolla rispondenti alle esigenze di impiego di tali sistemi».

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano a partire dal 1° gennaio 1993.

11. A decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale per le prestazioni di servizi, effettuate anche a domicilio, da esercenti laboratori di barbiere e di parrucchiere per uomo e da esercenti attività di noleggio di beni mobili, non tenuti all'obbligo della emissione della fattura.

12. Le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalità per il rilascio, nonchè tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo di rilascio sono determinati con appositi decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Per la violazione prevista dal quinto comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000.

Su questo articolo è stata presentata una proposta di stralcio e i seguenti emendamenti:

Stralciare l'articolo.

6. VISENTINI

All'emendamento 10.2, al comma 3, dopo le parole: «Ministro delle finanze» *inserire le seguenti:* «, sentite le Commissioni parlamentari competenti che devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta».

10.2/1 IL RELATORE

All'emendamento 10.2, al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le disposizioni dei commi precedenti e quelle dei decreti ivi previsti si applicano a partire dal 1° gennaio 1993».

10.2/2 IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni ovvero dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni.

2. La disposizione di cui al precedente comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni iscritti in pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nonchè per le cessioni di beni risultanti, ancorchè non ne sussista l'obbligo, da fattura accompagnatoria e, se integrati nell'ammontare dei corrispettivi, da bolla di accompagnamento, o da altri documenti sostitutivi delle stesse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni.

3. Con decreti del Ministro delle finanze può essere stabilito, nei confronti di determinate categorie di contribuenti, l'esonero dagli obblighi di cui ai commi precedenti, fermo restando fino all'emanazione dei decreti ministeriali gli esoneri dall'obbligo di emissione della fattura disposti a norma dell'articolo 22, comma 2.

4. I soggetti obbligati alla certificazione dei corrispettivi ai sensi del comma 1 hanno facoltà di optare per il rilascio della ricevuta fiscale o per il rilascio dello scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa o terminali elettronici o di idonee bilance elettroniche munite di stampanti.

5. L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione di inizio di attività ovvero nella dichiarazione annuale con effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui la dichiarazione stessa è presentata. In mancanza di

esercizio dell'opzione la stessa s'intende effettuata per il rilascio dello scontrino fiscale mediante l'uso degli speciali registratori di cassa. I soggetti che esercitano più attività rientranti nell'obbligo di cui all'articolo 1 o che svolgono l'attività in più luoghi possono esercitare l'opzione distintamente per attività e per luogo.

6. Per i soggetti che ai fini dell'adempimento dell'obbligo della certificazione dei corrispettivi di cui alla presente legge utilizzano gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 3 della stessa legge.

7. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati le caratteristiche, le modalità ed i termini del rilascio dei documenti previsti all'articolo 1 nonchè gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo.

8. Con lo stesso decreto sono coordinate le disposizioni contenute nei decreti ministeriali emanati in forza dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, allo scopo di conseguire, anche mediante l'abrogazione e la modifica di precedenti disposizioni, una disciplina organica dell'obbligo della certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 1 della presente legge.

9. Le disposizioni previste nei decreti di cui ai commi precedenti entreranno in vigore decorsi almeno quattro mesi dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e comunque non oltre il 1° gennaio 1993.

10. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto emanato in forza del comma 3, sono abrogate tutte le disposizioni contenute nella legge 26 gennaio 1983, n. 18, in contrasto con le disposizioni della presente legge».

10.2 LEONARDI, CAPPELLI, MARNIGA, FIOCCHI, BEORCHIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, per le prestazioni previste nel decreto ministeriale 25 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 29 settembre 1981, nonchè per le ces- sioni di beni risultanti, ancorchè non ne sussista l'obbligo, da fattura accompagnatoria e, se integrati nell'ammontare dei corrispettivi, da

bolla di accompagnamento, o da altri documenti sostitutivi delle stesse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni.

3. Con decreti del Ministro delle finanze può essere stabilito, nei confronti di determinate categorie di contribuenti o per determinate categorie di prestazioni con carattere di ripetitività e a scarsa rilevanza fiscale, l'esonero dagli obblighi di cui al comma 1, ferma restando, fino alla emanazione degli stessi, l'esclusione dall'obbligo di certificazione di cui al comma 1 dei soggetti esonerati dall'obbligo di emissione della fattura a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con gli stessi decreti saranno determinate le disposizioni per l'esercizio della opzione utile al rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale o viceversa. Tale esercizio può essere limitato rispetto a talune attività.

4. Anche ai soggetti che, nell'adempimento dell'obbligo della certificazione dei corrispettivi previsto nel presente articolo, utilizzano apparecchi misuratori fiscali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.

5. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le caratteristiche della ricevuta fiscale e degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui al comma 1. Sono altresì determinati le caratteristiche tecniche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112, nonchè le modalità ed i termini del rilascio dei documenti previsti dal presente comma, oltre che gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo. Fino all'emanazione del decreto predetto resta ferma l'esclusione, per le categorie non assoggettate agli obblighi di certificazione, secondo le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

6. Con decreto del Ministro delle finanze sono coordinate le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo con quelle emanate in forza dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni.

7. Le disposizioni previste nei decreti di cui ai commi precedenti non potranno entrare in vigore prima di quattro mesi dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e comunque non oltre il 1° gennaio 1993.

8. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti emanati ai sensi del comma 3 sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

9. A decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale per le prestazioni di servizi, effettuate anche a domicilio, da esercenti laboratori di barbiere e di parrucchiere per uomo e da esercenti attività di noleggio di beni mobili, non tenuti all'obbligo della emissione della fattura.

10. Le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalità per il rilascio relativo alle prestazioni di cui al comma 9, nonchè tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo, sono determi-

nati con appositi decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Per la violazione prevista dal quinto comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000.

12. All'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Al destinatario dello scontrino fiscale che, a richiesta degli organi accertatori nel luogo della operazione o nelle immediate adiacenze, non è in grado di esibire lo scontrino o lo esibisce con l'indicazione del corrispettivo inferiore a quello reale, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 mila a lire 200.000".

13. Per le violazioni concernenti gli obblighi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nella legge 13 marzo 1980, n. 71, nel decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modificazioni, nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, e nella legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni.

14. La lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, è sostituita dalla seguente:

"*b*) natura, qualità e quantità specificata in cifre e in lettere, dei beni trasportati; con decreto del Ministro delle finanze, in alternativa all'obbligo di indicare anche in lettere la quantità dei beni trasportati, per i soggetti che utilizzano sistemi elettrocontabili sono disposte modalità di compilazione della bolla rispondenti alle esigenze di impiego di tali sistemi».

10.2 (Nuovo testo) LEONARDI, CAPPELLI, MARNIGA, FIOCCHI, BEORCHIA

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Per le violazioni concernenti gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni contenute nella legge 13 marzo 1980, n. 71, nel decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, e nella legge 26 gennaio 1983, n. 18».

10.3 LEONARDI, CAPPELLI, MARNIGA, FIOCCHI, BEORCHIA

Al comma 10 sostituire le parole: «1° gennaio 1993» *con le altre*: «1° gennaio 1992».

10.1 COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, faccio mia la proposta di stralcio del senatore Visentini e la do per illustrata.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulla proposta di stralcio.

DE CINQUE, *relatore*. Il parere è contrario.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il parere è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio, presentata dai senatori Visentini e Covi.

Non è approvata.

Invito i presentatori degli emendamenti ad illustrarli. L'emendamento 10.1 si intende illustrato.

LEONARDI. Signor Presidente, con l'entrata in vigore a regime del sistema dei coefficienti si ritiene necessaria una completa e razionale revisione della normativa vigente al fine di estendere l'obbligo di certificazione dei corrispettivi, evitando ogni diversità di trattamento tra diversi comparti operativi (commercianti, artigiani, agricoltori).

Pertanto l'emendamento 10.2 si propone di generalizzare l'obbligo di certificazione per le operazioni per le quali non sia stata emessa bolla di accompagnamento o fattura accompagnatoria e di introdurre la possibilità per il contribuente di optare per lo strumento documentale più idoneo al tipo di attività esercitata (la ricevuta fiscale, lo scontrino fiscale attraverso l'uso di speciali registratori di cassa, di terminali elettronici o di idonee bilance elettroniche munite di stampati, ovvero lo scontrino fiscale manuale prestampato a tagli fissi). Infine, si dà una sorta di delega al Governo per il coordinamento della normativa vigente al fine di eliminare le incongruenze e le disparità di trattamento attualmente esistenti.

L'emendamento 10.3 è praticamente assorbito dall'emendamento 10.2, nel testo riformulato, e pertanto viene ritirato.

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, i due subemendamenti 10.2/1 e 10.2/2 hanno una funzione di coordinamento.

Il primo riguarda il comma 3 del testo proposto con l'emendamento 10.2 testè illustrato dal senatore Leonardi e propone di aggiungere, dopo le parole: «Ministro delle finanze» le seguenti parole: «, sentite le Commissioni parlamentari competenti che devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta». L'emendamento si illustra da sè. Analogamente, con il secondo si propone di

sostituire il comma 7 con una diversa formulazione e, correlativamente, di sopprimere l'ultimo periodo del comma 5.

Si tratta di proposte di carattere puramente tecnico, che non richiedono troppe considerazioni.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DE CINQUE, *relatore*. Il parere sull'emendamento 10.2 è naturalmente favorevole, mentre è contrario all'emendamento 10.1.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole all'emendamento 10.2, nel nuovo testo, ed ai subemendamenti proposti dal relatore; è contrario all'emendamento 10.1.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, nella rielaborazione dell'emendamento 10.2 sono andate perdute due questioni sulle quali la Commissione aveva convenuto all'unanimità.

La prima riguarda un recupero del parere delle Commissioni parlamentari a cui ha fatto riferimento adesso il relatore De Cinque; la seconda riguarda un accorciamento del termine – se non capisco male – previsto adesso al comma 7. In Commissione avevamo concordato che il decreto del Ministro delle finanze dovesse essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge; adesso sono diventati di nuovo sei. A me sembra che – dato anche l'accordo verificatosi in Commissione, con il consenso del Governo – si possa utilizzare il termine di tre mesi che d'altra parte non è troppo breve perchè bisogna determinare le caratteristiche, le modalità ed i termini dei documenti previsti dall'articolo 1 (scontrini e cose del genere). La scadenza entro tre mesi sembra sufficiente e quindi pregherei il Governo ed il relatore di reintegrare questo punto sul quale vi è stato un pronunciamento unanime da parte della Commissione. In questo caso, preannuncio il voto favorevole.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lei accoglie questa richiesta?

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, questo è un adempimento del Governo, se il Governo è d'accordo non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo accoglie la proposta presentata dal senatore Garofalo?

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Per esigenze di chiarezza, senatore Garofalo, la invito a richiamare nuovamente le modifiche che lei ha proposto di introdurre nel nuovo testo dell'emendamento 10.2.

GAROFALO. Signor Presidente, propongo di sostituire al comma 7 le parole: «entro sei mesi» con le altre: «entro tre mesi».

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, vorrei ricordare al senatore Garofalo che nell'emendamento 10.2 del senatore Leonardi ed altri, al comma 5 si dice «con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* entro sei mesi» e, se non erro, il collega Garofalo intende sostituire questo termine con tre mesi.

Ricordo inoltre che ho subemendato il comma 7 dell'emendamento 10.2. Ho proposto infatti tre subemendamenti, il primo dei quali, il 10.2/1, è pubblicato a pagina 5 dello stampato 1-*quinquies*. Ho proposto, con gli altri due subemendamenti, rispettivamente la soppressione dell'ultimo periodo del comma 5 dalle parole: «fino all'emanazione» fino alle parole: «della presente legge», e la sostituzione dell'intero comma 7 con il seguente comma: «Le disposizioni dei commi precedenti e quelle dei decreti ivi previsti si applicano a partire dal 1° gennaio 1993». Nel comma 7, quindi, non si parla più di mesi. Il periodo dei sei mesi cui fa riferimento il senatore Garofalo è contenuto nel comma 5; ritengo, in ogni caso, si possa accettare la proposta del senatore Garofalo.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti del senatore De Cinque, la invito, senatore Garofalo, a esporre nuovamente le modifiche da lei proposte, in modo da essere assolutamente certi di ciò che votiamo e al fine di non creare confusione.

GAROFALO. Propongo di sostituire al comma 5 dell'emendamento 10.2, nel nuovo testo, le parole: «entro sei mesi» con le altre: «entro tre mesi».

LEONARDI. Accogliamo la proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.2/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.2/2, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.2, nel nuovo testo. È stata inserita al comma 2 una precisazione: dopo le parole: «decreto ministeriale 25 settembre 1981», si aggiungono le parole: «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 29 settembre 1981», in modo che ognuno possa sapere subito dove reperire questa norma.

Come abbiamo già detto, al comma 5 è stato modificato il termine di sei mesi con quello di tre mesi, come proposto dal senatore Garofalo.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, nel nuovo testo, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori, con le modifiche testè ricordate, sostitutivo dell'intero articolo, nel testo emendato.

È approvato.

L'emendamento 10.1 è precluso.

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

1. La lettera *a*) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituita dalla seguente:

«*a*) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni all'estero o comunque fuori del territorio doganale, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Inoltre, per le cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi, occorre anche il relativo documento emesso, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto, dallo spedizioniere o trasportatore che ha curato o eseguito l'invio all'estero dei beni, regolarmente annotato nelle scritture contabili obbligatorie tenute dai cedenti stessi. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni».

2. Per le cessioni avvenute antecedentemente alla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1, sono considerate valide le operazioni all'esportazione di cui all'articolo 8, primo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche in mancanza dei documenti emessi, ai sensi dell'articolo 21 dello stesso decreto, dagli spedizionieri o trasportatori, purchè l'esportazione risulti da documento doganale o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura o della bolletta di accompagnamento emessa dai cedenti a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, nonchè sulle fatture emesse dai cessionari.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le cessioni ivi previste devono intendersi non imponibili semprechè l'esportazione risulti da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale su un esemplare della fattura o della bolla di accompagnamento emessa dai cedenti a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, nonchè sulle fatture emesse dai cessionari, a nulla rilevando, per la documentazione della cessione all'esportazione, che i documenti di cui all'articolo 21, del predetto decreto n. 633 del 1972, siano emessi dagli spedizionieri o trasportatori nei confronti dei cedenti o altri soggetti».

11.1 (Nuovo testo) LEONARDI, CAPPELLI, MARNIGA, FIOCCHI, BEORCHIA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

FIOCCHI. L'emendamento 11.1 ha lo scopo di chiarire la documentazione necessaria a comprovare l'invio all'estero della merce nelle operazioni triangolari.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DE CINQUE, *relatore*. Parere favorevole.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ememendamento 11.1, nel nuovo testo, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori, sostitutivo dell'intero articolo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

1. A decorrere dall'anno 1992 il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, è dovuto sulla base degli imponibili relativi al medesimo anno.

2. Ai fini della dichiarazione, dell'accertamento, della riscossione del predetto contributo e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

3. I versamenti effettuati a titolo di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nell'anno 1992 in applicazione delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono computate a titolo di acconto delle somme dovute per lo stesso titolo sulla base degli imponibili dichiarati nella dichiarazione dei redditi da presentare per il medesimo anno.

4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 giugno 1992, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi precedenti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

12.1 MANTICA, RASTRELLI

Al comma 1, dopo le parole: «sulla base degli imponibili» *inserire le seguenti*: «stabiliti dalla predetta legge».

12.2 LEONARDI, CAPPELLI, MARNIGA, FIOCCHI, BEORCHIA

Invito i presentatori ad illustrarli.

MANTICA. L'articolo 12 introduce il principio in base al quale la tassa sulla salute viene denunciata sul modello 740, tant'è che stabilisce che la tassa è dovuta sulla base degli imponibili relativi al medesimo anno. L'articolo prevede anche una delega al Governo per emanare criteri e modalità per l'attuazione delle disposizioni previste dallo stesso articolo e vi è da pensare, per una normale logica, che anche sulla tassa sulla salute – come sulle altre tasse – pagheremo l'anticipo in una misura che non è stato ancora stabilito se sarà del 98 o del 99 per cento.

A noi sembra che siamo veramente arrivati ad un livello discutibile nell'interpretazione della tassa sulla salute, perchè si arriva a chiedere alla gente di pagare la tassa sulla salute un anno prima di usufruire dei servizi. Per fare una battuta, anche per interrompere questo «votificio» che è diventata l'Assemblea del Senato da un po' di tempo, vorrei ricordare al Ministro una battuta molto simpatica che apparve su un quotidiano italiano qualche tempo fa: di questo passo anticiperemo anche la tassa di successione, considerato che la morte è un dato certo e che quindi quelle tasse le pagheremo.

L'emendamento 12.1 in realtà non è coordinato, perchè a rigore andrebbe soppresso solo il comma 2, ma lo abbiamo presentato ugualmente per avere un'occasione per far riflettere il Governo da un lato sul giusto riferimento nella dichiarazione dei redditi alla tassa sulla salute, e dall'altro sul fatto chè oggi si paga un anticipo del 98 per cento su quanto dichiarato nel modello 740. Quest'ultimo aspetto, a nostro avviso, è profondamente scorretto, per non dire vessatorio, nei confronti della stessa tassa sulla salute.

Pertanto non abbiamo nulla in contrario che la tassa sulla salute venga riportata sul modello 740, ma chiederemmo l'assicurazione del Governo che tale tassa non sarà mai sottoposta ad anticipazione nella misura che oggi noi conosciamo, quale quella del 98 per cento.

LEONARDI. Signor Presidente, il mio emendamento ha lo scopo di evitare possibili equivoci dal momento che nell'articolo in questione si dice «sulla base degli imponibili».

Noi sappiamo che gli imponibili su cui applicare la tassa sulla salute sono quelli fissati dalla legge istitutiva della tassa, la quale fissa un tetto massimo di 100 milioni di reddito, oltre il quale la tassa non è dovuta. Pertanto, il limite del reddito è di 100 milioni.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DE CINQUE, *relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento 12.1 e parere favorevole all'emendamento 12.2.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo condivide il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dai senatori Mantica e Rastrelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

TITOLO II

SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

CAPO I

DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DI TALUNE PROCEDURE DI RIMBORSO

Art. 13.

1. All'articolo 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 38, quinto comma, e dall'articolo 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono di norma della procedura di cui al presente articolo.»;

b) nel secondo comma, primo periodo, le parole «per ciascun comune del distretto e» sono soppresse;

c) nel terzo comma, primo periodo, la parola «inviate» è sostituita con la seguente: «formate»;

d) nel terzo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli elenchi contengono, per ogni soggetto avente diritto, le generalità e il domicilio fiscale, nonchè l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso».

2. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*4-bis*. Ai rimborsi di cui ai commi 3 e 4, gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio provvedono in sede di liquidazione dell'ultima dichiarazione presentata all'Amministrazione finanziaria, nella quale risultano dichiarate le indennità di fine rapporto e le indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente. Gli interessi sono determinati in relazione alle quote di rimborso spettanti per singole annualità.

4-ter. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio, per le indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente corrisposte dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei dipendenti statali (ENPAS), dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), dall'Istituto postelegrafonici (IPOST) e dall'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), procedono ai rimborsi, avvalendosi dei dati trasmessi all'Amministrazione finanziaria su supporto magnetico, secondo le modalità e le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze».

3. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti eroganti le indennità di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, che corrispondono quote relative ad indennità già liquidate anteriormente alla data del 14 maggio 1988, devono applicare le imposte dovute sulla quota erogata senza conguaglio con le imposte pagate in eccedenza all'atto della liquidazione delle precedenti erogazioni.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (*Esecutorietà dei ruoli*). – *1*. L'intendente di finanza, previo accertamento della conformità dei singoli ruoli alle disposizioni

di questo titolo, appone il visto di esecutorietà dei ruoli sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e ne invia copia alla competente ragioneria provinciale. Il riassunto riepilogativo è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*»;

b) il sesto comma dell'articolo 97 è sostituito dal seguente:

«Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, è punito con la reclusione fino a tre anni. La disposizione non si applica se l'ammontare delle somme non corrisposte non è superiore a lire 10 milioni».

Su questo articolo è stata presentata una proposta di stralcio ed il seguente emendamento:

Stralciare l'articolo.

7. VISENTINI

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole*: «di norma».

13.1 MANTICA, RASTRELLI

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, faccio mia la proposta di stralcio dell'articolo 13 e la do per illustrata.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta di stralcio.

DE CINQUE, *relatore*. Esprimo parere contrario.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 13, presentata dai senatori Visentini e Covi.

Non è approvata.

Invito i presentatori dell'emendamento 113.1 ad illustrarlo.

MANTICA. Signor Presidente, l'emendamento 13.1 si illustra da sè. È più che altro una mia curiosità: vorrei sapere che cosa significa in un testo di legge affermare che gli uffici delle imposte dirette «si avvalgono di norma» delle procedure di cui al presente articolo. O si avvalgono di tali procedure o non se ne avvalgono, perchè la dizione «si avvalgono di norma» mi sembra molto ambigua.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 13.1.

DE CINQUE, *relatore*. L'osservazione del senatore Mantica è talmente ovvia che non posso che essere d'accordo.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dai senatori Mantica e Rastrelli.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE E DEFINIZIONE DEI CREDITI DICHIARATI INESIGIBILI DAI CESSATI ESATTORI

Art. 14.

1. I contribuenti che, dalle domande di rimborso o di discarico presentate dagli esattori delle imposte dirette o dai concessionari per le quote ricevute in carico dagli stessi esattori, risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, debitori per tributi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 1989, possono estinguere il debito con il pagamento di una somma pari ad un sesto dell'imposta ancora dovuta e di una somma pari al 10 per cento degli interessi, pene pecuniarie, soprattasse ed altri accessori iscritti a ruolo e non ancora pagati. Il versamento deve essere effettuato, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto previsto dal comma 3, al competente concessionario del servizio di riscossione dei tributi. Non sono dovuti l'indennità di mora ed i diritti di cui al decreto del Ministro delle finanze 6 novembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 25 novembre 1954, e non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 97, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Al concessionario spetta un compenso pari al 10 per cento della somma riscossa, da trattenersi all'atto del

riversamento in tesoreria provinciale dello Stato; il riversamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. Al fine di consentire l'applicazione della disposizione del comma 1 gli uffici dell'Amministrazione finanziaria devono trasmettere al competente concessionario del servizio di riscossione dei tributi le domande di rimborso e di discarico per quote erariali, non rimborsate o non discaricate alla data di entrata in vigore della presente legge, presentate:

a) dagli esattori delle imposte dirette;

b) dai concessionari per le quote ricevute in carico dai cessati esattori ai sensi dei decreti del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989 e 26 febbraio 1990, pubblicati, rispettivamente, sul numero 16 del 20 gennaio 1990 e sul numero 60 del 13 marzo 1990 della *Gazzetta Ufficiale*.

3. Le domande di cui al comma 2 devono essere trasmesse entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito verbale di consegna. I concessionari, entro trenta giorni successivi alla consegna, informano i contribuenti indicati nelle domande che, entro il 31 maggio 1992, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 per estinguere il debito; l'atto deve indicare la somma risultante dall'applicazione dei criteri automatici di definizione. I concessionari devono adottare, altresì, idonee misure per la diffusione, nell'ambito della propria concessione, di quanto prescritto dalle disposizioni del presente articolo, con particolare riferimento ai termini, alle modalità ed agli effetti, per consentire ai contribuenti di avvalersene agevolmente. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati il modello dell'atto di definizione nonchè la distinta ed il bollettino di conto corrente postale per l'effettuazione del versamento.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle domande di rimborso e di discarico che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 3, il concessionario del servizio di riscossione dei tributi è autorizzato, fino al 31 dicembre 1996, a riprendere gli atti esecutivi secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, in luogo dell'esattore delle imposte dirette che aveva ricevuto in carico i relativi ruoli di riscossione; se il versamento è stato effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1 il concessionario deve proseguire gli atti esecutivi per il recupero della somma ancora dovuta per le riscossioni coattive previste dal presente articolo. Non si applicano gli articoli 78 e 79, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il limite di cui all'articolo 64 dello stesso decreto è elevato al triplo. Ai concessionari compete un compenso pari ad un quinto delle somme riscosse coattivamente. Il servizio di riscossione è effettuato secondo le seguenti modalità:

a) il concessionario è tenuto a presentare, all'Intendenza di finanza territorialmente competente, un elenco comprendente l'importo delle quote per le quali è prevista la ripresa degli atti esecutivi;

b) il concessionario, per ogni pagamento ricevuto, è tenuto al rilascio di una quietanza conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze;

c) il concessionario è tenuto a presentare il rendiconto trimestrale delle riscossioni;

d) il versamento delle somme riscosse è effettuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

e) nel caso di infruttuosa o insufficiente esecuzione non si applicano le disposizioni contenute nel titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

5. Entro il 30 giugno 1992 i concessionari del servizio di riscossione dei tributi inviano al competente ufficio finanziario che ha trasmesso le domande di rimborso o di discarico un elenco degli atti sottoscritti dai contribuenti e dei relativi versamenti effettuati; copia dell'elenco viene inviata dalle Intendenze di finanza al Servizio centrale della riscossione.

6. Per effetto della trasmissione delle domande di rimborso e di discarico previste dal comma 2, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria cessano di espletare gli adempimenti di loro competenza in materia di rimborso e discarico di quote inesigibili e l'intendente di finanza liquida, con apposito decreto da emanarsi entro il 30 settembre 1992, agli esattori delle imposte dirette le somme a questi ultimi dovute a titolo di rimborso per inesigibilità al netto degli sgravi provvisori già concessi ai sensi dell'articolo 93 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi. Il provvedimento di liquidazione dell'intendente di finanza costituisce titolo per la compensazione con i versamenti di cui agli articoli 72 e 73 del predetto decreto n. 43 del 1988, da effettuarsi da parte dei concessionari; i concessionari nei successivi dieci giorni provvedono a riversare le somme agli esattori aventi titolo.

7. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, i concessionari del servizio di riscossione dei tributi sono autorizzati ad accedere direttamente a qualsiasi ufficio e centro dell'Amministrazione finanziaria, alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari e mobiliari ed alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con facoltà di prendere visione gratuitamente degli atti riguardanti i contribuenti per i quali si procede ai sensi del presente articolo nonchè di ottenere gratuitamente le relative certificazioni. Entro il 1° marzo 1992 sono emanate, con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni occorrenti per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo; il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei crediti di enti impositori diversi dallo Stato, dichiarati inesigibili dai cessati esattori delle imposte dirette.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

14.2 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO GIOVANNI, POLLINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ad un sesto» *con le altre*: «alla metà» *e le parole*: «10 per cento» *con le altre*: «30 per cento».

14.1 COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, LIBERTINI

Sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente:

«4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle domande di rimborso o di discarico presentate dagli esattori o dai concessionari, il concessionario del servizio di riscossione è autorizzato a riprendere gli atti esecutivi secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, avvalendosi di tutti i poteri istruttori concessi all'Amministrazione finanziaria dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè su autorizzazione dell'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette, utilizzando gli uffici finanziari per l'acquisizione di informazioni bancarie, anche relativamente a soggetti che possono fondatamente ritenersi prestanome del debitore. Ai concessionari compete un compenso pari ad un terzo delle somme riscosse coattivamente».

14.3 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO GIOVANNI, POLLINI

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti 14.2 e 14.3.

* SPOSETTI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti 14.2 e 14.3 e li do per illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DE CINQUE, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti e tre gli emendamenti.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo esprime parere contrario su tutti e tre gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal senatore Cossutta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZA DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E CONTRIBUENTI

CAPO I

POTERI DEGLI UFFICI PER L'ADEMPIMENTO DEI LORO COMPITI E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E ALLEGAZIONE

Art. 15.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma dell'articolo 32, il primo periodo del numero 2) è sostituito dal seguente: «invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7), o rilevate a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma.»;

b) nel primo comma dell'articolo 32, il primo periodo del numero 5) è sostituito dal seguente: «richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.»;

c) nel primo comma dell'articolo 32, i numeri 7) e 8) sono sostituiti dai seguenti:

«7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente;

8) richiedere ai soggetti indicati nell'articolo 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati»;

d) nel primo comma dell'articolo 32 è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«8-*bis*) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi.»;

e) nel secondo comma dell'articolo 33 le parole «, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 35,» sono soppresse;

f) nel terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 33, come modificato dall'articolo 5, comma 15, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole «istruttorio» e «nei confronti dell'imputato» sono soppresse;

g) nel sesto comma dell'articolo 33 il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.»;

h) gli articoli 34 e 35 sono abrogati;

i) il primo comma dell'articolo 52 è sostituito dal seguente:

«Se i documenti trasmessi a norma dell'articolo 32, primo comma, numero 7), non rispondono al vero o sono incompleti si applica la pena pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 30.000.000 a carico dell'azienda o istituto di credito e la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 a carico di coloro che hanno sottoscritto le risposte. La pena a carico dell'azienda o istituto di credito si applica anche nel caso di omissione dell'invio dei documenti. Si considera omesso l'invio avvenuto oltre il termine di cui all'articolo 32, ultimo comma. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di violazioni da parte delle società ed enti di assicurazione e delle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, relativamente alle richieste di cui all'articolo 32, primo comma, numero 5)».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo comma dell'articolo 51, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevate a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'articolo 52»;

b) nel secondo comma dell'articolo 51, il primo periodo del numero 5) è sostituito dal seguente: «richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.»;

c) nel secondo comma dell'articolo 51, al numero 7), le parole: «, nei soli casi di deroga al segreto bancario indicati dall'articolo 51-*bis* e con le modalità ivi previste», sono sostituite dalle seguenti: «, previa

autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona»;

d) nel secondo comma dell'articolo 51 al numero 7) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente.»;

e) l'articolo 51-*bis* è abrogato;

f) nel primo comma dell'articolo 52, terzo periodo, le parole «per accedere nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni, che non siano anche adibiti all'esercizio di attività commerciali e agricole, e in ogni caso» sono soppresse;

g) nel primo comma dell'articolo 52 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.»;

h) nel terzo comma dell'articolo 52, dopo le parole «, ripostigli e simili», sono aggiunte le seguenti: «e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale.»;

i) nell'undicesimo comma dell'articolo 52, primo periodo, sono soppresse le parole: «, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 51-*bis*,»;

l) nel primo comma, secondo periodo, dell'articolo 63, come modificato dall'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole «istruttorio» e «nei confronti dell'imputato» sono soppresse.

3. L'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione prevista dall'articolo 32, primo comma, numero 7), e dall'articolo 33, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è rilasciata dal direttore del servizio centrale degli ispettori tributari anche per i funzionari dell'Amministrazione finanziaria, con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario, assegnati al servizio stesso».

4. L'ispettore compartimentale delle imposte dirette, l'ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari ed il direttore del servizio centrale degli ispettori tributari sono personalmente responsabili dell'utilizzo dei dati e delle notizie raccolti e rilevanti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto o delle imposte sui redditi.

Su questo articolo è stata presentata una proposta di stralcio ed i seguenti emendamenti:

Stralciare l'articolo.

8. VISENTINI, COVI, FERRARA SALUTE

Al comma 1, lettera c), *numero 7) sopprimere le seguenti parole*: «ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona».

15.1 MANTICA, RASTRELLI

Al comma 1, dopo la lettera d), *inserire la seguente*:

«*d-bis.*) all'articolo 32 è aggiunto in fine il seguente comma:

"Le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale sono tenuti a informare i clienti delle richieste ad essi relative pervenute ai sensi del primo comma, numero 7)"».

15.6 MANTICA, RASTRELLI

Al comma 1, lettera f) *e comma 2, lettera* l) *dopo le parole:* «legge 5 luglio 1991, n. 197,» *inserire le seguenti:* «le parole "51-*bis*" sono sostituite dalla seguente "51" e».

15.11 LEONARDI, CAPPELLI, MARNIGA, FIOCCHI, BEORCHIA

Al comma 1, lettera g) *sopprimere le seguenti parole*: «ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona».

15.2 MANTICA, RASTRELLI

Al comma 1, lettera g) *sopprimere le seguenti parole*: «e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano».

15.3 MANTICA, RASTRELLI

Al comma 1, dopo la lettera g), *inserire la seguente*:

«g-*bis*) all'articolo 33 è aggiunto in fine il seguente comma:

"Le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale sono tenuti a informare i clienti dell'esecuzione degli accessi che li riguardano"».

15.7 MANTICA, RASTRELLI

Al comma 1, lettera i), *nel capoverso sostituire la cifra:* «30.000.000» *con l'altra:* «250.000.000».

15.14 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO GIOVANNI, POLLINI

Al comma 1, lettera i), *dopo le parole*: «articolo 32, ultimo comma» *inserire le seguenti*: «; ove il ritardo non sia superiore a quindici giorni, la pena è ridotta della metà».

15.12 LEONARDI, CAPPELLI, MARNIGA, FIOCCHI, BEORCHIA

Al comma 2, alla fine della lettera c), *sopprimere le seguenti parole*: «ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona».

15.4 MANTICA, RASTRELLI

Al comma 2, dopo la lettera d), *inserire la seguente*:

«d-*bis)* all'articolo 51 è aggiunto in fine il seguente comma:

"Le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale sono tenuti a informare i clienti delle richieste ad essi relative pervenute ai sensi del secondo comma, numero 7)"».

15.8 MANTICA, RASTRELLI

Al comma 2, dopo la lettera g), *inserire la seguente*:

«g-*bis)* all'articolo 52 è aggiunto in fine il seguente comma:

"Le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale sono tenuti a informare i clienti dell'esecuzione degli accessi che li riguardano"».

15.9 MANTICA, RASTRELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

15.5 COVI, VISENTINI, DIPAOLA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'ultimo periodo del quinto comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è sostituito con il seguente: "Le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale sono tenuti a informare i clienti dei controlli ad essi relativi effettuati dal Servizio Centrale degli Ispettori Tributari"».

15.10 MANTICA, RASTRELLI

All'emendamento 15.13, sopprimere le parole da: «chiunque» *fino alla fine.*

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«4-*bis*. Chiunque, senza giusta causa, rivela tali dati o notizie, ovvero li impiega a profitto altrui o ad altrui danno, è punito, fatta

salva l'azione disciplinare, con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, da irrogare con decreto del Ministro delle finanze».

15.13/1 IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I soggetti che rilasciano le autorizzazioni previste dalle norme di cui al presente articolo, per le richieste e per gli accessi, devono impartire le opportune disposizioni per l'utilizzo riservato e corretto dei dati e delle notizie raccolti e rilevanti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto o delle imposte sui redditi; chiunque divulghi o diffonda tali dati o notizie è punito, fatta salva l'azione disciplinare, con la pena pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000, da irrogarsi con decreto del Ministro delle finanze».

15.13 LEONARDI, CAPPELLI, MARNIGA, FIOCCHI, BEORCHIA

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale sono tenuti a informare i clienti dei controlli ad essi relativi effettuati dal Servizio centrale degli ispettori tributari».

15.10 (Nuovo testo) MANTICA, RASTRELLI

Al comma 2, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: «ferma restando, per quanto riguarda gli avvocati e i procuratori legali, la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale».

15.5 (Nuovo testo) COVI, VISENTINI, SI PAOLA

Invito i presentatori ad illustrare la proposta di stralcio.

COVI. Signor Presidente, mi ricollego alle motivazioni che ho già espresso in relazione alle precedenti proposte di stralcio.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta di stralcio.

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, a nome del Governo, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 15, presentata dal senatore Visentini e da altri senatori.

Non è approvata.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

MANTICA. Signor Presidente, si può dire che sostanzialmente dei nove emendamenti che abbiamo presentato due in effetti sono delle proposte emendative; gli altri sono stati presentati per motivi di coordinamento.

Gli emendamenti che ho presentato si basano su una particolare logica. Innanzi tutto essi si riferiscono all'articolo 15 che rientra nel titolo III del provvedimento al nostro esame che recita: «Disposizioni per la trasparenza dei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti». Quindi, ci troviamo, a nostro avviso, in una fase di accertamento, in riferimento alla quale vengono stabiliti i poteri degli uffici per l'adempimento dei propri compiti.

Mentre non abbiamo niente da eccepire sul fatto che l'ispettore compartimentale delle imposte dirette (o in altri casi quello delle imposte indirette) operi tali accertamenti, ci domandiamo che ruolo abbia la Guardia di finanza nella fase preliminare dell'accertamento. Forse si vuol dare alla Guardia di finanza un ruolo che, a nostro giudizio, non rientra nella logica del criterio di trasparenza a cui si riferisce il titolo III del provvedimento al nostro esame. Siamo intervenuti più volte in quest'Aula per ribadire il principio del rispetto e della fiducia reciproca tra i cittadini e lo Stato, che certamente si è molto ridotto (per non dire che oggi è arrivato a bassissimi livelli). Quindi, riteniamo che inserire in questa fase la Guardia di finanza (con quell'aspetto repressivo che assume) non sia un buon sistema per contribuire alla riuscita di un'operazione di trasparenza.

Sempre in base alla stessa logica, ma per un altro motivo, abbiamo presentato l'emendamento 15.6, secondo cui «le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale sono tenuti a informare i clienti delle richieste ad essi relative pervenute ai sensi del primo comma, numero 7)». Pure in questo caso, sempre in base alla stessa logica, riteniamo che, anche se è giusto dare all'Amministrazione finanziaria il potere di svolgere ispezioni presso gli istituti di credito o comunque richiedere informazioni presso gli uffici postali (siccome in quella fase il cittadino non è ancora da considerare un condannato), sia opportuno che gli istituti di credito, gli uffici postali e le aziende informino i propri clienti delle avvenute richieste. Questa ipotesi si riferisce soprattutto alla possibilità delle ispezioni eventualmente promosse dal SECIT. Ripeto che ci muoviamo in una fase preliminare e che il titolo III recita: «Disposizioni per la trasparenza dei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti»: non ci troviamo cioè ancora in una fase di giudizio già emesso che giustificherebbe ben altri comportamenti.

LEONARDI. Signor Presidente, ho presentato l'emendamento 15.11 per un coordinamento tecnico con i contenuti del provvedimento contro il riciclaggio del denaro «sporco».

Con l'emendamento 15.12 intendo introdurre una graduazione nella pena pecuniaria per il ritardo dell'invio delle informazioni richieste alle banche (la pena pecuniaria verrebbe dimezzata qualora il ritardo non sia superiore a 15 giorni).

FIOCCHI. Signor Presidente, l'emendamento 15.13 tende a salvaguardare la riservatezza dei dati raccolti presso le banche dai professionisti, stabilendo sanzioni per chi divulghi tali dati ed elementi.

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 15.13/1 è una riscrittura di parti dell'emendamento 15.13, nel senso che, per una migliore lettura e interpretazione della norma, si è ritenuto di punire con una sanzione amministrativa coloro che rivelano dati o notizie ricavati dall'amministrazione finanziaria a seguito degli accessi o delle richieste sia nelle banche sia negli istituti professionali.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(*Segue* DE CINQUE). Quindi, si tratta di una migliore collocazione fermo restando il medesimo concetto.

GAROFALO. L'emendamento 15.14 è abbastanza semplice e di immediata illustrazione: noi proponiamo che la pena pecuniaria per gli istituti che trasmettessero notizie incomplete, visto che si tratta di istituti bancari, sia aumentata da 30 milioni a 250 milioni.

Vorrei farle presente, signor Presidente, che nell'emendamento manca una parte che vorrei aggiungere, se è possibile. Le cifre esatte dovrebbero essere da 30 milioni a 250 milioni, altrimenti non avrebbe senso dire da 3 milioni a 250 milioni.

Pertanto, invece di dire da «3 milioni» a «250 milioni», occorrerebbe dire da «30 milioni» a «250 milioni». Vanno corrette entrambe le cifre, non una soltanto. Il testo dell'emendamento dovrebbe essere così riscritto:

Al comma 1, lettera i), *nel capoverso, sostituire le parole:* «da lire 3.000.000 a lire 30.000.000», *con le altre:* «da lire 30.000.000 a lire 250.000.000».

COVI. Signor Presidente, l'emendamento 15.5 nel nuovo testo, sostitutivo di quello che era stato presentato e introdotto nel testo degli emendamenti a stampa, riguarda il tema del segreto professionale. Le lettere *c*) e *h*) del comma 2 dell'articolo 15 intervengono sulla norma dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e stabiliscono che quando si operano accessi per l'esame di documenti è in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere, durante l'accesso, a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli, eccetera. Si aggiunge, con la lettera *h*): «e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale». Si è così ritenuto di porre una norma a giusta tutela dei professionisti che possono opporre il segreto professionale.

Però i difensori, cioè gli avvocati e i procuratori legali, hanno una qualche garanzia in più stabilita dall'articolo 103 del codice di procedura penale. Quindi, l'emendamento che ho presentato tende a far salva

questa situazione che è specifica per i difensori, dettata dall'articolo 103 del codice di procedura penale che stabilisce che quando si fa un'ispezione nello studio di un difensore debba essere previamente avvisato il consiglio dell'Ordine degli avvocati perchè sia presente con un proprio membro a garanzia che le operazioni di ispezione siano fatte preservando il segreto professionale, condizione soggettiva *sine qua non* per chi esercita la professione forense.

Prego quindi l'onorevole relatore e il Governo di dare una risposta positiva a questo emendamento che mi sembra non possa non essere preso in seria considerazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti relativi alla esclusione della Guardia di finanza (così lo dico una volta per tutte) non sarei d'accordo perchè ritengo che non si possa escluderla. Quindi esprimo parere contrario agli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4.

L'emendamento 15.6, come anche gli altri correlati, che sono il 15.7, il 15.8 e il 15.9, sono già contenuti nelle modifiche apportate dal testo della Commissione: è fatto obbligo sia alle aziende bancarie che all'amministrazione postale di informare, cioè di dare comunicazione tempestiva ai clienti non solo delle richieste di informazioni che pervengono dagli uffici finanziari o dalla Guardia di finanza, ma anche degli accessi.

Quindi pregherei i presentatori di ritirare questi emendamenti perchè sono assorbiti dal testo della Commissione.

Esprimo poi parere favorevole sullemendamento 15.11.

PRESIDENTE. Senatore De Cinque, sull'emendamento 15.10, dei senatori Mantica e Rastrelli, che parere esprime lei?

DE CINQUE, *relatore*. L'emendamento 15.10 dei senatori Mantica e Rastrelli, Presidente, lo accetto nel nuovo testo: in effetti si era creato un «buco» nella disposizione, proprio relativamente al SECIT.

Sono poi favorevole all'emendamento 15.12, nonchè all'emendamento 15.13 nel testo modificato con il mio subemendamento che ho già illustrato, il 15.13/1.

Sono infine contrario all'emendamento 15.14, Presidente, perchè mi sembra eccessivo portare a 250 milioni il massimo della sanzione; è vero che si tratta di banche, ma, insomma, 250 milioni sono sempre una bella sommetta.

Sono favorevole invece all'emendamento 15.5 nella versione modificata.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è assolutamente identico a quello del relatore.

MANTICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Signor Presidente, per evitare inutili votazioni, accolgo l'invito del relatore e ritiro i miei emendamenti 15.6, 15.7, 15.8 e 15.9.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Mantica.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.1.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Signor Presidente, se lei mi consente faccio una sola dichiarazione che vale per tutto il complesso degli emendamenti all'articolo 15.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Noi abbiamo difeso l'articolo 15 nella Commissione finanze e tesoro e lo difendiamo qui; siamo contrari a tutti gli emendamenti, salvo quello che ci sembra migliorativo, il 15.14 dei colleghi Garofalo ed altri.

In una manovra complessiva che riteniamo sciagurata ed iniqua, giudichiamo questa l'unica parte positiva. Ho già dato atto nella Commissione finanze al Ministro delle finanze di questo merito, perchè bisogna riconoscere tutto a tutti, e desideravo testimoniarlo qui in Aula.

Quindi il voto di Rifondazione comunista è per questo testo, contro tutti gli emendamenti che tendono a limitarlo, ad eccezione dell'emendamento 15.14, dei colleghi Garofalo ed altri.

Questo per coerenza politica rispetto alle cose che abbiamo dichiarato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dai senatori Mantica e Rastrelli.

Non è approvato.

L'emendamento 15.6, presentato dai senatori Mantica e Rastrelli, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 15.11, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dai senatori Mantica e Rastrelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.3, presentato dai senatori Mantica e Rastrelli.

Non è approvato.

L'emendamento 15.7, presentato dai senatori Mantica e Rastrelli, è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.14.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Al contrario del senatore De Cinque, ho molta fiducia nelle banche e immagino che nessuna banca darà mai informazioni false al fisco. Per questo motivo, non credo che l'aumento dell'eventuale multa o dell'eventuale pena spaventerà nessuno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.14, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori, con le correzioni precisate dal senatore Garofalo.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.12.

CAVAZZUTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAVAZZUTI. Signor Presidente, voterò contro questo emendamento perchè non ne capisco la logica. Stiamo esaminando una parte del provvedimento sull'abolizione del segreto bancario che anche il mio Gruppo condivide, come dirò, motivandolo, nella dichiarazione di voto sull'intero articolo. In tale materia spesso i termini sono importanti per quanto riguarda le comunicazioni e non capisco perchè, a fronte di una pena che avremmo ritenuto dovesse essere di 250 milioni e che, essendo stato respinto l'emendamento 15.14, resta a soli 30 milioni, si debba prevedere in sede normativa un ritardo di quindici giorni. Non comprendo la logica complessiva di questa disposizione. Il termine della comunicazione deve essere assolutamente rispettato. Tra l'altro, si tratta di un termine di invio e non di ricezione. Non abbiamo neppure a che fare con degli sprovveduti, ma con banche ed istituti di credito.

Devo esprimere la mia contrarietà: si fissa la norma di carattere generale e si decide un termine ultimativo, ma, immediatamente dopo, si dispone che, se la comunicazione avverrà con quindici giorni di ritardo – metà mese, non poco, in una materia così delicata – la pena è ridotta alla metà. Si vuole invitare in qualche modo a trovare per pochi milioni occasioni di ritardo.

Per questi motivi chiedo all'Assemblea di considerare che in questa materia il termine deve essere ultimativo e che non è possibile prevedere in sede legislativa uno sconto per un'azienda bancaria che sia ritardataria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.12, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.4, presentato dai senatori Mantica e Rastrelli.

Non è approvato.

L'emendamento 15.8, presentato dai senatori Mantica e Rastrelli, è stato ritirato.

L'emendamento 15.9, presentato dai senatori Mantica e Rastrelli, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 15.5, nel nuovo testo, presentato dal senatore Covi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.10, nel nuovo testo, presentato dai senatori Mantica e Rastrelli.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.13/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.13, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, anche noi riteniamo che questo sia un articolo importante e che aver introdotto queste norme significhi aver recepito un principio di civiltà. Mi pare che il nostro paese fosse rimasto l'unico in Europa – persino la Svizzera non aveva una legislazione di questo tipo – a mantenere una normativa per il segreto bancario che impediva all'amministrazione finanziaria di svolgere una parte consistente di accertamenti. Non c'è bisogno di dire grandi parole

per sottolineare l'importanza di questo provvedimento; vorrei solo rilevare che esso è passato per l'impegno del Ministro che lo ha voluto, ma anche – vorrei rivendicare il piccolo merito che abbiamo avuto – per merito del nostro Gruppo. Infatti, su questa parte del disegno di legge ci siamo mossi affinchè non vi fosse alcuno stralcio o – come pure si era largamente avvertito in Commissione – tentativi di svuotarlo nelle sue caratteristiche essenziali. Le modifiche che sono state apportate, in termini di garanzie al singolo cittadino, devono essere considerate positivamente perchè la rimozione della barriera del segreto bancario non doveva e non deve significare una sorta di caccia libera al cittadino. Dunque consideriamo positivamente quelle garanzie e consideriamo una nostra vittoria questa parte del provvedimento. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

CAVAZZUTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAVAZZUTI. Signor Presidente, come ho detto brevemente pochi minuti fa, posso solo sottolineare che finalmente il Governo ha introdotto questa normativa. Questa sottolineatura viene a maggior ragione da parte di Gruppi – come quello della Sinistra indipendente o quello del Partito democratico della sinistra – che tante volte si sono visti bocciare, anche in quest'Aula, le proposte che tentavano di introdurre l'abolizione del segreto bancario nell'ordinamento italiano.

Do atto quindi al Governo di aver finalmente introdotto questa normativa e mi rammarico soltanto di aver visto bocciati – ripeto – negli ultimi tre anni per ben tre volte i provvedimenti presentati dall'opposizione in uno spirito simile a quello, con cui il Senato si appresta a varare il testo in esame. Finalmente è successo ed è il benvenuto!

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, desidero esprimere una breve dichiarazione di voto perchè non resti un equivoco a seguito della proposta di stralcio che è stata da noi presentata. Tale proposta risponde alle ragioni di merito che ho già più volte indicato nelle precedenti occasioni; ma non significa affatto che ciò siamo contrari al contenuto dell'articolo 15, soprattutto in ordine all'abolizione del segreto bancario. Per questi motivi, dichiaro il voto favorevole all'articolo 15.

MANTICA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Signor Presidente, sarà questo l'unico articolo del disegno di legge n. 3005 cui il Movimento sociale italiano-Destra nazionale darà il voto favorevole. Noi riteniamo che questo sia un

grande momento, soprattutto per i positivi riflessi che la normativa dovrebbe avere. Ciò nonostante, tendiamo ad evidenziare una sottolineatura, anche perchè su questa parte il nostro Gruppo ha svolto un certo ruolo.

Abbiamo visto che è stato approvato l'emendamento 15.13, sostitutivo del comma 4; come si evince dalla lettura del testo, tale comma era aggiuntivo rispetto al testo originario del Governo ed era stato introdotto con un emendamento presentato dal Movimento sociale italiano-Destra nazionale. Il comma 4 modificato è molto più riduttivo rispetto alla precedente versione e – devo dire – ci lascia qualche preoccupazione. Il senso è molto semplice: in una realtà come la nostra, nella quale il pettegolezzo e l'uso non corretto delle informazioni è all'origine, credo anche voluta, di molte cortine fumogene o polveroni (proprio il Ministro, che in questo momento è presente, è stato coinvolto con grande superficialità in uno stupidissimo incidente, solo perchè partendo dal nome si è voluto risalire a non si sa cosa), noi manifestiamo grande preoccupazione, rivolgendo una raccomandazione al Ministro. Ci auguriamo che i soggetti che rilasciano le autorizzazioni (ossia gli ispettori compartimentali delle imposte dirette e indirette e la Guardia di finanza, visto che l'avete lasciata) abbiano coscienza e senso di responsabilità sufficienti a livello personale per comprendere che, se da un lato l'abolizione del segreto bancario costituisce un grande passo di civiltà, lo è ancora di più se le informazioni che verranno assunte saranno correttamente usate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16:

Art. 16.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 5, primo comma, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«*1-bis*) l'elenco nominativo dei soci di società a responsabilità limitata con l'indicazione del periodo di partecipazione se inferiore all'esercizio sociale»;

b) nell'articolo 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Con il decreto previsto dal primo comma, il Ministro delle finanze può disporre, anche limitatamente ad alcune categorie o classi di soggetti, che la dichiarazione di cui all'articolo 7 o particolari elenchi nominativi in essa inclusi, vengano presentati, con le modalità e nei termini stabiliti nello stesso decreto, mediante l'invio di supporti magnetici predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria.»;

c) nell'articolo 32, primo comma, il secondo periodo del numero 3) è sostituito dai seguenti: «Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III può essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso.»;

d) nell'articolo 36 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonchè gli organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli.»;

e) nell'articolo 53 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, previsto dal quarto comma dell'articolo 36, è punita con la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000 da irrogare con decreto del Ministro delle finanze»;

f) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:

«ART. 69. - (*Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti*) – *1.* Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attività di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedente.

2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti.

3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi nonchè i contribuenti dalla cui dichiarazione risulta un reddito imponibile inferiore dell'80 per cento a quello accertato.

4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma, per ciascun comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi;

b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni.

5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al comma 4.

6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno, ai fini delle consultazioni da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle

imposte sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

7. Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici».

Su questo articolo è stata presentata una proposta di stralcio ed i seguenti emendamenti:

Stralciare l'articolo.

9. VISENTINI, COVI, FERRARA Giovanni

Al comma 1, sopprimere le lettere d) *ed* e).

16.4 MANTICA, RASTRELLI

Al comma 1, lettera d), *nel capoverso, sopprimere le parole*: «nonchè gli organi giurisdizionali civili e amministrativi».

16.2 COVI, VISENTINI, DIPAOLA

Al comma 1, lettera e), *nel capoverso, sostituire le cifre*: «100.000» *e*: «1.000.000» *rispettivamente con le altre*: «1.000.000» *e*: «10.000.000».

16.3 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO GIOVANNI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

16.1 MANTICA, RASTRELLI

Invito i presentatori ad illustrare la proposta di stralcio.

COVI. Signor Presidente, richiamo sulla proposta di stralcio quanto detto in precedenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 16 presentata dal senatore Visentini e fatta propria dal senatore Covi.

Non è approvata.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

MANTICA. Signor Presidente, i nostri emendamenti si muovono sempre nella stessa logica. Ritengo sia opportuno tuttavia esplicitare quanto è contenuto nelle lettere *d*), *e*) ed *f*) del comma 1 dell'articolo 16 che noi proponiamo di sopprimere. Si tratta dell'autorizzazione a pubblicare elenchi o comunque alcuni fatti avvenuti. La lettera *d*) del comma 1 recita: «I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di

svolgere attività ispettive o di vigilanza... che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarle direttamente...». La lettera *e*) aggiunge che «L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione... è punita con la pena pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000...».

A me sembra che con questa norma si torni un po' al tempo dei custodi delle case che venivano usati dagli uffici del comune per accertare il reddito degli abitanti della casa. Francamente non ci sembra un grande passo avanti, anche perchè non vi è una norma precisa che stabilisce quali sono le condizioni; è sufficiente che secondo il proprio giudizio un fatto configuri una violazione tributaria.

La lettera *f*) si riferisce ad un argomento di grande rilevanza. Fin quando il Ministro delle finanze pensa di pubblicare dei libri bianchi o verdi, l'elenco di coloro che non hanno – e anche qui ci sarebbe molto da discutere – compiuto il loro dovere nei confronti del fisco, ciò è discutibile almeno nelle forme e nelle norme, ma si può ancora accettare.

Ma che il Ministro delle finanze disponga annualmente «la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile è stato accertato», non mi sembra abbia gran significato; ritengo siano dati che possono avere valore per «Novella 2000», «Eva Express» o giornali di questo tipo; non so quale contributo possa dare all'obiettivo della trasparenza nei rapporti tra cittadino e Stato la pubblicazione – ripeto – degli elenchi dei contribuenti il cui reddito sia stato accertato, non messo in discussione.

Ci sembrano norme che non tolgono nulla alla manovra: ma vogliamo lasciare un po' di fiducia ai cittadini, o dobbiamo mettere in atto una serie di norme non solo repressive quando si tratta di stabilire le entità delle imposte da pagare, ma anche vessatorie sul piano formale nei rapporti fra i cittadini e lo Stato? Vorrei sapere dal Ministro se per caso è consentito qualche volta al cittadino di pubblicare gli elenchi dei funzionari non corretti che vi sono all'interno dell'amministrazione finanziaria, almeno per giocare alla pari con questi elenchi che mi sembrano davvero di antica data e di antica memoria, non certo degni di una democrazia civile come la nostra.

COVI. Signor Presidente, la proposta contenuta nell'emendamento 16.2 è quella di sopprimere alla lettera *d*) del comma 1 le parole «nonchè gli organi giurisdizionali civili e amministrativi». In questa norma si prevede l'obbligo di denunzia di fatti che si ritenga comportino una evasione fiscale, di cui i giudici siano venuti a conoscenza nel corso del giudizio.

La norma è eccessivamente ambigua e tale da incidere addirittura sul diritto di difesa; intanto perchè, per quanto riguarda le controversie civili, le sentenze che vengono emanate passano dagli uffici del registro e se ci sono dei fatti che costituiscono materia imponibile vengono colpiti in quella sede. Ma la formula «vengono a conoscenza di fatti» riferita al contenuto e all'evolversi di una controversia giudiziaria è formula estremamente vaga. Per cui, proprio a tutela del diritto di difesa dei cittadini, e perchè questi non siano impediti di dire tutto

quello che devono dire in giudizio, ritengo opportuno, anzi necessario, eliminare questo obbligo per gli organi giurisdizionali, civili e amministrativi.

GAROFALO. Ritiro l'emendamento 16.3.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DE CINQUE, *relatore*. Sono contrario al 16.4. Sul 16.2 sarei favorevole ma mi rimetto al Governo. Sull'emendamento 16.1 sono contrario.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario al 16.4, al 16.2 e al 16.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.4, presentato dai senatori Mantica e Rastrelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dal senatore Covi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dai senatori Mantica e Rastrelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17:

Art. 17.

1. All'articolo 66-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del primo comma è sostituito dai seguenti: «Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di elenchi di contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ha proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli articoli 54 e 55. Sono ricompresi nell'elenco solo quei contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione annuale e quelli dalla cui dichiara-

zione risulta un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante.»;

b) nel secondo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli elenchi sono in ogni caso depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso l'ufficio che ha proceduto alla loro formazione, sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.»;

c) il terzo comma è abrogato;

d) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Gli stessi uffici pubblicano, inoltre, un elenco cronologico contenente i nominativi dei contribuenti che hanno richiesto i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di quelli che li hanno ottenuti».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 6, primo comma, lettera *f*), le parole: «domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi, od estintivi della proprietà o di altri diritti reali relativamente ai possessori ed altri soggetti ivi indicati, concernenti navi ed unità da diporto soggette ad iscrizioni nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica; domande di iscrizioni e note di trascrizione al Registro aeronautico nazionale, relativamente ai possessori di aeromobili», sono sostituite dalle seguenti: «domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonchè dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti ed unità da diporto, o quote di essi, soggette ad iscrizione nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica; domande di iscrizione di aeromobili nel Registro aeronautico nazionale, note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi, soggetti ad iscrizione nel Registro aeronautico nazionale, nonchè dichiarazioni di esercente di aeromobili soggette a trascrizione nei registri tenuti dal direttore della circoscrizione di aeroporto competente»;

b) nell'articolo 7, dopo il quinto comma, è inserito il seguente:

«Le aziende e gli istituti di credito e l'Amministrazione postale sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro rapporti di conto o deposito o che comunque possa disporre del medesimo.»;

c) nell'articolo 13, ottavo comma, dopo le parole: «Se le comunicazioni previste dall'articolo 7 e dal terzo comma dell'articolo 16» sono inserite le seguenti: «nonchè dal primo e dal terzo comma dell'articolo 20»;

d) nell'articolo 16, terzo comma, le parole «terzo comma dell'articolo 21» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «terzo e quarto comma dell'articolo 21»;

e) il primo comma dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità della comunicazione.»;

f) nell'articolo 20, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«I soggetti indicati nell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che hanno operato le relative ritenute di acconto, devono trasmettere all'anagrafe tributaria gli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti il contenuto, i termini e le modalità della comunicazione per i soggetti di cui al primo comma del citato articolo 29. Per i soggetti di cui al quarto comma dello stesso articolo, il contenuto, i termini e le modalità della comunicazione saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le rispettive Presidenze.»;

g) nell'articolo 21, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Gli uffici marittimi, gli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica, il Registro aeronautico nazionale e la direzione della circoscrizione dell'aeroporto competente debbono entro il 31 dicembre 1992 integrare con il codice fiscale le domande, le note di trascrizione e le dichiarazioni di cui alla lettera *f*) dell'articolo 6, relativamente a navi, galleggianti, unità da diporto ed aeromobili risultanti iscritti alla data del 31 dicembre 1991 nei registri da essi gestiti e che alla predetta data esplicano i loro effetti. A tal fine i soggetti interessati debbono comunicare il proprio codice fiscale ai predetti uffici entro il 30 giugno 1992. In caso di mancata comunicazione si applica la pena pecuniaria prevista all'articolo 13.».

3. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i decreti di cui all'articolo 7.»;

b) nell'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «per l'adempimento degli obblighi, nonchè per» sono soppresse le parole: «la richiesta e».

4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, con il massimo di elementi di riservatezza, la destinazione e le modalità delle comunicazioni da parte delle aziende ed istituti di credito e dell'Amministrazione postale dei dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni

soggetto che intrattenga con loro rapporti di conto o deposito o che comunque possa disporre del medesimo, nonchè i criteri per le relative utilizzazioni.

5. Le modificazioni introdotte, con la lettera *b*) del comma 2 del presente articolo, all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, si applicano anche ai rapporti di conto o deposito in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se istituiti precedentemente.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

17.1 MANTICA, RASTRELLI

Sopprimere i commi 4 e 5.

17.2 MANTICA, RASTRELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

MANTICA. Li do per illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DE CINQUE, *relatore*. Parere contrario sia sul 17.1 che sul 17.2.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dai senatori Mantica e Rastrelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dal senatori Mantica e Rastrelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18:

CAPO II

INTERPELLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DA PARTE DEI CONTRIBUENTI

Art. 18.

1. È istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, cui è demandato il compito di emettere pareri su richiesta dei contribuenti.

2. La richiesta di parere deve riguardare l'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nell'ultimo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La richiesta di parere può altresì riguardare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.

3. Il parere reso dal comitato ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario. Nella eventuale fase contenziosa l'onere della prova viene posto a carico della parte che non si è uniformata al parere del comitato.

4. Il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, nominato con decreto del Ministro delle finanze, è composto dai seguenti membri designati dagli organismi di appartenenza:

a) i direttori generali della direzione generale delle imposte dirette, della direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e della direzione generale delle relazioni internazionali;

b) il comandante generale della Guardia di finanza;

c) il ragioniere generale dello Stato;

d) il direttore del servizio centrale degli ispettori tributari;

e) il direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo;

f) due componenti del Consiglio superiore delle finanze, non appartenenti all'Amministrazione finanziaria.

5. I membri del comitato possono farsi rappresentare da funzionari, di grado non inferiore a primo dirigente, e da ufficiali superiori; possono altresì farsi assistere da personale delle qualifiche e grado indicati che partecipano, in tal caso, alle sedute senza diritto di voto. Il comitato si avvale degli stessi poteri istruttori attribuiti agli uffici finanziari.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'organizzazione interna, il funzionamento e le dotazioni finanziarie del comitato.

7. Il presidente del comitato è nominato dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, tra i membri del comitato stesso.

8. Le indennità da corrispondere ai membri del comitato verranno stabilite ogni triennio con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

9. Il contribuente, prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma 2 può richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata.

10. In caso di mancata risposta da parte della direzione generale, trascorsi novanta giorni dalla richiesta del contribuente, ovvero qualora alla risposta fornita il contribuente non intenda uniformarsi, lo stesso potrà richiedere il parere in ordine alla fattispecie medesima al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive.

11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità da osservare per l'invio delle richieste di parere alla competente direzione generale e per la comunicazione dei pareri stessi al contribuente.

12. All'onere derivante dal comma 8, stimato in lire 150 milioni annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati una proposta di stralcio e i seguenti emendamenti:

Stralciare l'articolo.

10. VISENTINI, COVI, FERRARA SALUTE

Sopprimere l'articolo.

18.1 MANTICA, RASTRELLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La spesa si considera in ogni caso di rappresentanza qualora non sia chiaramente percepibile per il pubblico il carattere pubblicitario del messaggio ricevuto».

18.4 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Al comma 4, nell'alinea, sopprimere le parole: «designati dagli organismi di appartenenza»;

alla lettera f), *dopo la parola*: «finanziaria» *aggiungere le seguenti*: «, designati dagli organismi di appartenenza»;

aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«f-*bis*) tre esperti in materia tributaria designati dal Ministro delle finanze».

18.3 LEONARDI, CAPPELLI, MARNIGA, FIOCCHI, BEORCHIA

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La mancata risposta da parte del comitato consultivo suddetto entro 90 giorni dalla richiesta del contribuente equivale a silenzio-assenso».

18.2 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO GIOVANNI, POLLINI

Invito i presentatori della proposta di stralcio di illustrarla.

COVI. Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale proposta di stralcio.

DE CINQUE, *relatore*. Sono contrario.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 18, presentata dai senatori Visentini, Covi e Ferrara Salute.

Non è approvata.

Invito i presentatori degli emendamenti ad illustrarli.

MANTICA. Abbiamo proposto l'emendamento 18.1 perchè consideriamo l'articolo completamento squilibrato e non coordinato rispetto al disegno di legge.

GAROFALO. All'articolo 18 si istituisce un comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, che ha il compito di esprimere pareri su richiesta dei contribuenti.

Con l'emendamento 18.4 proponiamo di aggiungere alla fine del comma 2 il seguente periodo: «La spesa si considera in ogni caso di rappresentanza qualora non sia chiaramente percepibile per il pubblico il carattere pubblicitario del messaggio ricevuto». A noi sembra che distinguendo meglio fra la spesa di rappresentanza e quella pubblicitaria si dia un contributo a stringere le maglie antielusive, e a favorire il lavoro del comitato.

LEONARDI. Il 18.3 è un emendamento di coordinamento che riguarda la designazione dei membri che compongono il Consiglio superiore delle finanze.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DE CINQUE, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 18.1 eprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 18.4, pregherei il presentatore di specificare meglio la frase: «qualora non sia chiaramente percepibile per il pubblico». Mi sembra una formulazione molto generica, che darà luogo sicuramente ad un contenzioso vastissimo. Pertanto sarei contrario a tale emendamento salvo che non si trovi una formulazione che delinei più chiaramente la caratteristica della fattispecie in oggetto.

In ordine all'emendamento 18.3 esprimo favorevole.

Circa l'emendamento 18.2, vorrei suggerire al senatore Garofalo di introdurre la previsione che il principio del silenzio-assenso agisca dopo un periodo in cui l'amministrazione sia stata costituita in mora da parte del contribuente. Ad esempio, se si manda un quesito l'amministrazione dispone di 90 giorni di tempo; qualora il contribuente non riceva una risposta entro 90 giorni, dovrà fare una richiesta specifica all'amministrazione; decorso un ulteriore termine, che può essere più breve di 90 giorni, allora diverrà operativo il principio del silenzio-assenso. Oltretutto, l'operare del principio del silenzio-assenso, su un provvedimento che ha, se non vado errato, natura puramente consultiva – non sono un esperto della materia amministrativa e non vorrei dire cose non esatte – è opinabile. Se il presentatore riformulasse tale emendamento, comunque, potrei considerarlo positivamente.

PRESIDENTE. In attesa di una risposta da parte dei presentatori dell'emendamento 18.2, metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dai senatori Mantica e Rastrelli.

Non è approvato.

Senatore Garofalo, alla luce delle dichiarazioni del relatore, intende riformulare l'emendamento 18.4?

GAROFALO. Capisco le osservazioni del relatore, però devo obiettare che la distinzione tra spese di pubblicità e spese di propaganda è già equivoca. È una distinzione difficile a farsi, che presta il fianco ad attività elusive.

Dire che la spesa è pubblicitaria quando il messaggio è percepito dal pubblico; non è effettivamente il massimo della chiarezza, ma è sempre una formulazione più chiara della attuale distinzione tra spese di propaganda e spese di pubblicità. Il contenzioso è aperto oggi; questa è una specificazione non eccelsa, non è la migliore che si può avere, ma sicuramente è migliore dell'attuale distinzione.

Per tale ragione non mi sento di ritirare l'emendamento; naturalmente, prenderò atto del voto dell'Assemblea, se essa dovesse esprimersi in senso negativo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.4, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.3, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 18.2, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, lo scopo di questo emendamento è di far funzionare il comitato consultivo. Se nominiamo tale comitato e poi questo non funziona perchè nessuno risponde alle richieste, esso non ha ragione di essere. L'introduzione del principio del silenzio-assenso ci sembrava uno stimolo per far funzionare il comitato. Si propone di arrivare ad un marchingegno che lo farà funzionare a metà o rispondere a metà. Ritengo che sia meglio di niente e che quindi possa essere accolta anche la formulazione proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, do lettura del nuovo testo dell'emendamento 18.2:

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La mancata risposta da parte del comitato consultivo entro novanta giorni dalla richiesta del contribuente, e dopo ulteriori sessanta giorni da una formale diffida ad adempiere da parte del contribuente stesso, equivale a silenzio-assenso.».

18.2 (Nuovo testo) GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

DE CINQUE, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.2, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19:

CAPO III

DISPOSIZIONI PER L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 19.

1. In aggiunta ai centri informativi previsti dall'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, è istituito il centro informativo della direzione generale della finanza locale per lo svolgimento dei compiti dell'anagrafe tributaria nel settore di competenza mediante la raccolta, l'elaborazione e l'archiviazione dei dati e delle notizie occorrenti. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, stabilisce la data di attivazione del predetto centro informativo, nonchè, sulla base di apposite intese con gli enti interessati, le modalità ed i limiti dei collegamenti telematici con gli enti locali, in relazione alle loro esigenze organizzative.

2. Il fondo previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è elevato a lire 253 miliardi a decorrere dall'anno 1992. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a lire 183 miliardi annui a decorrere dal 1992, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Per la prosecuzione, nell'ambito del potenziamento del sistema informativo del Ministero delle finanze, dell'ammodernamento e dell'aggiornamento degli archivi del catasto e della nuova cartografia catastale, nonchè per l'acquisizione su supporto magnetico delle schede planimetriche delle unità immobiliari del nuovo catasto edilizio urbano, indispensabile anche per consentire la misurazione delle superfici, in metri quadrati anzichè in vani catastali, è autorizzata, per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 la spesa rispettivamente di lire 100 miliardi, lire 100 miliardi e lire 150 miliardi, da iscrivere, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6041 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1992.

4. Le attività di manutenzione, conduzione e sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze, strumento di preminente rilevanza per l'interesse dello Stato anche sotto il profilo della sicurezza e segretezza, ivi comprese le attività di cui al comma 3, possono essere affidate in concessione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 66, a società specializzate aventi comprovata esperienza pluriennale nella realizzazione e

conduzione tecnica dei sistemi informativi complessi per la Pubblica amministrazione prevalentemente nelle aree di competenza dell'Amministrazione finanziaria, secondo i criteri e in conformità agli obiettivi fissati dall'Amministrazione stessa.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede utilizzando parzialmente il maggior gettito previsto dalla presente legge. Le somme non impegnate alla chiusura di un esercizio possono esserlo in quello successivo.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo sono stati presentati una proposta di stralcio ed i seguenti emendamenti:

Stralciare l'articolo.

11. VISENTINI, COVI, FERRARA SALUTE

Al comma 1, dopo le parole: «è istituito» *aggiungere le altre:* «sentite le associazioni degli enti locali».

19.4 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Sopprimere il comma 4.

19.1 MANTICA, RASTRELLI

Al comma 4, sostituire le parole da: «prevalentemente», *a*: «Amministrazione stessa» *con le altre*: «secondo i criteri e in conformità agli obiettivi fissati dall'Amministrazione finanziaria, con particolare riguardo al profilo della sicurezza e segretezza.».

19.2 LEONARDI, CAPPELLI, MARNIGA, FIOCCHI, BEORCHIA

Dopo il comma 6 aggiungere, in fine, il seguente:

«6-*bis*. A partire dal 1° gennaio 1992 è sospesa la istituzione del registro annuale dei corrispettivi previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.».

19.3 LEONARDI, MARNIGA, CAPPELLI, FIOCCHI, BEORCHIA

Invito i presentatori ad illustrare la proposta di stralcio n. 11.

COVI. Signor Presidente, si intende illustrata con il mio intervento generale sulle proposte di stralcio.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta di stralcio.

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere negativo.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 19, presentata dal senatore Visentini e da altri senatori.

Non è approvata.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

GAROFALO. Signor Presidente, l'emendamento 19.4 si illustra da sè. In sostanza, noi chiediamo che vengano sentite le associazioni degli enti locali nel momento in cui si costituisce il centro informativo (che dovrebbe essere al servizio anche degli enti locali). Mi sembra di ricordare che durante l'esame del provvedimento in Commissione l'onorevole Sottosegretario ed il Ministro abbiano detto che tale proposta era inutile. Non sono di questo avviso e, pertanto, ripropongo l'emendamento.

MANTICA. Signor Presidente, desidero richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'emendamento 19.1, il quale si riferisce ad un argomento che è stato ed è ancora di grande attualità in questi giorni in quanto compare su tutti i quotidiani.

In questo caso il problema è estremamente semplice. Nel 1976 con un decreto-legge venne sostanzialmente affidata ad una società di diritto privato (ma di proprietà pubblica e precisamente del gruppo IRI) l'informatizzazione del sistema del Ministero delle finanze. Oggi questa società è, in termini di fatturato, la seconda società europea. Infatti, essa registrerà alla fine del 1991 un fatturato che si aggirerà intorno ai 1.000 miliardi; presumibilmente l'anno prossimo, invece, intorno ai 1.300 miliardi. Per l'esattezza la società in questione è una parte del gruppo a cui mi sono riferito e faccio questa specificazione prima di essere ripreso da qualche collega. Quindi, tale società ha circa la metà del fatturato che ho citato ed opera sostanzialmente in regime di monopolio. Per quale motivo? Lo dimostra il comma 4 dell'articolo 19 del provvedimento al nostro esame, che recita: «Le attività di manutenzione, conduzione e sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze... possono essere affidate... a società specializzate aventi comprovata esperienza pluriennale nella realizzazione e conduzione tecnica dei sistemi informativi complessi per la Pubblica amministrazione prevalentemente nelle aree di competenza dell'Amministrazione finanziaria...». A questo punto sarebbe stato più corretto mettere il nome e la sede sociale della società: sicuramente avremmo scritto di meno.

Desidero far notare agli onorevoli colleghi che l'Italia è l'unico paese del sistema occidentale (e tra un po' rimarrà l'unico al mondo)

nel quale l'informatizzazione della pubblica amministrazione non viene concessa in appalto alle società che hanno competenza, ma a questa società, a questo«mostro». Infatti, una società che fattura 1.300 miliardi nel settore non è certamente di poco conto. Tale società, vivendo di questa rendita, viene ritenuta addirittura strategica da parte dell'IRI, tanto che di fronte a proposte di costituzione di un polo informatico nazionale, che potesse vedere la fusione delle due prime grandi società informatiche del settore, il gruppo si è opposto. Inoltre, desidero far notare per inciso che il comma 3 dell'articolo 19 affida a questa società, con grande facilità, 350 miliardi in tre anni per lavori di potenziamento del sistema informativo (quindi non si tratta nemmeno della realizzazione di nuovi progetti).

Per questi motivi, penso che ci troviamo veramente in una situazione atipica rispetto a tutte le altre realtà. Desidero far notare poi che è contro la regola della libera concorrenza posta dalla Comunità economica europea e che quindi dal 1993 questo regime non potrebbe più essere accettato.

Faccio presente che le gare d'appalto per forniture alla pubblica amministrazione su scala europea sono, correttamente, una delle richieste della Comunità europea. Faccio osservare che nel mondo esistono moltissime società che hanno meccanizzato e informatizzato strutture complesse di pubblica amministrazione, almeno se accettiamo come tali gli Stati Uniti d'America, la Francia, la Germania o l'Inghilterra; che si tratta di uno dei settori a più alto contenuto tecnologico di innovazione; che su questo argomento esistono, da parte di tutti gli Stati nazionali, forme di aiuto allo sviluppo dell'area del *software* e dell'*hardware*, ma con criteri non di rendita parassitaria o di creazione di privilegi, come è successo in questo caso. A questo punto (non voglio fare l'arringa perchè non voglio passare, peraltro, per il difensore di interessi che non mi appartengono, quali possono essere solo quelli dei privati) non posso non far notare che la presenza di questa società ha distorto l'evoluzione del settore informatico italiano, tant'è che oggi noi abbiamo società che non sono in grado di reggere la concorrenza estera, cioè abbiamo sostanzialmente aiutato le multinazionali. Tanto per avere un'idea, ricordo che la più grande tra esse, americana, viaggia sugli 8.000 miliardi di fatturato, quindi si tratta di grandi complessi industriali. Abbiamo impedito che in Italia si formasse una struttura informatica in grado di reggere la concorrenza internazionale.

Che cosa voglia fare l'IRI di questa società non si sa, perchè è stata solo rifiutata l'offerta. Credo che sia un grave errore, da parte del Governo, proseguire su questa strada, soprattutto visto che l'Europa è invocata ogni cinque minuti: in termini letterali è sempre presente nei nostri dibattiti ma poi, in concreto, come in questo caso, si ritorna ai vecchi sistemi direi, a questo punto, borbonici del protezionismo doganale. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

LEONARDI. Signor Presidente, le mie considerazioni sul comma 4 dell'articolo 19 sono meno ponderose di quelle che il collega Mantica ci ha appena proposto. Però vorrei suggerire, nel momento in cui da parte dell'amministrazione vengono affidati questi servizi, di avere una particolare cura in ordine all'affidabilità e alla segretezza, visto che

questi soggetti hanno accesso all'anagrafe tributaria e quindi hanno una disponibilità di dati che riguardano tutti i contribuenti. Si ritiene, pertanto, che coloro ai quali verrà affidato questo servizio debbano offrire le più ampie garanzie sotto il profilo dell'affidabilità e della segretezza. In tal senso è stato presentato l'emendamento 19.2.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 19.4, personalmente non avrei nulla in contrario ad inserire le parole: «sentite le associazioni degli enti locali». Comunque, decida il Governo cosa vuol fare trattandosi di un decreto ministeriale. Mi rimetto alle sue decisioni.

Per quanto riguarda l'emendamento 19.1, esprimo parere contrario, anche perchè al collega Mantica faccio osservare che l'emendamento 19.2 puntualizza e corregge con molta esattezza quello che lui ha rilevato. Pertanto i pericoli che lamentava non dovrebbero più verificarsi.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 19.3, facendo osservare, però, che le parole: «è sospesa» dovrebbero essere intese come «è soppressa», però mi rivolgo al Governo per sapere se l'istituzione di questo registro annuale dei corrispettivi deve essere ancora sospesa oppure se, come ritengo, deve essere soppressa. In questo caso, esprimerei parere favorevole.

Esprimo ovviamente parere favorevole sull'emendamento 19.2.

FORMICA, *ministro delle finanze*. Sulla questione sollevata dall'emendamento 19.4 non apriamo una polemica se sia utile o meno sentire gli enti locali. Credo che ci sia già un'intesa tra l'amministrazione e gli enti locali. Abbiamo firmato recentemente una convenzione per lo scambio di informazioni tra l'ANCI e l'anagrafe. Quindi, la dizione: «sentite le associazioni degli enti locali» la considero veramente superflua. Se poi si vuole mettere, la si metta pure, ma è superfluo.

PRESIDENTE. Quindi qual è la posizione del Governo, onorevole Ministro? Si rimette all'Assemblea?

FORMICA, *ministro delle finanze*. Ritengo quel termine superfluo, ma mi rimetto all'Assemblea.

Sugli altri emendamenti concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Sì, onorevole Ministro, ma occorre, mi perdoni ...

FORMICA, *ministro delle finanze*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 19.1, parere favorevole sull'emendamento 19.2 e parere favorevole sull'emendamento 19.3.

PRESIDENTE. Sì, ma mi occorre sapere se il verbo contenuto nel primo alinea dell'emendamento 19.3 è: «è sospesa».

FORMICA, *ministro delle finanze*. No, è: «è soppressa», c'è un errore qui.

PRESIDENTE. Va bene, onorevole Ministro.
Passiamo all'emendamento 19.4.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, vorrei fare una correzione dell'emendamento, perchè così come è creerebbe una difficoltà. Quali sono le «associazioni degli enti locali»? Quindi, se il Presidente me lo consente e se l'Assemblea è d'accordo, io vorrei modificare l'emendamento nel senso di dire: «sentite l'ANCI e l'UPI».

DE CINQUE, *relatore*. E l'UNCEM pure.

GAROFALO. L'UNCEM non mi pare che c'entri granchè, comunque non c'è niente di male ad inserirla; non si toglie a nessuno una commenda...
Pertanto, propongo di aggiungere, al comma 1 dell'articolo 19, dopo le parole: «è istituito», le altre: «sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comune, Comunità enti montani (UNCEM), ».

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, circa l'emendamento 19.4 con questa precisazione riguardante le associazioni degli enti locali il suo parere qual è?

FORMICA, *ministro delle finanze*. Mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.4, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori, nel testo riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dai senatori Mantica e Rastrelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.2.

MANTICA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Io prendo atto dello sforzo che la maggioranza ha compiuto proponendo questo emendamento che tende a modificare il comma 4, però, siccome sono molto rispettoso dei colleghi che hanno firmato tale emendamento, vorrei anche far loro sapere che voterò contro perchè si tratta sostanzialmente di uno splendido giro di

parole che non modifica la sostanza del problema, atteso che è proprio per la ipotetica salvaguardia dei princìpi di sicurezza e di segretezza che, nel 1976, fu istituito questo «mostro».

Devo anche dire che, oltre tutto, è irrispettoso nei confronti di altri che fanno questo lavoro, che operano per grandi complessi bancari o per grande industrie private, che della sicurezza e della segretezza fanno il perno della loro professionalità.

Quindi questo intervento era per esprimere il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.2, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.3, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori, con la correzione della parola «sospesa» con «soppressa».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19, nel testo emendato.

È approvato.

RIVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA. Signor Presidente, io non so se definire questo mio intervento un richiamo al Regolamento, un fatto personale o altro. È una preghiera, visto che siamo in chiusura di seduta.

Domani, per la nostra salute e per la nostra respirazione, potremmo ottenere un abbassamento della temperatura nel Palazzo? (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Riva, il consenso che ha ottenuto la sua proposta esime la Presidenza dal dire ai questori di fare in modo tale che la temperatura sia un poco più bassa.

MARNIGA. Sì, ma un leggero abbassamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 20:

CAPO IV

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Art. 20.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 24, comma 2, le parole «nè quelli dati in affitto per usi non agricoli» sono sostituite dalle seguenti: «, quelli dati in

affitto per usi non agricoli, nonchè quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 51.»;

b) nell'articolo 33, comma 3, dopo le parole: «le unità immobiliari» sono aggiunte le seguenti: «e le loro pertinenze».

2. La disposizione di cui alla lettera *a*) del comma 1 si applica dal periodo di imposta avente inizio successivamente a quello in corso alla data del 31 dicembre 1990.

3. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 28, comma 3, le parole «registro, conforme» sono sostituite dalle seguenti: «registro o conforme»;

b) nell'articolo 33, comma 1, dopo le parole: «L'ufficio del registro» sono inserite le seguenti: «, fuori dei casi di cui al secondo e al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 37,»;

c) nell'articolo 33, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. L'ufficio, in sede di controllo della liquidazione eseguita dal soggetto passivo di imposta, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile, nella indicazione delle esclusioni di cui al comma 2»;

d) nell'articolo 34, comma 1, le parole: «dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di versamento dell'imposta principale nell'ipotesi di cui al secondo e al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 37, ovvero dalla data di notificazione della liquidazione da parte dell'ufficio dell'imposta principale»;

e) nell'articolo 37, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, il pagamento dell'imposta principale, dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 e dell'imposta suppletiva deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione. Se l'attivo ereditario supera lire 500.000.000 il pagamento dell'imposta principale deve essere eseguito con versamento all'ufficio, previa liquidazione da parte degli eredi e dei legatari, all'atto della presentazione della dichiarazione. Se l'attivo ereditario è inferiore al predetto importo, il pagamento dell'imposta principale può essere eseguito, con versamento all'ufficio, previa liquidazione da parte degli eredi e dei legatari all'atto della presentazione della dichiarazione.»;

f) il comma 1 dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:

«*1*. Quando l'attivo ereditario supera lire 500.000.000 al contribuente può essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20 per cento dell'imposta, delle soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi di mora, all'atto della presentazione della dichiarazione e per il rimanente importo, in rate annuali posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente al predetto pagamento, non può estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell'apertura della successione e viene accordata entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa.»;

g) nell'articolo 39 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La presentazione della proposta interrompe il termine indicato nel comma 1 dell'articolo 37 e sospende l'obbligo del versamento nell'ipotesi di cui al secondo e al terzo periodo del comma 1 del predetto articolo.»;

2) nel comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'eventuale differenza deve essere corrisposta entro sessanta giorni dalla notifica della liquidazione da parte dell'ufficio nei casi di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 37, ovvero entro sessanta giorni dalla produzione all'ufficio dei documenti di cui al comma 7 nei casi di cui al secondo e al terzo periodo del comma 1 del medesimo articolo 37.»;

3) nel comma 9, le parole: «dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine per il pagamento delle somme di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «il pagamento delle somme di cui al comma 1 deve essere effettuato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, nei casi di cui all'articolo 37, con applicazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 31, comma 1.»;

h) nell'articolo 52, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa sanzione si applica per l'omesso o incompleto pagamento dell'imposta prevista dall'articolo 37, comma 1, secondo e terzo periodo.»;

i) nell'articolo 56, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4*. Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell'articolo 34, commi 3, 4 e 5.».

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano alle dichiarazioni di successione il cui termine di presentazione scade successivamente al 28 febbraio 1992. Il decreto previsto dal comma 3 dell'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, che approva un nuovo modello per la dichiarazione delle successioni deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 gennaio 1992.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1992 il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è sostituito dal seguente:

«*1*. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante nonchè sul prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere E), punto 1), F), punto 1), e H), punti 1-*b*), 1-*c*) e 1-*d*), della tabella B allegata al regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739,

come sostituita dalla tabella allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni. Gli aumenti o le riduzioni sono disposti fino all'importo della variazione dei prezzi internazionali che può determinare una corrispondente modifica dei prezzi al consumo dei suddetti prodotti, in applicazione dei criteri di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi adottati con il provvedimento del CIP n. 20 del 31 luglio 1991. Per il "Jet Fuel JP/4" gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantità di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine possono essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate già acquisite, rinvenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione emanati ai sensi del presente comma. I decreti devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione».

Su questo articolo è stata presentata la seguente proposta di stralcio:

Stralciare il comma 5.

12. VISENTINI, COVI, FERRARA SALUTE

La metto ai voti.

Non è approvata.

Su questo articolo sono stati inoltre presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, alla lettera a) *premettere le seguenti*:

...) nell'articolo 10, comma 1, lettera *m*), nel primo periodo, dopo le parole: «contro gli infortuni», sono inserite le seguenti: «, i contributi ad associazioni sindacali e di categoria fino al limite massimo di lire 150 mila», e, nell'ultimo periodo, dopo le parole: «premi di assicurazione», sono inserite le seguenti: «e dei contributi ad associazioni sindacali e di categoria,»;

...) nell'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «del comma 1», sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei contributi ad associazioni sindacali e di categoria,»;

20.3 GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, PELLEGRINO Giovanni, POLLLINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a partire dal periodo di imposta avente inizio successivamente a quello in corso alla data del 31 dicembre 1991».

20.1 MANTICA, RASTRELLI

All'emendamento 20.2, al comma 3, sostituire le lettere a) *e* b) *con le seguenti*:

«*a*) all'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1.* Le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, dalle spese mediche e funerarie indicate nell'articolo 24 e dalle somme risultanti da regolare fattura, corrisposte, per la compilazione della denuncia di successione e per la liquidazione delle relative imposte, a professionisti, iscritti in albi o ruoli, sino ad un massimo di lire 2 milioni.";

b) all'articolo 28, comma 3, le parole: "registro, conforme" sono sostituite dalle seguenti: "registro o conforme";

b-bis) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1.* L'imposta principale di successione deve essere liquidata dagli eredi e legatari e versata all'ufficio, all'atto della presentazione della dichiarazione prevista all'articolo 28, comma 1, o delle dichiarazioni integrative e modificative, presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3. Devono essere inoltre liquidate e versate, contestualmente all'imposta principale di successione, l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, in deroga all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e l'imposta ipotecaria e catastale, in deroga al disposto di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347"».

20.2/1 IL RELATORE

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 3, le parole: "registro, conforme" sono sostituite dalle seguenti: "registro o conforme".

b) nell'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1.* Il pagamento dell'imposta principale di successione, e delle imposte ipotecaria e catastale deve essere eseguito con versamento all'ufficio, previa liquidazione da parte degli eredi e legatari, all'atto della presentazione della dichiarazione, o delle dichiarazioni integrative e modificative presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3. Tra le passibilità riducibili può essere inserito, se debitamente documentato, l'importo corrisposto a professionisti iscritti in albi o ruoli per la compilazione delle denunce di successione e liquidazione delle imposte, sino ad un massimo di lire 2 milioni.";

c) nell'articolo 33, comma 2, le parole: "in sede di liquidazione l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e ad escludere" sono sostituite dalle seguenti: "l'ufficio, in sede di controllo della liquidazione eseguita dal soggetto passivo d'imposta, provvede a

correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e nella liquidazione della imposta, e ad escludere".

d) nell'articolo 34, comma 1, le parole: "dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di versamento dell'imposta principale".

e) nell'articolo 37, comma 1, dopo la parola: "principale" sono inserite le seguenti: "salvo i casi in cui la stessa sia liquidata dal dichiarante";

f) nell'articolo 38, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1.* Al contribuente può essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20 per cento delle imposte, delle soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi di mora all'atto della presentazione della dichiarazione, e per il rimanente importo in rate annuali posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente al predetto pagamento, non può estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell'apertura della successione, e viene accordata entro 90 giorni dalla data della richiesta stessa.";

g) nell'articolo 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "la presentazione della proposta interrompe il termine indicato nel comma 1 dell'articolo 37 e sospende l'obbligo del versamento nei casi in cui l'imposta è liquidata dal dichiarante".

2) nel comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'eventuale differenza deve essere corrisposta entro 60 giorni dalla notifica della liquidazione da parte dell'ufficio nei casi in cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 37, ovvero entro 60 giorni dalla produzione all'ufficio dei documenti di cui al comma 7 nei casi in cui l'imposta è liquidata dal dichiarante.";

3) nel comma 9, le parole: "dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine per il pagamento delle somme di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "il pagamento delle somme di cui al comma 1 deve essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione nei casi di cui all'articolo 37, con applicazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 31, comma 1";

h) nell'articolo 52, al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La stessa sanzione si applica per l'omesso o incompleto pagamento dell'imposta liquidata dal dichiarante.";

i) nell'articolo 56, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"*4.* Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell'articolo 34, commi 3, 4 e 5".

4. Le disposizioni del comma 3 si applicano alle dichiarazioni di successioni apertesi dalla data del 1° settembre 1991. Il decreto previsto dal comma 3 dell'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, che approva un nuovo

modello per la dichiarazione delle successioni deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 gennaio 1992».

20.2 LEONARDI, CAPPELLI, MARNIGA, NERI, FIOCCHI, BEORCHIA

Al comma 5, capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: «della variazione dei prezzi internazionali che può determinare una corrispondente modifica dei prezzi al consumo dei suddetti prodotti», *con le altre*: «delle variazioni dei prezzi medi europei rilevati dal Ministero dell'industria in base alla direttiva CEE 76/491, che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo nazionali».

20.4 GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Passiamo alla illustrazione almeno di alcuni emendamenti all'articolo 20.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, io vorrei proporre di rinviare le illustrazioni degli emendamenti all'articolo 20 a domani, perchè le illustrazioni non possono essere brevi. Io posso illustrare l'emendamento 20.3 in pochi secondi, però poi c'è tutta un'altra parte che non posso illustrare...

PRESIDENTE. Senatore Garofalo, non mi sembra che ci siano problemi. Possiamo togliere la seduta.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta che sono pervenute alla Presidenza.

DIONISI, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di sabato 16 novembre 1991

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, sabato 16 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (3005) (*Collegato alla manovra finanziaria. Voto finale con la presenza del numero legale*).

2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 (2944).

– Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1992-1994 (2944-*bis*).

(*Voto finale con la presenza del numero legale*).

3. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) (3003) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

La seduta è tolta (*ore 23,55*).

Allegato alla seduta n. 608

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 5146. – Deputati GHEZZI ed altri. – «Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali» (3053) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 5766. – «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa» (3054) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), in data 14 novembre 1991, il senatore Cappelli ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, recante modificazioni al regime fiscale di taluni redditi di capitale, nonchè alla disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti» (3030) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 12 novembre 1991, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, per gli esercizi 1989 e 1990 (*Doc.* XV, n. 216).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 148.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LONGO. – *Ai Ministri degli affari esteri e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Per sapere:

se risponda a verità la notizia («La Repubblica», 14 novembre 1991) che attribuisce ad un provvidenziale intervento finanziario dell'Iran la possibilità, per il Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, di superare la crisi dovuta all'incredibile disguido del Governo italiano che si è accorto in ritardo di non aver determinato l'erogazione di finanziamenti al Centro;

se risponda a verità che l'offerta iraniana – un prestito di circa 6 miliardi a tasso di interesse zero – è condizionata all'approvazione del finanziamento di competenza del Governo italiano, e quindi evidenzia ulteriormente la responsabilità da parte italiana;

se i Ministri interessati ed il Governo non ritengano che la situazione determinatasi contribuisca a deprimere il già non alto prestigio internazionale del nostro paese e concorra ad esibire una grave negligenza ed inefficienza nell'attività di governo, che ha costretto poteri locali (regione Friuli-Venezia Giulia) e autorevolissimi ricercatori (il direttore del Centro, il premio Nobel Abdus Salaam) ad attivarsi per tappare i buchi governativi e trovare coperture finanziarie.

(4-07266)

DIONISI, TRIPODI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che la GEPI, socio di minoranza con una partecipazione del 48 per cento della TRE 1 di Vazia (Rieti), qualche mese fa ha bloccato le fideiussioni per un importo di circa un miliardo e mezzo, provocando una crisi di liquidità dell'azienda;

che la crisi di liquidità così determinatasi avrebbe impedito la normale erogazione del salario ai lavoratori;

che tale situazione di incertezza sta provocando allarme e preoccupazione tra i circa 130 lavoratori sulla certezza e stabilità del posto di lavoro;

considerato anche che la GEPI avrebbe rifiutato un confronto con le organizzazioni sindacali e la Federlazio per affrontare i problemi della TRE 1, pur dichiarando la disponibilità ad un incontro con la presenza del rappresentante legale *pro tempore* dell'azienda,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intenda assumere per garantire il salario ai lavoratori e restituire certezza e tranquillità all'azienda, ai dipendenti e alle loro famiglie.

(4-07267)

MOLTISANTI. – *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali e gli affari regionali.* – Premesso:

che gli uffici del Provveditorato agli studi di Ragusa hanno sede in un edificio costruito dall'amministrazione provinciale di Ragusa per tale specifica destinazione, finalità e finanziamento;

che detti uffici, di rilevante e ampia funzione sociale, hanno una utenza di oltre 6.000 unità tra personale docente e non docente in servizio, oltre la popolazione studentesca e le migliaia di aspiranti a nomina;

che un piano di tale edificio è stato ceduto con contratto di affitto dall'amministrazione provinciale di Ragusa (che non può svolgere attività di lucro) alla commissione provinciale di controllo (per la quale non è previsto alcun obbligo di legge) trattandosi di ufficio regionale;

che tale contratto risulta alquanto censurabile in quanto stipulato tra un ufficio, organo controllore, ed un altro, organo controllato;

che la parte di edificio assegnata al Provveditorato agli studi risulta assolutamente insufficiente allo svolgimento dei compiti istituzionali affidati per legge allo stesso, basti, per tutte, la constatazione che non esiste nell'ufficio una sala da destinare a riunione;

che la maggior parte delle stanze è occupata da almeno 3 o 4 impiegati;

che l'archivio, contenente i fascicoli di tutto il personale docente e non docente, è in atto collocato in un corridoio, con costante pericolo di sottrazione di atti e documenti;

che le bacheche dell'affissione all'Albo sono situate all'esterno dell'edificio, in una pubblica via, con conseguente continua manomissione e rottura dei vetri;

che pertanto risulta evidente che è assolutamente indispensabile che l'edificio venga restituito agli uffici del Provveditorato agli studi, finalità per la quale fu legittimamente finanziato e costruito;

che perciò il Provveditore agli studi ha inviato un esposto-denuncia alla procura della Repubblica, all'amministrazione provinciale di Ragusa, all'assessorato provinciale pubblica istruzione di Ragusa, all'assessorato enti locali di Palermo per gli eventuali accertamenti di competenza al fine di una immediata soluzione del problema,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno e urgente a tal uopo esperire una concreta indagine conoscitiva;

quali provvedimenti intendano assumere al fine di risolvere definitivamente l'annoso problema della sede del Provveditorato agli studi di Ragusa, restituendo al legittimo destinatario la parte di edificio in cui è allocato l'ufficio della commissione provinciale di controllo.

(4-07268)

MOLTISANTI. – *Ai Ministri dell'interno e della marina mercantile.* – Premesso:

che l'ufficio polizia frontiera marittima di Siracusa ha in dotazione due motoscafi: uno del tipo «Crestitalia», con propulsione a idrogetto a carena planante, assegnato nel 1983, che, pur essendo omogolato per la navigazione d'altura (oltre le sei miglia marine), a

causa delle caratteristiche tecniche (scafo planante), consente di effettuare servizio di controllo costiero e di soccorso marittimo solo in presenza di condizioni meteo-marine buone; l'altro, del tipo «Fisherman», con propulsione ad elica e non di recente fabbricazione; quest'ultimo, per le sue caratteristiche, risulta idoneo solo alla navigazione in ambito portuale e per la vigilanza sotto costa in zone ad esso limitrofe;

che il compartimento marittimo di Siracusa si estende per una lunghezza costiera di circa 80 miglia marine, ed esattamente dalla penisola di Magnisi in territorio di Priolo al fiume Dirillo, limite tra la provincia di Ragusa e Caltanissetta, e che le condizioni meteo-marine del canale di Sicilia sono molto spesso, in tutte le stagioni, alquanto avverse;

considerato:

che nella giurisdizione dell'ufficio rientrano due terminali petroliferi, uno dei quali Isab, con traffico intensissimo, la piattaforma Vega, per l'estrazione del petrolio, di stanza permanente a circa 12 miglia marine dalla costa ragusana, attualmente irraggiugibili con i mezzi in dotazione, e che la fascia costiera di competenza rientra nella rotta delle navi-cisterna che fanno capo ai suddetti punti di riferimento ed ai numerosi altri dell'attiguo porto di Augusta;

che, tutto ciò premesso, appare evidente che, con i mezzi nautici in dotazione, l'ufficio polizia frontiera marittima di Siracusa è praticamente immobilizzato nell'espletamento dei compiti ad esso demandati,

l'interrogante chiede di sapere:

quali concreti provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano assumere per risolvere tale problema;

se risulti vera la notizia che in atto sono in costruzione due natanti della classe citata in premessa;

se il Ministero dell'interno stia vagliando l'assegnazione di dette unità all'ufficio polizia frontiera marittima di Siracusa.

(4-07269)

MOLTISANTI. – *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* – Premesso che l'attuale organico delle forze dell'ordine si appalesa di gran lunga inferiore alle effettive e crescenti esigenze di impiego nei molteplici settori in cui tali forze sono chiamate ad operare;

considerato che l'imprescindibile necessità di contrastare adeguatamente la malavita organizzata, nonchè la microcriminalità, sempre più in espansione, con assai preoccupanti riflessi non solo per gli operatori economici, ma anche per tutti i cittadini, richiede un maggior controllo del territorio, nell'arco delle 24 ore, per assicurare una incisiva azione di prevenzione e repressione;

ritenuto che il modesto aumento degli organici fin qui disposto e quello che auspicabilmente potrà essere stabilito nel prossimo futuro richiedono tempi di attuazione non brevi, con conseguente persistente insufficienza di uomini, pure nelle zone ad alto tasso delinquenziale;

rilevato che le condizioni allarmanti della sicurezza pubblica non tollerano ulteriori ritardi nel rafforzamento effettivo – anche sotto il profilo qualitativo – dei tutori della legge;

considerato, infine, che l'alta professionalità di alcuni settori specializzati dell'esercito italiano potrebbe essere meglio utilizzata, in tempi di pace, per collaborare con le forze dell'ordine in via eccezionale e provvisoria per aggredire, con azioni di prevenzione a carattere permanente, il gravissimo fenomeno della criminalità organizzata specie nella regione Sicilia,

l'interrogante chiede ai Ministri in indirizzo di sapere:

se non ritengano necessario assumere provvedimenti idonei ed urgenti al fine di avviare a soluzione l'annoso problema dell'aumento degli organici;

per quali motivi non sia stata disposta un'assegnazione in via eccezionale e provvisoria di alcuni reparti specializzati dell'Esercito italiano a servizio delle forze dell'ordine, onde assicurare la presenza permanente diurna dello Stato nel territorio nazionale a più alto rischio criminale.

(4-07270)

FERRARA Pietro. – *Ai Ministri dei trasporti e delle finanze.* – Premesso:

che voci ricorrenti darebbero per possibile la concessione a privati della ex stazione ferroviaria di Pachino (Siracusa) dopo l'avvenuta soppressione della tratta ferroviaria Pachino-Noto;

che un'eventualità del genere darebbe adito a vivacissime proteste, dato che la comunità interessata è totalmente schierata per una migliore utilizzazione, quale la realizzazione di una villa comunale (stante l'estensione della superficie) e la trasformazione degli edifici in ritrovi culturali, ricreativi e sportivi per i giovani,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga necessario intervenire rispondendo alle numerose aspettative della popolazione pachinese;

se non si ritenga altresì di rispondere con solerzia alla richiesta, da tempo formulata dall'amministrazione comunale di Pachino, di avere in concessione l'area in questione e le strutture annesse, per portare avanti l'impegno di restauro e di salvaguardia, destinandola alla realizzazione di un'opera pubblica di cui la città di Pachino è sprovvista. Si darebbe così modo di migliorare le condizioni sociali, culturali, ambientali della comunità pachinese, dando occupazione a molti giovani.

(4-07271)

GRASSI BERTAZZI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'articolo 5 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, fissa la composizione delle sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica, di cui fanno parte componenti della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

che la copertura dei posti vacanti presso le predette sezioni di polizia giudiziaria avviene a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo su accennato con presentazione di istanza, da parte degli interessati al procuratore generale della Repubblica, presso il distretto ricadente nella giurisdizione delle sedi proposte;

che le assegnazioni ai predetti uffici di polizia giudiziaria sono state disposte dalle amministrazioni di appartenenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria su richiesta nominativa congiunta del procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato;

che, per il personale della polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, il trattamento economico accessorio «per motivi di servizio» è stato riconosciuto *ex* articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, mentre per il personale della Guardia di finanza i movimenti sono stati ingiustamente ritenuti «a domanda» o eccezionalmente «d'autorità» a seconda se l'assegnazione alle predette sezioni sia scaturita da istanza dell'interessato o sulla base di una segnalazione di ufficio;

che numerosi ricorsi giurisdizionali proposti dagli interessati sono pendenti presso gli organi della giustizia amministrativa e che ulteriori ritardi nel riconoscere gli interessi legittimi al personale di polizia giudiziaria della Guardia di finanza creerebbero notevoli ingiustizie, insoddisfazioni ed incertezze nella corretta applicazione delle norme di legge in materia;

che nel comportamento degli organi centrali della Guardia di finanza a ciò preposti potrebbe configurarsi la mancata osservanza ed applicazione dell'articolo 3 della nostra Costituzione,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano attuare per accogliere le legittime aspettative del personale del Corpo della guardia di finanza assegnato alle sezioni di polizia giudiziaria, intese, ai sensi dell'articolo 1 della predetta legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, ad ottenere la corresponsione della indennità di trasferimento.

(4-07272)

LAURIA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che i quotidiani del 15 novembre 1991 riportano con grande evidenza una circolare della questura di Forlì, in cui, tra l'altro, è contenuto che «per urgenti indagini di polizia giudiziaria si invitano i sindaci del circondario a voler predisporre elenchi con i nominativi di tutte le persone nate in Sicilia e qui attualmente residenti»;

che l'iniziativa, figlia del pregiudizio e di carattere borbonico, oltre che assurda e provocatoria, è paragonabile solamente ad iniziative assunte nel passato dal KGB e dalle SS;

che quanto sopra si inserisce, alimentandolo, in un pericoloso crescente clima di intolleranza indiscriminata nei confronti delle popolazioni meridionali,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative disciplinari il Ministro dell'interno intenda assumere nei confronti del questore di Forlì o dei funzionari eventualmente responsabili di tale sconcertante circolare, prima che qualche altro «diligente» funzionario abbia la felice idea di richiedere il visto di ingresso ai cittadini italiani del meridione per consentirne il movimento nell'ambito del territorio nazionale.

(4-07273)

CROCETTA, LIBERTINI, VITALE, SALVATO. – *Al Ministro dell'interno.* – Per sapere:

se sia a conoscenza dell'iniziativa della questura di Forlì che ha inviato una circolare a 23 sindaci di comuni della riviera adriatica per promuovere uno speciale «censimento» di tutti i cittadini nati in Sicilia e delle loro famiglie, attualmente residenti nella zona, quali potenziali sospetti di attività illecite e mafiose;

se tra le persone da schedare ci siano anche coloro che servono lo Stato e rischiano in prima persona (carabinieri, poliziotti e magistrati) ma che hanno il «torto» di essere nati in Sicilia;

se rientri nella direttiva del Ministero la schedatura dei cittadini sulla base del luogo di nascita e, nel caso contrario, se non ritenga opportuno intervenire per far cessare una così grave iniziativa.

(4-07274)

FERRARA Pietro. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e delle finanze.* – Premesso:

che voci ricorrenti darebbero per possibile la concessione a privati della tonnara di Marzamemi (Pachino) (nelle cui vicinanze si trova un edificio di culto arabo) e di quella di Portopalo di Capo Passero;

che un'eventualità del genere darebbe adito a vivacissime proteste, dato che le comunità interessate sono totalmente schierate per la salvaguardia e la migliore utilizzazione dei sopraddetti giacimenti culturali e storici;

visto anche che le amministrazioni comunali di Pachino e Portopalo avevano già chiesto alla regione Sicilia una diversa utilizzazione degli stessi,

l'interrogante chiede di sapere se non ritengano necessario e opportuno che venga portata avanti la realizzazione, dopo il tempestivo acquisto dei predetti giacimenti culturali in questione da parte dei predetti comuni, di un museo della civiltà del mare.

(4-07275)

CAPPUZZO, GRASSI BERTAZZI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che è motivo di vivissimo apprezzamento ogni iniziativa volta ad imprimere maggiore incisività alla lotta contro la criminalità in genere ed a quella organizzata di stampo mafioso, in particolare;

che i più recenti provvedimenti adottati dal Governo si collocano nel contesto di una strategia ad ampio spettro, che copre tutti gli aspetti della lotta, sia sul piano preventivo sia su quello repressivo, con prospettive promettenti nell'impegno volto a debellare fenomeni che pesantemente incidono sull'ordinato sviluppo della nostra comunità nazionale;

che il controllo del territorio è aspetto qualificante di una siffatta strategia;

che un riconoscimento senza riserve va alle forze dell'ordine che – nel tradurre in procedimenti operativi il grande disegno strategico, così egregiamente delineato dal Ministro dell'interno – si impegnano

senza limiti di tempo e di spazio; riconoscimento alla dedizione ed alla professionalità, al quale si associano quanti hanno a cuore il futuro della nostra democrazia;

appreso da notizie di stampa che una questura della Repubblica avrebbe diramato una circolare ai comuni della giurisdizione per «urgenti indagini di polizia giudiziaria», invitando i sindaci del circondario a «volere predisporre elenchi con i nominativi di tutte le persone nate in Sicilia» e in detti comuni «attualmente residenti»;

considerato:

che la richiesta si traduce, di fatto, in un «particolare censimento di tutti i siciliani, insospettabili e pregiudicati», per conoscere la loro «situazione familiare e l'attività svolta in zona»;

che, come viene osservato, ciò significa che «chiunque arrivi dalla Sicilia, sia che si tratti di semplici lavoratori immigrati o di sorvegliati speciali, di cittadini con la schedina penale pulita o malavitosi in odor di mafia, deve finire in un *dossier* speciale, da tenere costantemente sotto controllo»; un *dossier* di onesti e disonesti, accomunati dal solo fatto di essere nati in Sicilia;

rilevato:

che l'iniziativa adottata è censurabile sotto ogni aspetto e, soprattutto, sotto il profilo politico, configurandosi in una vera indiscriminata «schedatura» di cittadini della Repubblica – schedatura, peraltro, di stampo rozzamente razzistico – che mal si concilia con il rispetto di fondamentali diritti dei cittadini ed offre, nell'attuale momento, spunti di amara riflessione, quale chiave di lettura del «fenomeno leghista», che mira allo sfilacciamento del tessuto nazionale;

che l'iniziativa stessa desta fondate perplessità sul piano operativo e, quindi, dubbi sulla professionalità di chi l'avesse suggerita;

che ben altri provvedimenti possono e devono essere adottati per un intelligente controllo del territorio, valido ai fini operativi, tenendo presenti, peraltro, le capacità di azione e reazione di una malavita organizzata, mobile e spregiudicata;

sottolineato:

che la circolare – se formulata nei termini riportati – è altamente offensiva nei confronti dei siciliani onesti e laboriosi, che sono la stragrande maggioranza e tanto hanno dato e danno al paese con la loro attività ed il loro impegno civile e tanto hanno contribuito e contribuiscono nella difesa e nel consolidamento delle libertà democratiche;

che l'emanazione stessa della circolare sarebbe una dimostrazione palese che, a tutt'oggi, nella particolare zona poco o nulla si è fatto, ai fini di un adeguato controllo del territorio, con l'adozione di metodi operativi accorti e rispettosi dei diritti costituzionali;

rivendicato il diritto dei siciliani onesti, cioè della stragrande maggioranza dei cittadini della regione:

a non ammettere discriminazioni lesive della loro dignità;

a non tollerare, in ogni caso, la compilazione di liste che pongono sullo stesso piano cittadini con la schedina penale pulita e malavitosi in odore di mafia;

a chiedere al Governo ogni utile intervento per un'adeguata campagna informativa che valga a tutelare la vera immagine della Sicilia e dia ai siciliani ulteriore spinta ad un impegno coinvolgente in una lotta senza quartiere contro la criminalità organizzata di stampo mafioso,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se la notizia riportata dalla stampa risponda al vero;

se dovesse rispondere al vero, da chi sia stata suggerita l'improvvida iniziativa;

quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti dei responsabili;

se non sia il caso – una volta chiarita la portata dell'iniziativa in discussione – di rimuovere dall'incarico il questore che l'ha adottata.

(4-07276)

MOLTISANTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che i quotidiani del 15 novembre 1991 riportano che il questore di Forlì ha diramato a tutti i comuni della provincia una circolare con la quale ordina ai sindaci di «voler predisporre elenchi con i nominativi di tutte le persone nate in Sicilia e qui attualmente residenti»;

che l'ordine rivolto ai ventitrè comuni è di effettuare un particolare «censimento» di tutti i siciliani, sia quelli insospettabili sia quelli pregiudicati, per conoscere la loro situazione familiare e la loro attività svolta in zona;

che chiunque arrivi dalla Sicilia, sia si tratti di semplici lavoratori o sorvegliati speciali, di cittadini con fedina penale pulita o malavitosi in odore di mafia, deve finire in un *dossier* speciale di onesti e di disonesti, accomunati dal solo fatto di essere nati in Sicilia, da tenere costantemente sotto controllo,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda assumere nei confronti dei funzionari eventualmente responsabili di tali circolari con le quali si manifestano chiaramente un atteggiamento ed una volontà discriminatoria nei confronti di cittadini siciliani, i quali per legge hanno dignità, diritti e doveri pari a quelli dei cittadini delle altre regioni;

se non si ritenga opportuno e doveroso indagare sui motivi addotti a giustificazione del provvedimento riservato esclusivamente ai siciliani e che offende la dignità dei cittadini onesti;

se non si ritenga di intervenire per disporre la revoca immediata del suddetto provvedimento.

(4-07277)